

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII) .....	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	13
GIUSTIZIA (II) .....	»	47
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	81
DIFESA (IV) .....	»	88
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	96
FINANZE (VI) .....	»	108
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	120
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	121
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	146
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	157
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	166
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	173
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	175

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	<i>Pag.</i>	182
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI . . . . .	»	186
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	188

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA .....	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti del deputato Stefano Zicchieri (Doc. IV, n. 9) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	3
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
Comunicazioni del Presidente .....	6

#### VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, dà il benvenuto alla collega Elisa Scutellà, che il Presidente della Camera ha chiamato a fare parte della Giunta in sostituzione del deputato Mario Perantoni, dimissionario.

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

**Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti del deputato Stefano Zicchieri (Doc. IV, n. 9).**

*(Esame e conclusione).*

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno

reca l'esame della domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni relativi all'utenza in uso al deputato Francesco Zicchieri, nell'ambito del procedimento penale n. 5521/20 RG mod. 44, pervenuta alla Camera dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

Ricorda inoltre di aver dato notizia alla Giunta dell'assegnazione nella seduta del 14 ottobre scorso. Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta dovrà pertanto riferire all'Assemblea entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, entro quindi il 5 novembre 2020.

Precisa che il deputato Zicchieri è stato, in data 14 ottobre 2020, ritualmente invitato a fornire i chiarimenti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento; non è tuttavia pervenuta alcuna comunicazione dal collega.

Ricorda infine che l'incarico di riferire su tale procedimento è affidato al deputato Gianfranco Di Sarno, al quale dà la parola.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, comunica che la richiesta in titolo è per-

venuta alla Camera il 6 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nell'ambito del procedimento penale n. 5521/20 RG mod. 44. Essa riguarda l'autorizzazione all'acquisizione del tabulato di un'utenza telefonica in uso al deputato Francesco Zicchieri, nonché di un'altra utenza in uso a soggetto terzo che lo ha contattato il 25 settembre scorso.

Precisa che la richiesta della Procura riguarda il traffico telefonico dell'intera giornata del 25 settembre 2020 ed è rivolta al fine di individuare il responsabile delle minacce denunciate dal suddetto deputato. Rileva che la documentazione agli atti consiste nella lettera di richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina e nella comunicazione della notizia di reato indirizzata dalla stazione dei Carabinieri di Terracina (LT) alla medesima Procura con i relativi allegati, tra i quali la denuncia sporta dall'on. Zicchieri e che non ci sono altri atti.

Fa presente che, nella denuncia, il deputato Zicchieri rende noto di essere stato raggiunto, il 25 settembre 2020, da due telefonate, nelle quali uno sconosciuto interlocutore gli rivolgeva intimidazioni, tra cui la minaccia della consegna di alcuni volatili, da recapitare vivi o morti.

Alla prima telefonata hanno assistito tre testimoni, i quali si trovavano a un ristorante di Terracina, insieme con l'on. Zicchieri, intenti ai preparativi di un incontro politico organizzato per l'indomani, al quale era prevista anche la partecipazione del senatore Matteo Salvini. Le dichiarazioni rese dai tre testimoni ai Carabinieri sono tra gli allegati della comunicazione di reato e sono, pertanto, agli atti. Comunica inoltre che, come già detto dal Presidente, l'interessato è stato ritualmente invitato a fornire i chiarimenti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, ma allo stato non è pervenuta altra documentazione.

Tanto premesso, osserva, anzitutto, che nel caso in questione l'on. Zicchieri si presenta come parte lesa. La richiesta di acquisizione del traffico telefonico è pertanto nel suo interesse quale denunciante, essendo finalizzata all'individuazione del sog-

getto o dei soggetti, ignoti, autori delle minacce nei suoi confronti.

Inoltre, ritiene che la richiesta dell'autorità giudiziaria presenti caratteri di pertinenza e continenza, essendo circostanziata e soprattutto relativa al traffico telefonico del deputato di un solo giorno, e cioè quello del fatto denunciato come reato. Considera quindi che vi siano le condizioni affinché la Giunta possa deliberare rapidamente in senso favorevole alla domanda, auspicando la più ampia convergenza dei gruppi parlamentari al riguardo.

Propone pertanto alla Giunta di concedere l'autorizzazione oggetto della richiesta in titolo, pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, prima di passare alle dichiarazioni di voto, alla luce della relazione svolta dall'on. Di Sarno, sull'ordine dei lavori fa presente che, qualora ci fosse l'unanimità dei gruppi e si ravvisasse un accordo sul merito, si potrebbe eventualmente deliberare anche oggi. Invita pertanto i colleghi a esprimersi al riguardo.

Gianluca VINCI (LEGA), sottolinea, a nome del gruppo di appartenenza, il carattere di urgenza della richiesta; propone pertanto di votare nella seduta odierna.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi obiezioni, pone quindi in votazione la proposta del relatore, nel senso della concessione dell'autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti del deputato Francesco Zicchieri, così come richiesto nella domanda pervenuta lo scorso 6 ottobre 2020 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina.

Comunica quindi che la Giunta, a maggioranza, ha approvato la proposta del relatore, al quale dà mandato di predisporre il documento per l'Assemblea.

#### **DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ**

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei**

confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 ottobre 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Emanuele Fiano, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14). Ricorda che nella seduta del 14 ottobre scorso il collega Emanuele Fiano è stato ascoltato ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera e che l'incarico di riferire su tale procedimento è affidato al deputato Gianluca Vinci, al quale chiede di intervenire.

Gianluca VINCI (LEGA), *relatore*, dopo avere riepilogato brevemente gli elementi salienti della vicenda, sottolinea, in particolare, che nella seduta del 14 ottobre scorso il deputato Fiano, ascoltato a termini di Regolamento, ha segnalato, tra l'altro, che sulla questione il deputato Rosato, in qualità di capogruppo del PD (gruppo a cui come noto appartiene anche l'on. Fiano), aveva inviato l'8 marzo 2016 una circostanziata lettera alla Presidente della Camera, con la quale ne sollecitava l'intervento a tutela di prerogative parlamentari costituzionalmente garantite. Tale lettera è stata poi depositata dall'onorevole Fiano ed è agli atti della Giunta. Dalla lettura della documentazione – e considerato quanto dichiarato dall'onorevole Fiano nella citata audizione del 14 ottobre – ritiene necessario richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni aspetti della vicenda, che appare opportuno considerare ai fini della deliberazione della Giunta.

Sottolinea innanzitutto che, secondo quanto risulta, per uno dei querelati per lo stesso fatto contestato anche al deputato

Fiano, e cioè l'on. Rosato, il GIP presso il tribunale di Trieste ha disposto l'archiviazione, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, il quale ha considerato evidente l'applicabilità al caso dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003. Parimenti, rileva che non risulta che l'Autorità giudiziaria abbia ritenuto di procedere nei confronti degli altri due parlamentari raggiunti dalla medesima querela. Osserva, pertanto, che dalle informazioni disponibili emerge che solamente il giudice del tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, in relazione alla posizione del deputato Fiano, non ritenendo evidente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, né la sussistenza di ulteriori ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Rileva poi che il *tweet* del deputato Fiano, così come quello del deputato Carbone, è inserito in «immagine», di modo che entrambi sono stati tratti dai rispettivi *account* personali sulla piattaforma social *Twitter* dei due parlamentari e semplicemente riportati nella pagina *web* del Partito Democratico. In altri termini, le espressioni contestate, per come sono state riportate nell'articolo, sono state estrapolate da un contesto più ampio, nel quale lo stesso deputato Fiano replicava a numerosi interlocutori – perfino con l'invito a sporgere denuncia nel caso in cui le notizie commentate fossero state false – spiegando che il suo *tweet* non riportava opinioni sue personali, bensì faceva riferimento a dichiarazioni di deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle, inserite nel citato articolo a firma di Salvatore Merlo, pubblicato sul Foglio. Osserva, infine, che, pur non essendo stati rinvenuti atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari dal deputato Fiano con riferimento specifico alla vicenda, occorre considerare adeguatamente sia la presenza, nell'articolo pubblicato sul sito *web* del Partito Democratico, di diversi commenti e reazioni di numerosi parlamentari (alcuni dei quali accomunati dal medesimo hashtag), sia, soprattutto, la lettera dell'on. Rosato, capogruppo del PD,

al Presidente della Camera, con la quale si chiedeva un intervento a tutela di prerogative, costituzionalmente garantite, appartenenti ai membri del Parlamento. A suo giudizio, tali elementi testimoniano la rilevanza attribuita alla questione da parte del Gruppo parlamentare al quale l'onorevole Fiano appartiene, all'origine di un'intensa attività che non si è limitata unicamente alla critica e alla polemica politiche sui mezzi di comunicazione, ma è sfociata altresì in un'istanza ufficiale del capogruppo in sede istituzionale. Nel caso in esame appare possibile valutare tale istanza alla stregua di un atto tipico dell'attività parlamentare, svolto non a titolo personale ma in rappresentanza di tutti i componenti del Gruppo, in particolare di quei parlamentari che avevano formulato considerazioni critiche sulla vicenda, tra i quali l'onorevole Fiano. Osserva che la questione naturalmente si sarebbe potuta porre anche per gli altri colleghi denunciati, ma l'Autorità giudiziaria competente in quei casi non ha ritenuto – a suo giudizio correttamente – che fosse necessario investire la Camera, in assenza dei presupposti per esercitare l'azione penale. Alla luce degli elementi sopra illustrati, ritiene che il contenuto del *tweet* dell'onorevole Fiano riprodotto sul sito *web* del Partito Democratico – che, va ribadito, essendo stato estrapolato da un contesto più ampio, non è rappresentativo della più complessa attività politica svolta sul punto dal deputato, oltre che da altri parlamentari appartenenti al suo stesso Gruppo parlamentare – rientri comunque nel campo di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trattandosi di opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare. Pertanto formula la sua proposta nel senso della insindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede se vi siano altri colleghi

che intendono intervenire sulla proposta del relatore.

Eugenio SAITTA (M5S) ricorda che la Giunta aveva stabilito di chiedere integrazioni documentali in merito alla posizione degli altri deputati querelati e chiede se siano giunti nuovi documenti.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, precisa che non è pervenuta alcuna ulteriore documentazione.

Gianluca VINCI (LEGA), *relatore*, ricorda che anche il deputato Fiano, nella citata audizione, aveva fatto presente che non risultava che si fosse proceduto contro alcun altro parlamentare.

Giuditta PINI (PD) informa che gli altri parlamentari querelati, contattati in via informale, hanno confermato di non avere ricevuto alcuna comunicazione dall'Autorità giudiziaria.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, comunica che, nella prossima seduta, porrà in votazione la proposta testé formulata dal relatore Vinci nel senso della insindacabilità.

#### **Comunicazioni del Presidente**

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che, in data 14 ottobre 2020, il deputato Ferri ha fatto pervenire alla Presidenza della Camera, che l'ha trasmessa alla Giunta, un'ulteriore nota integrativa della documentazione già inviata in data 8 e 22 luglio 2020, anch'essa corredata di allegati. Tutta la documentazione è depositata presso la segreteria ed è a disposizione dei membri della Giunta per la consultazione.

**La seduta termina alle 9.30.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 Rizzetto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	9
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	11

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.**

**Doc. XXII, n. 37 Rizzetto.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che sul provvedimento in oggetto sono state presentate 5 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Segnala quindi che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento e sulla base del perimetro dell'intervento normativo recato dal provvedimento in esame, deve ritenersi inammissibile la proposta emendativa Trano

3.2, in quanto interviene sulla procedura per la rimozione del segreto di Stato, disciplinato dalla legge n. 124 del 2007, con un provvedimento che non ha natura legislativa e che peraltro non ha ad oggetto la disciplina del segreto di Stato medesimo. Inoltre l'emendamento appare formulato in modo incongruo in quanto la seconda parte si riferisce anche ad atti sottoposti a regimi di riservatezza diversi dal segreto di Stato.

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.2, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento dei relatori 1.1. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Trano 3.1 e 5.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con i pareri formulati dai relatori.

Carla GIULIANO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.2 a sua prima firma, avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 1.1 dei relatori e Giuliano 1.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA chiarisce che il parere contrario espresso sull'emendamento Trano 3.1 è determinato dalla considerazione che le rogatorie internazionali sono già ricomprese nei poteri della Commissione, alla quale l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame riconosce gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) sottoscrive gli emendamenti Trano 3.1 e 5.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Trano 3.1 e 5.1.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il provvedimento, come modificato dagli identici emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37 Rizzetto).****EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 1

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

**1. 1. I Relatori.**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) verificare eventuali fatti, atti e condotte commissive o omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

**1. 2.** Giuliano, Martinciglio, Bazoli, Frangomeli, Annibali, Ungaro, Conte, Cancelleri, Grimaldi, Caso, Sarti, Migliorino, D'Orso, Perantoni, Dori, Scutellà, Palmisano.

## ART. 3

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. La Commissione può procedere altresì a rogatorie internazionali ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II del codice di procedura penale in quanto compatibili.

**3. 1.** Trano.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. La Commissione può deliberare altresì le procedure per la rimozione del segreto di Stato. Sono compresi nella categoria degli atti segreti di cui al periodo precedente i seguenti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) atti delle sedute segrete della Commissione;

c) scritti anonimi;

d) atti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono. Rientrano in tale categoria anche gli atti classificati riservati, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità, salva ratifica dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi;

e) atti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto;

f) atti, documenti e notizie la cui apposizione del segreto è relativa all'accertamento dei fatti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1.

**3. 2.** Trano.

**(Inammissibile)**

## ART. 5

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. La Commissione può effettuare altresì accertamenti tecnici o missioni necessari allo svolgimento della sua attività.

In tale caso il Presidente della Camera sentito il Presidente della Commissione autorizza nuove spese rispetto a quanto previsto dal comma 4. Le nuove spese sono

poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.

**5. 1.** Trano.

ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37 Rizzetto).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

\* **1. 1.** I Relatori.

\* **1. 2.** *(Nuova formulazione)* Giuliano, Martinciglio, Bazoli, Fragomeli, Annibali, Ungaro, Conte, Cancelleri, Grimaldi, Caso, Sarti, Migliorino, D'Orso, Perantoni, Dori, Scutellà, Palmisano.

**COMMISSIONI RIUNITE**  
**IV (Difesa)**  
**e VII (Cultura, scienza e istruzione)**

---

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 12

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.35 alle 15.40.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04851 Fornaro: Sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza Covid .....	14
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	34
5-04852 Sisto e Vietina: Sulle modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli comunali, delle giunte e delle commissioni a seguito delle disposizioni contenute nel DPCM 24 ottobre 2020	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	36
5-04853 Iezzi ed altri: Sull'utilizzo come luogo di culto islamico e come scuola araba di un locale sito nello stabile di via Ricciarelli 43 a Milano .....	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	37
5-04854 Ceccanti ed altri: Sull'infiltrazione della criminalità organizzata, di frange di ultras e di gruppi di estrema destra nelle manifestazioni di protesta contro le misure di prevenzione della pandemia da Sars-Cov-2 .....	17
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	38
5-04855 Marco Di Maio: Sul mantenimento dei distaccamenti di polizia stradale di Rocca San Casciano nella provincia di Forlì-Cesena e di Lugo di Romagna nella provincia di Ravenna	18
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	40
5-04856 Prisco ed altri: Sulle misure per tutelare il personale delle Forze di polizia da aggressioni in occasione del servizio prestato presso centri di accoglienza o istituti penitenziari .....	19
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	41

##### RISOLUZIONI:

7-00534 Elisa Tripodi: Iniziative per modificare la disciplina che attribuisce le funzioni prefettizie nella Regione Valle d'Aosta al Presidente della Regione ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	20
--	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Emendamenti testo unificato C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	21
Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. C. 2332 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i> .....	43

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati. C. 1766 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. Esame C. 1813, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	28
ALLEGATO 9 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il viceministro dell'Interno Vito Claudio Crimi.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-04851 Fornaro: Sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza Covid.**

Federico FORNARO (LEU) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando come da tempo le cronache segnalino la presenza di gruppi dell'estrema destra e neofascisti in scontri e violenze. Il 23 ottobre 2020, uno di questi, Forza Nuova, ha rivendicato la sua presenza in azioni vandaliche e di intimidazione verso i giornalisti a Napoli e Roma. Al riguardo osserva come i movimenti di estrema destra si organizzano sul *web*, in particolare sui *social*, per infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi Covid. Al riguardo rileva che su Telegram è presente la « Rete dei patrioti », movimento di estrema destra che raggruppa diversi movimenti e circoli locali, ispirati al neofascismo, razzismo e nazionalismo, al quale hanno aderito ventinove sigle, presenti in Lombardia, Veneto,

Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Il loro manifesto è diviso in otto punti: dalla creazione dello « Stato nuovo », fino alle « Forze armate, baluardo della Patria e dell'interesse nazionale ».

A Roma l'estrema destra sta tentando di porsi a capo del movimento *no-mask*. Durante il *lockdown* una decina di militanti di Forza nuova hanno cercato di forzare il divieto di movimento, presentandosi a piazza Santa Maria Maggiore, dove sono stati fermati dalla Digos. Negli ultimi mesi i movimenti dell'estrema destra e del neofascismo sono stati presenti alle manifestazioni organizzate dai gruppi contrari alle misure di contenimento della pandemia. Considera pertanto evidente una strategia di questi movimenti per alimentare la tensione sociale e favorire atti di violenza e vandalismo oltre a infrangere le norme in atto per il contenimento della pandemia.

In proposito ricorda che in passato è stato possibile pervenire allo scioglimento di organizzazioni che a parere dell'interrogante presentano analogie con i movimenti in questione, come Ordine nuovo (nel 1973) e Avanguardia Nazionale (nel 1976).

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative la Ministra interrogata intenda adottare per quanto di competenza, per monitorare con la massima attenzione e prevenire le azioni di questi gruppi le cui azioni e ideologia li pongono al di fuori dei principi costituzionali.

Il Viceministro Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico FORNARO (LEU), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la

risposta, che giudica puntuale, fa notare che l'interrogazione – la quale non intende certamente mettere in discussione la libertà di manifestare il proprio dissenso, che giudica assolutamente legittima e da salvaguardare – mira a segnalare una preoccupante evoluzione nell'azione di certi gruppi dell'estrema destra, che sembra ispirata da una logica che ricorda esperienze del passato, essendo mirata all'elaborazione di una strategia eversiva contro lo Stato. Ritiene emblematiche, da questo punto di vista, alcune affermazioni pubbliche rese dal segretario di Forza Nuova, che sembrano evocare una vera e propria dichiarazione di guerra contro lo Stato.

Ritiene importante, dunque, tornare a sollecitare il Governo a monitorare con attenzione la situazione e a valutare se non vi siano le condizioni per giungere allo scioglimento di certe organizzazioni di tipo eversivo, così come avvenne nei confronti di Ordine nuovo nel 1973 e di Avanguardia Nazionale nel 1976, che presentavano analogie con le organizzazioni richiamate nell'interrogazione.

**5-04852 Sisto e Vietina: Sulle modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli comunali, delle giunte e delle commissioni a seguito delle disposizioni contenute nel DPCM 24 ottobre 2020.**

Simona VIETINA (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, osservando che nel DPCM del 24 ottobre 2020, recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza COVID-19, tra le varie misure intraprese, l'articolo 1 comma 9, lettera o), stabilisce che « nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza ».

Rileva come sul punto, stante l'assenza di linee guida e di chiarimenti in merito, si stia generando una notevole confusione nelle amministrazioni comunali circa le modalità di svolgimento dei consigli comunali, delle giunte e delle commissioni. Al riguardo ricorda il decreto-legge n. 18 del

2020, all'articolo 73, comma 1, prevede che i consigli comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, [...] purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.

Rileva come il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con parere dell'11 giugno 2020 ha precisato che « se è vero che il legislatore non ha imposto alcun obbligo ai consigli comunali di riunirsi in modalità da remoto, è altresì vero che è data la facoltà ad essi di decidere se riunirsi in tale modalità per tutta la durata dell'emergenza pandemica. Pertanto, spetta all'autonomia dei consigli stessi decidere in ordine alla opportunità di tornare a riunirsi in presenza prima della cessazione dello stato di emergenza e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale previsto dalle normative emergenziali attualmente vigenti ».

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato, in considerazione di quanto riportato in premessa, non intenda fornire gli opportuni chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento dei consigli comunali, delle giunte e delle commissioni.

Il Viceministro Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona VIETINA (FI) prende atto con soddisfazione come il Governo non ritenga che nell'espressione « riunioni delle pubbliche amministrazioni » rientrino quelle degli organi collegiali di governo degli enti locali, dal momento che sarebbe stato inconcepibile imporre in tal caso l'obbligo di riunione a distanza per organi democratici, per consentire le sedute dei quali, a suo avviso, occorre semplicemente incrementare le condizioni di sicurezza.

Reputa, in ogni caso, che le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo – a proposito della possibilità di far svol-

gere certi riunioni in presenza, nel rispetto delle regole di distanziamento – debbano stimolare una seria riflessione circa certe scelte assunte di recente dall'Esecutivo in carica nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica. Considera infatti paradossale che si consenta di lavorare in presenza solo in alcuni casi e non in altri, ricordando, ad esempio, che si è imposta la chiusura di certi esercizi pubblici operanti in alcuni settori, determinando un grave danno ad aziende che avevano fatto il possibile per adeguare le proprie strutture ai protocolli previsti per l'emergenza sanitaria.

Si chiede, peraltro, chi ristorerà tali imprese, incluse quelle ancora aperte, sulle quali ritiene ricadranno inevitabilmente le conseguenze di certe decisioni. Sarebbe stato invece necessario, a suo avviso, implementare certe misure di sicurezza, ad esempio velocizzando il tracciamento dei contagi ed aumentando i controlli sanitari, piuttosto che imporre chiusure che si ripercuoteranno negativamente su lavoratori e imprese.

**5-04853 Iezzi ed altri: Sull'utilizzo come luogo di culto islamico e come scuola araba di un locale sito nello stabile di via Ricciarelli 43 a Milano.**

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra la sua interrogazione, osservando come presso lo stabile sito in via Ricciarelli n. 43 a Milano, ormai da alcuni mesi, un locale che si trova nel piano seminterrato del fabbricato, venga utilizzato da persone estranee al condominio come « scuola araba » e « luogo di culto islamico ».

Come riferito dettagliatamente in uno dei tanti esposti dei condomini, inviati, tra gli altri, anche al Prefetto di Milano, alla fine del mese di giugno 2020, da un giorno all'altro, gli stessi hanno cominciato a notare nel locale seminterrato persone estranee allo stabile che comunicavano tra loro in lingua araba, intenti a sistemare il locale seminterrato con la posa di tappeti, i quali riferivano dell'intento di aprire al suo interno una « scuola araba per bambini » e dell'avvenuta locazione del locale a tale scopo. Qualche giorno dopo, nonostante i

richiami dell'amministrazione sul mancato rispetto del regolamento condominiale, venne dato inizio ad attività all'interno del locale e da allora è cominciato il via vai continuo di estranei, sia adulti sia bambini, tutti i giorni e ad ogni ora, mentre in serata con l'uso di tendaggi a limitazione della vista si sentono ancora oggi distintamente cori in lingua araba e capita di intravedere raggruppamenti consistenti di uomini in preghiera. Secondo la normativa in vigore il locale in questione non ha infatti i requisiti per essere adibito a « scuola » o « luogo di culto » ed anzi, in quanto locale seminterrato, è fatto espressamente divieto di destinarlo a tali usi.

Sotto il profilo della sicurezza considera evidente che l'ingresso e la circolazione incessante di estranei nel cortile condominiale ad ogni ora del giorno e della notte espone i condomini residenti a rischi per la propria incolumità e per la propria salute, stante i continui assembramenti all'interno e nelle immediate vicinanze del locale, in palese contrasto con le disposizioni dettate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nonostante le numerose segnalazioni al riguardo, tuttavia ancora oggi viene consentito l'uso di tale locale a luogo di culto e scuola islamica, in palese contrasto con la normativa vigente.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative abbia già avviato o intenda assumere il Ministro interrogato nell'immediato, per quanto di competenza, al fine di risolvere la situazione venutasi a creare all'interno dello stabile di via Ricciarelli a Milano, con particolare riguardo al ripristino dello stato dei luoghi e al rispetto della normativa vigente, nonché per verificare se sussistano collegamenti con organizzazioni di estremismo e integralismo islamico.

Il Viceministro Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel replicare, pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita, fa notare che permangono dubbi forti circa la

situazione di sicurezza e legalità dello stabile indicato nell'interrogazione, facendo pensare che sussistano ancora rischi per gli abitanti di quei luoghi. Fa notare infatti che non è stata fornita alcuna risposta certa il rispetto delle norme da parte dell'associazione operante in quell'edificio, essendo peraltro ancora al vaglio delle autorità la sussistenza dei relativi permessi in relazione alla destinazione d'utilizzo di quel locale seminterrato, che risulta attualmente adibito a « scuola » o « luogo di culto » – peraltro frequentato anche da bambini – in violazione delle normative vigenti.

Dopo aver rilevato altresì che rimane incertezza circa la presenza di eventuali collegamenti con organizzazioni di estremismo e integralismo islamico, ritiene inammissibile che certi soggetti dediti all'insegnamento del Corano possano operare in simili condizioni, soprattutto in un periodo storico come quello attuale, caratterizzato dall'emergenza sanitaria.

Auspica, dunque, che oltre ai controlli, si proceda a un intervento diretto delle autorità e delle forze dell'ordine, ricordando, peraltro, che delle scuole coraniche Milano non conserva un buon ricordo, alla luce di esperienze passate che condussero a serie problematiche di sicurezza.

**5-04854 Ceccanti ed altri: Sull'infiltrazione della criminalità organizzata, di frange di ultras e di gruppi di estrema destra nelle manifestazioni di protesta contro le misure di prevenzione della pandemia da Sars-Cov-2.**

Carmelo MICELI (PD), in qualità di co-firmatario, illustra l'interrogazione in titolo, facendo notare come le misure restrittive adottate con l'obiettivo di contenere la curva di aumento dei contagi da Sars-Cov-2, il cui andamento è molto preoccupante in Italia e in tutti i Paesi europei, stiano provocando ovunque difficili conseguenze di ordine economico e sociale. Osserva peraltro come nel nostro Paese tali misure sono sempre state accompagnate da provvedimenti di sostegno e, anche per quanto riguarda l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, il Governo garantirà, ai set-

tori colpiti, aiuti diretti e immediati sui conti correnti. Rileva, tuttavia, come sia evidente e comprensibile la sofferenza di chi deve chiudere la propria attività, di chi ha paura per il proprio lavoro, di chi non riesce più ad arrivare alla fine del mese e ha il diritto a rappresentare pacificamente il proprio dissenso.

Contestualmente all'annuncio delle nuove misure, si sono svolte in varie piazze d'Italia, a cominciare da Napoli, ma anche in altre città, da Torino a Roma, Salerno e Catania, manifestazioni che spesso sono sfociate nella violenza. Già nell'ultimo rapporto semestrale della Direzione investigativa antimafia era stato del resto evidenziato che « le organizzazioni criminali hanno tutto l'interesse a fomentare episodi di intolleranza urbana, strumentalizzando la situazione di disagio economico per trasformarla in protesta sociale, specie al Sud. Parallelamente, le organizzazioni si stanno proponendo come *welfare* alternativo a quello statale, offrendo generi di prima necessità e sussidi di carattere economico ».

Osserva come, nel corso delle varie manifestazioni sfociate in violenza, parrebbe che le bande che hanno attaccato le forze dell'ordine siano riconducibili a gruppi infiltrati che fanno capo ad organizzazioni criminali o a frange estremiste di ultras e di gruppi politici dell'estrema destra, con la volontà di cavalcare e sfruttare, anche in modo organizzato, tali legittime manifestazioni di protesta, da parte di gruppi che invitano a violare le leggi e a sovvertire lo Stato di diritto. Sottolinea in merito come lo Stato debba impedire il caos e difendere il diritto di chi vuole manifestare in piazza pacificamente senza infiltrazioni da parte di chi vuole strumentalmente cavalcare la disperazione con scopi eversivi.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Ministro interrogato elementi conoscitivi circa gli scontri avvenuti nelle piazze all'indomani dell'adozione delle misure restrittive e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, affinché le legittime manifestazioni di dissenso non diventino ostaggio della criminalità organizzata, di frange di ultras e gruppi di estrema

destra finalizzati a far degenerare l'emergenza sociale in un problema di ordine e sicurezza pubblica.

Il Viceministro Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmelo MICELI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara rassicurato dalla sua risposta, che testimonia la massima attenzione del Governo rispetto ai fenomeni descritti nell'interrogazione in titolo.

Nel ritenere che il diritto di manifestare il proprio pensiero sia sacro, fa notare come, proprio a difesa di coloro che legittimamente e in forme democratiche esprimono il proprio dissenso, occorre evitare che tali manifestazioni siano oggetto di strumentalizzazione da parte di organizzazioni criminali, che ambiscono a sostituirsi allo Stato nell'erogazione di certe prestazioni. Dopo aver osservato che tale scenario è stato prospettato anche nella recente relazione semestrale elaborata dalla Direzione investigativa antimafia, manifesta la sua preoccupazione che il disagio sociale venga utilizzato strumentalmente da male intenzionati, ricordando ad esempio, anche certi episodi verificatisi a Palermo, dove alcuni gruppi avevano progettato di compiere veri e propri assalti, fortunatamente sventati, ai danni di taluni ipermercati.

Si dichiara comunque convinto che l'impegno profuso dalle forze dell'ordine, anche in chiave preventiva, nonché l'azione del Governo riusciranno ad imporre la prevalenza dello Stato sulle organizzazioni criminali, assicurando adeguate risposte alla collettività.

**5-04855 Marco Di Maio: Sul mantenimento dei distaccamenti di polizia stradale di Rocca San Casciano nella provincia di Forlì-Cesena e di Lugo di Romagna nella provincia di Ravenna.**

Marco DI MAIO (IV) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando come, a seguito della presentazione del « Piano di razionalizzazione della specialità » e secondo notizie di stampa, risulta che i distaccamenti

di polizia stradale di Rocca San Casciano e Lugo sarebbero prossimi alla chiusura. Tale decisione sarebbe apparentemente motivata, nel caso di Lugo, dal fatto che il distaccamento risulterebbe ubicato « in aree in cui la viabilità non riveste più interesse strategico per la Polizia Stradale ».

Rileva tuttavia come il distaccamento di Rocca San Casciano sia collocato in un'importante arteria come la strada statale 67 che collega la Romagna con Firenze, tratto stradale nel quale i dati sull'incidentalità non sono da sottovalutare e la soppressione di tale reparto sarebbe un grave danno per la prevenzione e la sicurezza stradale in tutta la Vallata del Montone. Ricorda che già nel 2016 era stata proposta la chiusura del distaccamento, in quanto era necessario trovare una nuova sede per il reparto, ma che il comune di Rocca San Casciano, per risolvere il problema, ha ristrutturato e concesso un immobile di sua proprietà in comodato gratuito per l'allocatione del distaccamento della polizia statale; conseguentemente nel giugno del 2019 il reparto si è trasferito in tali locali, senza alcun per il Ministero dell'interno.

Segnala quindi come il 19 febbraio 2020 la Camera abbia approvato all'unanimità degli ordini del giorno che impegnano il Governo a valutare l'opportunità di differire l'adozione definitiva del già citato piano di riorganizzazione. Successivamente, il 4 marzo 2020 il Ministero dell'interno, rispondendo a un'interrogazione in Commissione in materia a sua firma, ha assicurato che starebbe valutando di continuare a mantenere, nei presidi sopra indicati, un'operatività che consenta alle questure competenti per territorio di poter disporre di un punto di riferimento ove raccogliere le istanze in materia di polizia amministrativa e di immigrazione. Evidenzia quindi come durante l'emergenza pandemica, entrambi i presidi citati abbiano svolto una fondamentale funzione di riferimento per tantissimi cittadini e pertanto si ritiene che debbano mantenere lo stato di distaccamento. Fa notare infatti come la chiusura di tali presidi rappresenterebbe un ulteriore indebolimento per un territorio che, ad oggi, resiste a fatica contro problema-

tiche di varia natura, rammentando che a difesa dei presidi si sono espressi in maniera unitaria e trasversale tutte le forze politiche e istituzionali del territorio interessato.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato intenda mantenere i presidi di polizia stradale di Rocca San Casciano e quello di Lugo di Romagna – che considera punti di riferimento imprescindibili in quelle aree – per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico dei territori interessati.

Il Viceministro Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco DI MAIO (IV), replicando, sollecita nuovamente il Governo a prendere seriamente in considerazione la scelta di mantenere i distaccamenti di polizia stradale di Rocca San Casciano e Lugo, che ritiene svolgano una funzione essenziale a favore dei cittadini e delle imprese, soprattutto in un periodo di emergenza come quello attuale.

Giudica dunque importante, anche dal punto di vista psicologico, non dare la percezione che si intenda sguarnire un territorio, chiudendo presidi indispensabili, soprattutto per quelle località più piccole lontane dai centri urbani, nei quali le forze dell'ordine sono chiamate allo svolgimento di compiti che spesso fuoriescono dalla loro missione ordinaria.

**5-04856 Prisco ed altri: Sulle misure per tutelare il personale delle Forze di polizia da aggressioni in occasione del servizio prestato presso centri di accoglienza o istituti penitenziari.**

Emanuele PRISCO (FDI), anche ricollegandosi al contenuto di altre interrogazioni svolte nella seduta odierna, fa presente, anzitutto, come il suo gruppo condanni ogni forma di violenza messa in atto da formazioni parapolitiche o presunte tali, a prescindere dal loro colore politico, esprimendo inoltre piena solidarietà alle forze dell'ordine per le aggressioni di recente subite.

Illustra, quindi, la sua interrogazione, rilevando come nelle ultime settimane giungano notizie di aggressioni a poliziotti nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, a Crotona, dove, tra l'altro, è da registrarsi una carenza di organica imbarazzante, in quanto un solo poliziotto deve vigilare su oltre 80 migranti presenti nella struttura e la scorsa settimana il poliziotto di turno è stato travolto e ferito dalla fuga di massa organizzata dagli immigrati. Osserva che la stessa cosa è avvenuta nel centro di Siculiana, in provincia di Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in ospedale a seguito di una rissa tra migranti tunisini e il loro contestuale tentativo di fuga.

Considera altresì preoccupante la situazione nelle carceri, dove gli immigrati detenuti creano gli stessi problemi, che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti per sovraffollamento e carenza di organico addetto al controllo, con continue aggressioni perpetrate a danno degli agenti di polizia penitenziaria.

Sottolinea quindi come sia necessario proteggere gli agenti di pubblica sicurezza e di polizia penitenziaria, messi in pericolo da un'immigrazione senza controllo ancora più inaccettabile per l'emergenza Covid-19, e fare in modo che possano fronteggiare le aggressioni attraverso efficienti dotazioni. Ritiene, inoltre, sia utile prendere consapevolezza della necessità di impiegare più risorse per il comparto e più personale, adeguandoli al numero sempre crescente dei migranti ammassati nelle strutture.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative il Governo intenda intraprendere per tutelare gli agenti, consentendo loro di svolgere il loro lavoro in sicurezza e mediante il potenziamento delle dotazioni strumentali e regole d'ingaggio più efficaci.

Il Viceministro Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emanuele PRISCO (FDI) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, osservando come,

a parte le buone intenzioni dichiarate anche in quest'occasione, permangono gravi preoccupazioni rispetto alla situazione complessiva in cui sono costrette a operare le forze dell'ordine.

Sarebbero invece necessarie risposte chiare e precise, riguardanti, ad esempio, un piano di potenziamento degli organici o lo sblocco della sperimentazione degli strumenti di autodifesa, tra i quali richiama il *Taser*, che risulta ancora inutilizzato. Fa notare altresì che sarebbe indispensabile l'avvio di una negoziazione per la modifica di alcune convenzioni internazionali, nella prospettiva di facilitare, attraverso l'erogazione di aiuti economici, il rimpatrio nel Paese d'origine di taluni soggetti detenuti e già condannati, in armonia con gli impegni assunti in una risoluzione recentemente approvata dalla Commissione Affari esteri.

Rileva, in conclusione, come le forze dell'ordine si aspettino ben altre risposte, che appaiono allo stato molto lontane, considerata l'inerzia del Governo su tali aspetti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il viceministro dell'Interno Vito Claudio Crimi.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**7-00534 Elisa Tripodi: Iniziative per modificare la disciplina che attribuisce le funzioni prefettizie nella Regione Valle d'Aosta al Presidente della Regione.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata il 27 ottobre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione la presentatrice dell'atto di indirizzo ne aveva illustrato il contenuto.

Il Viceministro Vito Claudio CRIMI esprime l'orientamento favorevole del Governo sul dispositivo della risoluzione in oggetto.

Emanuele PRISCO (FDI) esprime talune perplessità sulla risoluzione in titolo, ritenendo che essa proponga una soluzione approssimativa ad una problematica che, apparendo complessa e delicata, richiederebbe, piuttosto, una visione più organica e di sistema. Si augura, in ogni caso, che le soluzioni che saranno individuate, sulla scia di tale atto d'indirizzo, siano considerate di natura eccezionale e non producano effetti di carattere generale, dal momento che, altrimenti, si rischierebbe di incidere strutturalmente su funzioni che fanno capo a organi di diverso livello istituzionale.

Elisa TRIPODI (M5S) si dichiara perplessa rispetto a talune considerazioni svolte dal deputato Prisco, non comprendendone peraltro appieno la portata.

Precisa che con la risoluzione in discussione si intende semplicemente avviare un percorso di interlocuzione con la regione Valle d'Aosta, nel pieno rispetto della sua autonomia, alla luce dell'evidente sovrapposizione di ruoli derivante dall'attribuzione di diverse funzioni ad un'unica figura di vertice della regione, che potrebbe, a suo avviso, esporre a rischi di sicurezza gli stessi cittadini di quei territori. Ringraziando il Governo per la valutazione positiva espressa sull'atto di indirizzo, ritiene dunque sia opportuno iniziare a ragionare, d'intesa con l'amministrazione regionale, circa l'individuazione di possibili soluzioni che portino ad un'adeguata separazione di ruoli rispetto all'esercizio di certe funzioni pubbliche.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla risoluzione in discussione, facendo notare come essa rischi di incidere negativamente

sull'autonomia di una Regione a statuto speciale, intaccando le funzioni di organi di vertice. Rivolgendosi, in particolare, al gruppo del Partito democratico, invita i suoi componenti a riflettere seriamente sulle conseguenze che tale atto d'indirizzo potrebbe produrre, ricordando come lo stesso Partito democratico abbia sostenuto le istanze delle forze autonomiste di quei territori, che, a suo avviso, rischiano di essere messe in discussione seriamente dal contenuto di tale risoluzione.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che l'opposizione stia drammatizzando eccessivamente il contenuto dell'atto di indirizzo, dal momento che la risoluzione, prescindendo dal caso concreto e al di fuori di qualsiasi visione politica di parte, pone una problematica generale, che, richiamando la concentrazione di più funzioni in un'unica figura di vertice di un ente locale, suggerisce di porre rimedio a quella che appare una evidente sovrapposizione di ruoli istituzionali.

Evidenzia, peraltro, come l'atto d'indirizzo non imponga alcunché, proponendo piuttosto di avviare un percorso di confronto tra Stato e regione, mirato all'individuazione di soluzioni condivise, in un ambito pattizio che si confà pienamente all'autonomia riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta.

La Commissione approva la risoluzione in titolo.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al**

**genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.**

**Emendamenti testo unificato C. 107 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti.

Fausto RACITI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C.107-569-868-2171-2255-A, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta del relatore.

**Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.**

**C. 2332 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Baldino, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2332, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai

sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.

Per quanto riguarda il contenuto degli emendamenti di cui si propone la ratifica – rispetto ai quali relazione illustrativa del disegno di legge peraltro constata con realismo la problematicità dell'applicazione concreta degli emendamenti oggetto di esame – segnala come esso consista nella ratifica da parte dell'Italia di modifiche allo Statuto della Corte penale internazionale incentrate soprattutto sulla definizione del crimine di aggressione.

Ricorda al riguardo come sin dalla definizione dello Statuto della Corte, nella Conferenza di Roma del 1998, il dibattito sulla non immediata applicabilità delle sanzioni contro il crimine di aggressione sia stato centrale, evidenziando l'estrema delicatezza politica della questione. L'assise di Kampala del 2010 pose fine sul piano giuridico a quell'insufficienza, mettendo a punto emendamenti concernenti tanto la definizione esaustiva del crimine di aggressione quanto le condizioni di operatività della Corte nel perseguimento di esso.

Ricorda altresì che la Corte penale internazionale è un tribunale chiamato a giudicare i responsabili di crimini particolarmente efferati, che riguardano la Comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.

La Corte è dotata di un proprio Statuto, stipulato a Roma il 17 luglio del 1998, che definisce in dettaglio la giurisdizione e il funzionamento di questo tribunale. In particolare, lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale; esso individua i principi posti alla base dell'attività giurisdizionale in materia e disciplina le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato nonché il ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte.

Lo Statuto, entrato in vigore il 1° luglio 2002, inserisce il genocidio (articolo 6), i crimini contro l'umanità (articolo 7) ed i crimini di guerra (articolo 8) nella compe-

tenza della CPI. La CPI è la prima giurisdizione penale sovranazionale indipendente, permanente e con competenza non retroattiva. A differenza dei due tribunali ad hoc istituiti negli anni Novanta (per la ex-Jugoslavia e per il Ruanda), la Corte non è un organo delle Nazioni Unite, ma un soggetto autonomo, dotato di una propria personalità giuridica internazionale.

La Corte è composta da 18 giudici, scelti tra persone in possesso dei requisiti di nomina ai più alti uffici giudiziari nei paesi di provenienza

L'Assemblea degli Stati parti è composta da un rappresentante per ciascun Paese membro e, oltre al potere di eleggere giudici e Procuratore, ha importanti compiti nell'amministrazione e nella gestione finanziaria della struttura. Essa ha poi anche un'importante funzione nel procedimento di revisione dello Statuto, perché può approvare modifiche da sottoporre poi alla ratifica degli Stati membri.

L'Italia ha ratificato l'atto costitutivo di questa nuova giurisdizione internazionale ai sensi della legge n. 232 del luglio 1999 (attualmente lo Statuto è stato ratificato da 123 Stati), mentre le norme di adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni recate dallo Statuto – in assenza delle quali era impossibile cooperare con la Corte, ad esempio consegnandole i presunti responsabili di gravi crimini internazionali che in Italia avessero cercato rifugio – sono state adottate con la legge n. 237 del 2012.

La legge n. 115 del 2016, ha provveduto a modificare l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, onde recepire la definizione di essi risultante dallo Statuto della CPI.

Il primo emendamento di cui si propone la ratifica, adottato a Kampala, in Uganda, il 10 giugno 2010, consiste nell'aggiunta di tre fattispecie alla lettera e) del paragrafo 2 dell'articolo 8 dello Statuto, il quale concerne i crimini di guerra e stabilisce al paragrafo 1, la competenza della CPI a giudicare in materia, specialmente quando essi siano stati commessi all'interno di un piano o di un disegno politico, ovvero nel-

l'ambito di una serie di crimini analoghi perpetrati su larga scala.

Il predetto emendamento prevede l'inserimento, alla lettera *e*) del paragrafo 2 dell'articolo 8, di tre ulteriori comportamenti che costituiscono gravi violazioni del diritto dei conflitti armati non internazionali: si tratta:

(xiii) dell'impiego di veleni o di armi contenenti veleni;

dell'impiego (xiv) di gas asfissianti o velenosi, come anche di tutti i liquidi, materiali o dispositivi ad effetto analogo;

dell'impiego (xv) di pallottole capaci di espandersi o appiattirsi nel corpo umano, come ad esempio pallottole non completamente rivestite o recanti incisioni.

Allo stato attuale, l'emendamento è stato ratificato da 38 Stati membri della CPI ed è entrato in vigore il 26 settembre 2012.

L'altro emendamento di cui si propone la ratifica, adottato nel 2010 a Kampala, prevede, al punto 1, l'abrogazione del paragrafo 2 dell'articolo 5 dello Statuto, il quale enumera i crimini di competenza della Corte Penale Internazionale, tra i quali il crimine di aggressione: in relazione a quest'ultimo il paragrafo 2, oggetto di abrogazione prevede, che la Corte avrebbe esercitato il proprio potere giurisdizionale successivamente alla definizione del crimine di aggressione, e solo allora avrebbe anche stabilito le condizioni per l'esercizio del proprio potere giurisdizionale, il tutto in conformità con le disposizioni al riguardo della Carta dell'ONU.

La *ratio* dell'abrogazione del paragrafo 2 sembra dunque correlata al carattere transitorio di esso, tanto più nel momento in cui il predetto emendamento, al punto 2, introduce inoltre nello Statuto della Corte un nuovo articolo 8-*bis*, dedicato proprio alla definizione del crimine di aggressione. Allo stato attuale 39 Stati hanno provveduto alla ratifica di tale emendamento.

Il nuovo articolo 8-*bis* definisce, al comma 1, il crimine di aggressione quale pianificazione, preparazione, inizio o ese-

cuzione di un atto di aggressione di uno Stato ad un altro, che per le sue proporzioni e gravità costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite: nella definizione del crimine di aggressione rientra il fatto che esso sia perpetrato da persone al vertice dello Stato che aggredisce, in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di detto Stato.

Il comma 2 del nuovo articolo 8-*bis* precisa ulteriormente la definizione del crimine di aggressione di cui al comma 1, definendo atto di aggressione l'atto che implica l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, ovvero l'uso della forza armata in ogni altro modo che contraddica la Carta delle Nazioni Unite.

In accordo con la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 3314 del 14 dicembre 1974, il comma 2 qualifica poi come atti di aggressione, vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra, una serie di comportamenti di seguito enumerati:

l'invasione da parte delle Forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato, ovvero qualsiasi tipo di occupazione militare, ancorché temporanea, che risulti da tale invasione, oppure qualsiasi annessione con la forza del territorio dell'altro Stato o di parti di esso;

il bombardamento o comunque l'uso di qualsiasi tipo di arma da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;

il blocco navale dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;

un attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio, il mare territoriale o le forze aeree o navali di un altro Stato;

l'utilizzo delle forze armate di uno Stato, che si trovino nel territorio di un altro Stato con l'accordo di esso, in violazione delle condizioni previste dall'ac-

cordo, ovvero qualunque estensione della loro presenza in tale territorio oltre la scadenza prevista nell'accordo;

il comportamento di uno Stato che consenta a che il proprio territorio sia usato da un altro Stato per perpetrare un atto di aggressione contro uno Stato terzo;

l'invio da parte di uno Stato – o comunque con il suo sostanziale coinvolgimento – di bande armate, truppe irregolari o mercenari che pongano in essere atti di forza armata nei confronti di un altro Stato tali, per la loro gravità, da ricadere nelle categorie in precedenza menzionate.

Il punto 3 dell'emendamento inserisce altresì, dopo l'articolo 15 dello Statuto – dedicato ai poteri e all'attività del Procuratore della Corte Penale Internazionale – un nuovo articolo 15-*bis*, concernente l'esercizio della giurisdizione in ordine al crimine di aggressione, sotto le specie della segnalazione da parte di uno Stato ovvero di propria iniziativa. L'emendamento entra in vigore solo per gli Stati parte che l'hanno ratificato (al momento 39).

Il nuovo articolo 15-*bis*, al comma 1, prevede che la Corte possa esercitare la giurisdizione sui crimini di aggressione su segnalazione di uno Stato parte al Procuratore di una situazione nella quale appare la possibilità che uno o più di tali reati siano stati commessi; ovvero su iniziativa dello stesso Procuratore, in seguito a proprie indagini su uno o più di tali crimini.

Il comma 2 del nuovo articolo 15-*bis* stabilisce che condizione limitativa della procedibilità per la Corte penale nei confronti di crimini di aggressione è che questi siano stati commessi non prima di un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti del 2010 da parte di trenta Stati parti.

Il comma 3 fissa poi un'ulteriore condizione limitativa all'esercizio della giurisdizione della Corte sui crimini di aggressione, ovvero la soggezione della Corte ad una decisione da adottare dopo il 1° gennaio 2017 da una maggioranza di Stati parti dello Statuto della CPI, maggioranza

identica a quella richiesta per l'adozione di emendamenti allo Statuto medesimo.

Il comma 4 prevede che la Corte possa esercitare la giurisdizione su un crimine di aggressione scaturito da un atto di aggressione commesso da uno degli Stati Parti dello Statuto della CPI, a meno che quello Stato non abbia preventivamente dichiarato di non accettare tale giurisdizione della Corte. Tale dichiarazione, peraltro, potrà essere ritirata in ogni momento.

Per quanto invece concerne uno Stato che non sia parte dello Statuto della CPI, il comma 5 stabilisce che la giurisdizione della Corte non potrà essere esercitata, in ordine a crimini di aggressione, qualora commessi da cittadini di quello Stato o sul suo territorio.

I commi da 6 a 8 riguardano i rapporti tra l'attività giurisdizionale della Corte e del Procuratore e le determinazioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. In particolare il comma 6, laddove il Procuratore ritenga esservi un ragionevole fondamento per iniziare un'investigazione in ordine a crimini di aggressione, procederà anzitutto ad accertare se il Consiglio di sicurezza non abbia adottato una decisione su un atto di aggressione commesso dallo Stato interessato. In questo contesto, il Procuratore comunicherà al Segretario generale dell'ONU in merito alla situazione innanzi alla Corte, compresi informazioni e documenti pertinenti. In base al comma 7, accertata l'esistenza di una decisione in materia del Consiglio di sicurezza, il Procuratore potrà procedere con l'investigazione su un crimine di aggressione. Peraltro, ai sensi del comma 8 se non risulta che tale decisione sia stata adottata nei sei mesi dopo la comunicazione al Segretario generale dell'ONU, il Procuratore potrà procedere con l'investigazione, purché vi sia l'autorizzazione della Sezione preliminare e purché il Consiglio di sicurezza non abbia deciso diversamente.

Il comma 9 salvaguarda i risultati investigativi della Corte Penale Internazionale nei confronti di un atto di aggressione la cui individuazione sia stata operata da un organo esterno alla Corte stessa.

D'altra parte il comma 10 del nuovo articolo 15-*bis* non pregiudica quanto previsto sull'esercizio della giurisdizione in ordine alle altre categorie di crimini di cui all'articolo 5 dello Statuto.

Il punto 4 dell'emendamento introduce nel testo dello Statuto un nuovo articolo 15-*ter*, in ordine all'esercizio della giurisdizione sui crimini di aggressione nei rapporti con il Consiglio di sicurezza dell'ONU.

In base al comma 1 del nuovo articolo 15-*ter*, la Corte può esercitare la giurisdizione sui crimini di aggressione conformemente all'articolo 13, paragrafo b) dello Statuto, ove si prevede che « il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi ».

In base al comma 2 la Corte può esercitare la giurisdizione, in questo ambito, solo riguardo ai crimini di aggressione commessi non prima di un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti del 2010 da parte di 30 Stati Parti.

Inoltre, ai sensi del comma 3, la Corte eserciterà la giurisdizione sui crimini di aggressione subordinatamente a una decisione da adottare dopo il 1° gennaio 2017 da una maggioranza di Stati Parti identica a quella prevista per l'adozione di emendamenti allo Statuto. Anche in questo caso vengono salvaguardati i risultati investigativi della Corte Penale Internazionale nei confronti di un atto di aggressione la cui individuazione sia stata operata da un organo esterno alla Corte stessa; nonché quanto previsto sull'esercizio della giurisdizione in ordine alle altre categorie di crimini di cui all'articolo 5 dello Statuto.

Il punto 5 dell'emendamento inserisce un nuovo paragrafo 3-*bis* nell'articolo 25 dello Statuto, concernente la responsabilità penale individuale: in particolare, il paragrafo 3 stabilisce le fattispecie in base alle quali una persona risulta responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte. A tali fattispecie il nuovo paragrafo 3-*bis* aggiunge l'applicabilità dell'articolo 25, per quanto concerne gli specifici crimini di aggressione, esclusivamente

a persone che si trovino in posizioni tali da esercitare un effettivo controllo o un'effettiva direzione politica o militare nello Stato interessato.

Il punto 6 dell'emendamento sostituisce la prima frase del paragrafo 1 dell'articolo 9 dello Statuto, il quale riguarda la funzione e le modifiche degli elementi costitutivi dei crimini: la sostituzione della prima frase prende atto dell'inserzione del nuovo articolo 8-*bis* nello Statuto.

Il punto 7 dell'emendamento sostituisce la parte iniziale del paragrafo 3 dell'articolo 20, il quale contiene la clausola *ne bis in idem* con riferimento ai giudicati della Corte Penale Internazionale: anche in questo caso la sostituzione mira a recepire l'inserzione del nuovo articolo 8-*bis* nello Statuto della CPI.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 3 articoli, l'articolo 1 autorizza la ratifica degli emendamenti allo Statuto istitutivo della CPI adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010, l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione relativo a tali emendamenti, conformemente all'articolo 121 dello Statuto della CPI, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati.**

**C. 1766 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1766, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, segnala anzitutto come la Convenzione di cui si propone la ratifica sostituisca la precedente Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 2 ottobre 1992 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 596 del 1996), al fine di ammodernarla e adattarla alle nuove tecnologie e ai cambiamenti avvenuti nel settore cinematografico europeo e internazionale e di definire una cornice normativa che regoli le coproduzioni che coinvolgono almeno tre Stati diversi, garantendo a ciascuno di beneficiare degli aiuti economici e degli eventuali sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale. La Convenzione, ratificata da 19 Stati membri aderenti al Consiglio d'Europa, è entrata in vigore il 1° ottobre 2017.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione, essa è costituita da un breve preambolo, 24 articoli, suddivisi in tre capitoli, e due Allegati che sono parte integrante della Convenzione.

Nell'ambito del Capitolo I, riguardante le Disposizioni generali, l'articolo 1 definisce lo scopo della Convenzione, che è quello di incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione della Convenzione e prevede che si applichi ad almeno tre coproduttori risie-

nti in tre parti differenti della Convenzione, cui potranno aggiungersi uno o più produttori non residenti nei paesi della Convenzione, la cui partecipazione non potrà superare il 30 per cento del costo totale della produzione;

L'articolo 3 definisce i termini di « opera cinematografica », « coproduttori », « opera cinematografica coprodotta ufficialmente », « coproduzione multilaterale ».

Nell'ambito del Capitolo II, riguardante le Norme applicabili alle coproduzioni, l'articolo 4 prevede che le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale fruiscono dei vantaggi accordati ai film di produzione nazionale, concordemente a quanto previsto dalle disposizioni in vigore in ciascuna Parte.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di ammissione al regime di coproduzione, le cui richieste devono essere approvate dalle autorità competenti le Parti, secondo quanto previsto dall'Allegato I. In particolare, il paragrafo 4 stabilisce che ogni Stato contraente designi l'Autorità competente.

L'articolo 6 prevede le proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori, stabilendo che la partecipazione minoritaria non possa essere inferiore al 5 per cento e quella maggioritaria non possa superare l'80 per cento. Nel caso che la Convenzione fungesse a accordo bilaterale tali limiti si intendono modificati al 10 per cento per la partecipazione minoritaria e al 90 per cento per quella maggioritaria.

L'articolo 7 è relativo ai diritti dei coproduttori sull'opera prodotta.

L'articolo 8 stabilisce che la partecipazione tecnica ed artistica di ciascun produttore debba essere effettiva e che il personale addetto alle riprese debba provenire dagli Stati contraenti la coproduzione.

L'articolo 9, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8, prevede che sia possibile includere una o più partecipazioni minoritarie – che possono essere limitate all'ambito finanziario – a condizione che ciascuna parte nazionale non sia inferiore al 10 per cento, né superiore al 25 per cento (paragrafo 1, comma a). Sarà inoltre possibile includere un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica ed ar-

tistica effettiva per far sì che l'opera venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese.

L'articolo 10 prevede che debba essere mantenuto un equilibrio negli scambi tra le Parti, sia per quanto riguarda l'ammontare degli investimenti, sia relativamente alle partecipazioni artistiche e tecniche delle opere realizzate in coproduzione.

L'articolo 11 riguarda le facilitazioni che ciascuna Parte dovrà assicurare – nel quadro della legislazione vigente e degli obblighi internazionali – per l'ingresso, il soggiorno e i permessi di lavoro del personale che partecipa alla coproduzione, nonché relativamente all'importazione temporanea e alla riesportazione del materiale tecnico necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate.

L'articolo 12 stabilisce che le opere realizzate in coproduzione debbano essere presentate con l'indicazione dei Paesi produttori.

L'articolo 13 riguarda l'esportazione delle opere realizzate.

L'articolo 14 è relativo alle lingue e stabilisce che l'Autorità competente di una Parte possa esigere dal coproduttore ivi residente una versione finale dell'opera in una delle lingue di tale Parte.

L'articolo 15 riguarda i Festival e prevede che – salvo accordi diversi tra i coproduttori – l'opera coprodotta sia presentata nei festival internazionali della Parte che detiene la partecipazione maggioritaria, oppure in caso di partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte che fornisce il regista.

Nel quadro del Capitolo III, riguardante le Disposizioni finali, l'articolo 16 stabilisce che la Convenzione sostituisce la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992, la quale rimane peraltro in vigore fino a che la Parte aderente alla Convenzione del 1992 non abbia completato le procedure di ratifica.

L'articolo 17 affida al Comitato di direzione del Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive *Euroimages* la responsabilità del monitoraggio e pre-

vede altresì una procedura semplificata per eventuali emendamenti ai due Allegati, in considerazione del fatto che il passare del tempo potrà renderli obsoleti.

L'articolo 18 stabilisce che la firma della Convenzione è aperta agli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati, Parti contraenti della Convenzione culturale europea.

L'articolo 19 stabilisce l'entrata in vigore della Convenzione dopo un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, di cui almeno due membri del Consiglio d'Europa abbiano completato le procedure interne di ratifica.

L'articolo 20 prevede che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, possa invitare qualsiasi Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa, nonché l'Unione europea, ad aderire alla Convenzione.

L'articolo 21 riguarda la clausola territoriale, mediante la quale ciascuno Stato può indicare il territorio o i territori di applicazione della Convenzione.

L'articolo 22 prevede la possibilità di apporre una riserva con riguardo alle quote di partecipazione stabilite dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

Gli articoli 23 e 24 riguardano la denuncia e le procedure di notifica della Convenzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla Convenzione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**Esame C. 1813, approvata dal Senato, e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato, recante ratifica Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato il 30 aprile 2019 e adottata come testo base dalla VI Commissione Finanze, e l'abbinata proposta di legge C. 445 Fornaro, di contenuto sostanzialmente analogo, intervengano sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine antipersona e munizioni (o

submunizioni) a grappolo (cosiddette « cluster »), e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.

Ricorda che la proposta legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella XVII legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 27 ottobre 2017, in quanto priva della cosiddetta « clausola di salvaguardia penale » per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, e perciò determinando, per la medesima condotta di finanziamento, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale). In ragione degli « evidenti profili di illegittimità costituzionale » derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge.

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 1813, essa si compone di 7 articoli ed è sostanzialmente identica al testo approvato da entrambi i rami del Parlamento nella XVII legislatura, tranne che per i due seguenti aspetti:

i divieti previsti dal provvedimento non sono applicabili alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali pertinenti in materia (ai sensi del comma 2 dell'articolo 1);

le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti introdotti all'articolo 1 trovano applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente (ai sensi del comma 2 dell'articolo 6).

Ricorda preliminarmente che, in relazione a ciascuno dei due tipi di armamento considerati, le mine antipersona e le munizioni e submunizioni *cluster* (o a grappolo)

polo), il nostro ordinamento contiene già alcune discipline specifiche, anche sanzionatorie, adottate in attuazione di obblighi assunti in sede internazionale.

In particolare, per quanto riguarda le mine antipersona, il fondamento normativo è la legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, come modificata dalla legge n. 106 del 1999, di ratifica della Convenzione di Ottawa del 1997.

La predetta Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata da 127 paesi nel dicembre 1997, impegna le Parti a non usare, sviluppare, produrre, acquisire, accumulare riserve, conservare o trasferire mine antipersona, né ad aiutare, incoraggiare o indurre chiunque ad impegnarsi nelle suddette attività. La Convenzione impegna altresì le Parti a distruggere le scorte di mine che si trovino nella loro proprietà o possesso (vengono peraltro autorizzati la conservazione ed il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo di tecniche e l'addestramento per la bonifica e la distruzione) e ad adottare « tutte le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo appropriate, incluso l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata ».

In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 374 del 1997 vieta l'uso a qualsiasi titolo di mine antipersona, vieta la ricerca e la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione delle mine e dei relativi diritti di brevetto.

L'articolo 7 della legge n. 374 sanziona penalmente (con la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 258.228 a 516.456 euro) chiunque usa, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse. La disciplina vigente, dunque, non punisce il finanziamento di imprese che svolgano tali attività vietate, nonostante la Convenzione di Ot-

tawa obbligasse gli Stati contraenti a « non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attività vietata ».

Per quanto riguarda invece le *cluster bombs*, o munizioni a grappolo, il fondamento normativo è la legge n. 95 del 2011, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.

La predetta Convenzione di Oslo – adottata il 30 maggio 2008 – vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e impone la distruzione degli *stock* esistenti. Sia nel processo negoziale sia nella sua sostanza, la Convenzione si è largamente ispirata alla Convenzione di Ottawa sul bando delle mine antipersona e dunque anche in questo caso gli Stati contraenti si impegnano a non aiutare, incoraggiare o indurre chiunque a impegnarsi nelle attività vietate.

L'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 sanziona penalmente (con la stessa pena prevista per le mine antiuomo: reclusione da 3 a 12 anni e multa da 258.228 a 516.456 euro) chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività. La legge, dunque, punisce in questo caso anche il finanziamento. La pena può essere diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità.

Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite.

In particolare, il comma 1 prevede:

al primo periodo, il divieto di finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster*; il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate: la disposizione ha portata innovativa per quanto riguarda le mine antipersona e ribadisce invece un divieto già

espresso dalla legge n. 95 del 2011 per le munizioni a grappolo;

al secondo periodo, il divieto di svolgere attività di ricerca tecnologica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*: la disposizione ha portata solo parzialmente innovativa (segnatamente per il profilo del divieto di svolgere ricerca tecnologica) rispetto a quanto già vietato dall'articolo 7 della legge n. 95 del 2011; per le mine antipersona non è necessario prevedere tale ultimo divieto, in quanto già previsto dall'articolo 1 della legge n. 374 del 1997.

In merito rileva come non appaia del tutto chiara la finalità del comma 1, che replica nella sostanza un divieto già vigente, senza peraltro uniformare la disciplina dei divieti previsti per i due tipi di armi oggetto del provvedimento.

In base alla formulazione del testo, tali divieti hanno efficacia *erga omnes*, non sono cioè dettati per una specifica categoria.

Il comma 4 aggiunge che tali divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati», come definiti dall'articolo 2. Inoltre, la stessa disposizione vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

Segnala in merito l'opportunità di coordinare il contenuto del comma 1, che sembra introdurre un divieto di finanziamento per «chiunque», nello spirito delle Convenzioni internazionali, con il contenuto del comma 4, che sembra limitare tali divieti agli intermediari finanziari ed a fondazioni e fondi pensione.

Il comma 2 specifica che i divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine antipersona e delle munizioni *cluster*.

Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Questa disposizione non era contenuta nel provvedimento approvato dalle Camere nella scorsa legislatura.

Il comma 3 preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster* di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

La lettera *b*) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate.

Per mina antipersona la lettera *c*) si riferisce a ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione di Ottawa. La norma specifica che si tratta di mine progettate in modo tale da esplodere quando si trovano in presenza, prossimità, o contatto di una persona, e la cui esplosione è suscettibile di rendere invalide, ferire o uccidere una o incapacitare una o più persone. Vengono escluse dalla definizione di mine antipersona le mine progettate in modo da esplodere quando si trovano in presenza, prossimità o contatto di un veicolo, quantunque dotate di un dispositivo che ne impedisca la manipolazione a fini di disinnescamento (cosiddetto dispositivo *anti-handling*), e che perciò potrebbe

colpire un artificiere eventualmente impegnato a rendere l'ordigno inoffensivo.

La lettera *d*) reca la definizione di mina, intendendo per tale una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.

La lettera *e*) reca la definizione di munizioni e submunizioni *cluster*. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo, si tratta di ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione.

La lettera *f*) individua gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame (Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati).

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni in esame.

In particolare, si prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti).

Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni *cluster*), indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal

decreto antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007) i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

L'articolo 4 definisce i compiti degli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.

L'articolo 5 reca, al comma 1, la disciplina delle verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

Il comma 2, inoltre, dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1. Il complesso delle attività vietate in tale disposizione, che non attengono al mero finanziamento, ma comprendono anche la ricerca tecnologica, la produzione e la commercializzazione, dunque, è corredato da una sanzione amministrativa solo quando la violazione è commessa da intermediari abilitati. Peraltro, le attività non riconducibili al finanziamento paiono difficilmente imputabili agli intermediari finanziari, che però sono i soli destinatari delle sanzioni.

In dettaglio, il comma 1 sanziona gli intermediari abilitati che violano i divieti di cui all'articolo 1, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro « per i casi di cui » all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il comma 2 sanziona invece, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo. A loro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, è prevista la pena della reclusione per chiunque « assiste anche finanziariamente » colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse; la sanzione penale sarà applicabile ovviamente alle sole persone fisiche responsabili del reato (*societas delinquere non potest*). In assenza di un'analoga disposizione nella legge n. 374 del 1997 sulle mine antipersona, il finanziamento di tali attività – ora qualificato come illecito dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame – resta sprovvisto di sanzione (tanto penale quanto amministrativa) per tutti coloro che non sono intermediari finanziari.

La clausola di salvaguardia penale, in virtù della quale la sanzione amministrativa si applica salvo che il fatto costituisca reato, rappresenta una novità rispetto al testo approvato nella XVII legislatura e intende dare riscontro alle criticità rilevate dal messaggio di rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2017. Il Capo dello Stato, infatti, motivando la mancata promulgazione del provvedimento, evidenziava la mancanza di una clausola di salvaguardia penale, il che avrebbe implicato « in ragione del principio di specialità dell'illecito amministrativo posto dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l'effetto di privare di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, che risulterebbero sanzionabili solo in via amministrativa », sostanzialmente depenalizzando una condotta attualmente punita con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 258.228 a 516.456 euro quando il finanziamento riguarda imprese che producono mu-

nizioni a grappolo (articolo 7 della legge n. 95 del 2011).

Il quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge è dunque il seguente:

il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o *cluster*) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 95 del 2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (ai sensi dell'articolo 6 della proposta di legge C. 1813);

il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (ai sensi dell'articolo 6 della proposta di legge).

Segnala quindi come al finanziamento di imprese che producono mine antipersona, da una parte, e al finanziamento di imprese che producono munizioni a grappolo, dall'altra parte, si applichi un quadro sanzionatorio penale diversificato.

In proposito ricorda che l'articolo 9 della Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona dispone che « Ciascuna Parte adotterà tutte le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo appropriate, incluso l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione intrapresa da persone o sul territorio nell'ambito della propria giurisdizione o controllo » e che l'articolo 9 della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo dispone che « Ciascuno Stato Parte adotta tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, compresa l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione, che verrebbe svolta da individui, o su un territorio, posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo ».

Il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle sanzioni amministrative pe-

cuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti delle persone giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta infatti la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

L'articolo 7 concerne l'entrata in vigore del provvedimento, stabilita per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia ri-

conducibile alla materia « tutela del risparmio e mercati finanziari », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 9*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.50.

## ALLEGATO 1

**5-04851 Fornaro: Sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza Covid.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, nell'interrogazione si fa riferimento al coinvolgimento di gruppi dell'estrema destra in scontri e violenze e, in particolare, a loro infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi emergenziale scaturita dall'emergenza sanitaria in corso.

A seguito delle più recenti disposizioni adottate e delle conseguenti restrizioni legate alla gestione dell'epidemia da Covid-19, si è registrata un'intensificazione dei fenomeni di protesta che, mirando a cavalcare il malcontento di alcune fasce sociali, contestano le misure, da ultimo, adottate dal Governo nei giorni scorsi.

Già da alcuni mesi diversi movimenti di estrema destra hanno intrapreso una strategia volta a strumentalizzare il disagio economico derivante dal contesto emergenziale, al fine di acquisire proseliti e popolarità.

In tale contesto, il movimento di Forza Nuova, a partire dallo scorso giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a carattere estemporaneo che, in numerosi casi, hanno trovato sostegno nell'ambito dei *social network* più diffusi.

Più di recente lo scorso 24 ottobre è stata effettuata una manifestazione di protesta non preavvisata, nel corso della quale si sono verificati disordini e danneggiamenti. Al termine dell'iniziativa sono stati arrestati quattro manifestanti ed altrettanti sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà; sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte delle Forze di polizia finalizzati ad identificare gli altri responsabili.

Nella serata di ieri, tra diverse iniziative di protesta svolte nella Capitale, quella organizzata in Piazza del Popolo è stata pub-

blicizzata su *facebook* da compagni di estrema destra. Tra le circa 200 persone radunatesi vi erano numerosi aderenti al movimento di Forza Nuova ed esponenti delle tifoserie ultras locali.

Alcuni manifestanti, la cui consistenza numerica è gradualmente aumentata, hanno iniziato i disordini accendendo fumogeni e petardi e intonando cori contro le Forze di polizia presenti. Nella circostanza, a seguito dei diversi interventi di alleggerimento condotti dal personale operante, i manifestanti hanno reagito con un fitto lancio di oggetti contundenti e petardi all'indirizzo degli operatori di polizia, nonché attuando, nel dileguarsi, ripetuti danneggiamenti a cassonetti ed arredi urbani.

Al termine della manifestazione, sono stati identificati ed accompagnati in Questura complessivamente 16 soggetti, ritenuti tra i responsabili dei disordini, tra i quali due noti appartenenti a Forza Nuova, e 5, gravitanti nel contesto ultras, trovati in possesso di vari artifici pirotecnici di notevole potenza ed armi improprie. Tutti sono stati deferiti all'A.G. in stato di libertà.

Per quanto riguarda, invece, la « Rete dei Patrioti », richiamata nell'interrogazione, risulta che, sorta lo scorso mese di maggio nell'ambito di Forza Nuova, si sarebbe poi affrancata dal movimento madre, assumendo un'autonomia politica ed organizzativa all'interno dell'area di estrema destra.

Voglio sottolineare che, con riferimento alle azioni di protesta organizzate nell'ambito dei movimenti di estrema destra, le Forze di polizia effettuano un costante monitoraggio e un intenso lavoro di *intelligence* e di polizia giudiziaria, anche a fini di prevenzione. Tale attività è svolta anche

attraverso una mirata attività di osservazione delle tifoserie ultras.

È stato, pertanto, impresso il massimo impulso all'attività infoinvestigativa nei confronti degli ambienti della destra radicale, al fine di contrastare e perseguire ogni illegalità e ogni comportamento che si ispiri ai principi del nazi-fascismo e della discriminazione razziale.

Una particolare attenzione è rivolta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'utilizzo del web ove l'attività informativa ha registrato il crescente tentativo dei mo-

vimenti d'estrema destra d'infiltrare numerosi gruppi d'opinione.

Dall'inizio dell'anno, le indagini svolte su soggetti gravitanti negli ambienti di estrema destra hanno consentito di trarre in arresto 6 militanti d'area e di deferirne 322 all'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso quindi, come emerge anche dai dati illustrati, il Ministero dell'interno, presta la massima attenzione alle diverse forme in cui si manifesta la protesta e ad eventuali forme di degenerazione in violazione dei principi costituzionali.

## ALLEGATO 2

**5-04852 Sisto e Vietina: Sulle modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli comunali, delle giunte e delle commissioni a seguito delle disposizioni contenute nel DPCM 24 ottobre 2020.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con la legge n. 27 del 2020, ha previsto la possibilità per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e per le giunte comunali, di effettuare le sedute in videoconferenza, nel rispetto di specifiche modalità idonee a garantirne il corretto svolgimento.

Ciò fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

Con successivi provvedimenti d'urgenza e, da ultimo, con il decreto-legge n. 125 del 2020, le disposizioni previste nel citato articolo 73 sono state prorogate al 31 gennaio 2021.

Pertanto, fino a tale data le riunioni degli organi collegiali di governo degli enti locali possono essere tenute in modalità da remoto, anche qualora tale modalità non sia disciplinata dal relativo regolamento.

Come noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 18 ottobre ha stabilito che, nell'ambito delle « pubbliche amministrazioni » le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; tale previsione è stata confermata anche nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre scorso, al quale si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo.

Al riguardo, va evidenziato che nell'espressione « riunioni delle pubbliche amministrazioni » non si ritengono annovera-

bili quelle degli organi collegiali di governo degli enti locali. Infatti, ai fini dell'individuazione del perimetro applicativo della disposizione contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati, vanno tenuti presenti i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l'azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative, nonché di indirizzo e di controllo.

Conseguentemente, la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi tali riunioni, resta quella recata nella disposizione del citato articolo n. 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 che come già evidenziato consente agli enti locali di svolgere le sedute in videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell'organo collegiale, purché sia assicurata l'osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e la regolarità delle riunioni, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio dell'ente, ove previsto, ovvero al sindaco.

In tale direzione, il Ministero dell'interno ha predisposto una circolare con la quale sono state date indicazioni alle Prefetture affinché forniscano alle amministrazioni locali le opportune informazioni al riguardo.

## ALLEGATO 3

**5-04853 Iezzi ed altri: Sull'utilizzo come luogo di culto islamico e come scuola araba di un locale sito nello stabile di via Ricciarelli 43 a Milano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, nello scorso mese di luglio il portavoce del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano e Monza Brianza (C.A.I.M.), ha segnalato alla Questura di Milano la costituzione di una nuova associazione di cittadini egiziani, con sede in uno stabile sito in via Ricciarelli.

In data 17 luglio, personale della citata Questura, si è ivi recato per una verifica accertando che, effettivamente, in quel luogo ha sede l'associazione denominata « AISHA APS », senza scopo di lucro, che promuove l'insegnamento della lingua e della cultura araba, realizzando progetti di sostegno umanitario rivolto a persone in situazione di bisogno.

Oltre all'attività di insegnamento, nella sede si svolge, di fatto, anche attività di culto, tutti i giorni in fasce orarie diversificate e prestabilite e, comunque, non oltre le ore 21.30, con un numero massimo di accessi consentiti in ottemperanza alle regole sul distanziamento sociale.

Peraltro nel mese di luglio la sede dell'associazione, a seguito di un esposto, è stata oggetto di sopralluoghi sia da parte dei Vigili del fuoco che della Polizia locale.

Il personale dei Vigili del fuoco ha rilevato il rispetto di misure antincendio e per

la prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

In tale occasione è stata, inoltre, acquisita e valutata la documentazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e sono stati prescritti limiti sulla compresenza delle persone nel locale, richiedendo, altresì, che venga assicurata la presenza di personale formato per la gestione di eventuali emergenze.

Inoltre, la Polizia locale ha successivamente effettuato un sopralluogo le cui risultanze sono al vaglio dei competenti uffici comunali, con particolare riferimento al cambio di destinazione d'uso del locale posto che nel contratto d'affitto lo Stesso viene indicato come « ad uso arti e mestieri ».

In relazione allo specifico quesito relativo alle iniziative per la verifica dell'assenza di collegamenti con organizzazioni di estremismo e integralismo islamico, assicuro la costante attenzione del Ministero, dell'interno verso i luoghi fisici e virtuali che potrebbero favorire eventuali processi di radicalizzazione religiosa ed il massimo impegno nelle attività volte ad individuare possibili infiltrazioni estremiste nelle realtà associazionistiche presenti sul nostro territorio.

## ALLEGATO 4

**5-04854 Ceccanti ed altri: Sull'infiltrazione della criminalità organizzata, di frange di ultras e di gruppi di estrema destra nelle manifestazioni di protesta contro le misure di prevenzione della pandemia da Sars-Cov-2.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come evidenziato dagli Onorevoli interroganti negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una serie di manifestazioni di protesta in diverse città italiane, sfociate anche in gravi episodi di violenza e danneggiamenti, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto.

Dagli elementi acquisiti risulta che in diversi casi tra i manifestanti si siano infiltrati alcuni gruppi di estremisti, riconducibili principalmente agli ambienti di estrema destra o ai settori degli ultras.

Più in particolare, per quanto riguarda le manifestazioni tenutesi recentemente nelle piazze delle principali città italiane, richiamate nell'interrogazione, va menzionato quanto avvenuto a Napoli, dove il 23 ottobre scorso si è tenuta una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 1.200 persone. Alcuni manifestanti più facinorosi hanno dato luogo a diversi incidenti con il lancio di oggetti, bombe carta e bottiglie contro le Forze di polizia. Al termine della manifestazione sono stati arrestati in flagranza 2 partecipanti con precedenti per violazione della normativa sugli stupefacenti e porto d'armi improprie e sono state identificate altre 10 persone. Sui fatti sono tuttora in corso indagini. La Prefettura partenopea ha immediatamente convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dove è stata accertata la presenza nella manifestazione di componenti estranee alle ragioni della protesta e attive in azioni violente e preordinate. Nell'occasione è stato disposto un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio, per far fronte alle criticità connesse alla situazione

in atto e garantire le legittime manifestazioni di espressione di dissenso dalle infiltrazioni di elementi violenti.

Anche a Roma, lo scorso 24 ottobre, è stata effettuata una manifestazione di protesta, nella quale è stata registrata la partecipazione di diversi esponenti del movimento di Forza Nuova, nel corso della quale si sono verificati disordini e danneggiamenti.

L'iniziativa è stata esaminata nell'ambito di un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato nella stessa giornata, al fine di disporre attenti servizi di vigilanza e controllo nei confronti di eventuali forme degenerate di protesta, estranee alla legittima libertà di manifestazione di pensiero.

In tale sede le Forze dell'ordine sono state altresì invitate a intensificare l'attività info-investigativa preventiva e di osservazione.

Di seguito agli scontri sono stati identificati 22 manifestanti, 4 dei quali arrestati ed altrettanti sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà; sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte delle Forze di polizia, finalizzati ad identificare gli altri responsabili. Anche nella giornata di ieri si sono svolte nella Capitale tre diverse iniziative di protesta, tra le quali una in Piazza del Popolo e pubblicizzata su *facebook* da compagini di estrema destra. In serata, sul posto si sono radunate circa 200 persone, tra cui numerosi aderenti al movimento di Forza Nuova ed esponenti delle tifoserie ultras locali.

Alcuni manifestanti, la cui consistenza numerica è gradualmente aumentata, hanno iniziato ad accendere fumogeni e petardi intonando cori contro le Forze di polizia ivi

presenti. Nella circostanza, a seguito dei diversi interventi di alleggerimento condotti dal personale operante, i manifestanti hanno reagito con un fitto lancio di oggetti contundenti e petardi all'indirizzo degli operatori di polizia, nonché attuando, nel dilatarsi, ripetuti danneggiamenti a cassonetti ed arredi urbani.

Al termine della manifestazione, sono stati identificati ed accompagnati in Questura complessivamente 16 soggetti, ritenuti tra i responsabili dei disordini, tra i quali due noti appartenenti a Forza Nuova, e 5, gravitanti nel contesto ultras, trovati in possesso di vari artifici pirotecnici di notevole potenza ed armi improprie. Tutti sono stati deferiti all'A.G. in stato di libertà.

Parimenti, nella città di Torino, nella serata del 26 ottobre, si sono concentrati diversi gruppi di manifestanti, principalmente in piazza Vittorio e in piazza Castello, dove, in particolare in quest'ultima, è stata evidenziata la presenza di alcuni ultras delle tifoserie locali. Nel corso della manifestazione alcuni gruppi di violenti si

sono aggiunti ai presenti, rendendosi responsabili di danneggiamenti e diversi episodi di violenza nei confronti delle Forze dell'ordine. A seguito di accertamenti sono state trattate in arresto 10 persone e denunciati 2 appartenenti a un gruppo ultras per vari reati; tra di essi quasi tutti risultano gravati da precedenti penali, nonché, in un caso, anche di un provvedimento di DASPO. Ulteriori attività investigative sono in corso.

In conclusione voglio assicurare che la situazione è costantemente seguita dal Ministero dell'interno sia nelle sue articolazioni a livello centrale, che sul territorio.

In tale contesto massima è la comprensione verso le legittime preoccupazioni delle fasce sociali più colpite dalla crisi economica legata all'emergenza sanitaria in atto, tuttavia non può essere in alcun modo tollerata alcuna degenerazione violenta delle forme di protesta. Sotto questo profilo massima fermezza sarà assicurata per evitare ogni possibile strumentalizzazione del disagio da parte delle frange estremiste a di gruppi criminali.

## ALLEGATO 5

**5-04855 Marco Di Maio: Sul mantenimento dei distaccamenti di polizia stradale di Rocca San Casciano nella provincia di Forlì-Cesena e di Lugo di Romagna nella provincia di Ravenna.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'atto di sindacato ispettivo in esame si richiama l'attenzione su un tema, quello dei distaccamenti di polizia stradale di Rocca San Casciano e di Lugo, già affrontato recentemente, così come ricordato dallo stesso Onorevole interrogante, e che si riconduce al più ampio progetto di riorganizzazione e razionalizzazione dell'intero assetto della polizia stradale.

Si tratta del risultato di approfondite valutazioni sulle complessive mutazioni del quadro della mobilità, dello sviluppo sulla circolazione su alcune arterie, dell'analisi dei dati sull'infortunistica, nonché sulla necessità di ottimizzare le risorse umane disponibili.

Il Ministero dell'interno, in tale contesto, ha ispirato la propria azione a criteri che consentano di garantire, nel modo più efficace, adeguati sistemi di controllo sul territorio, in particolare sotto il profilo dei flussi viari e dell'incidentalità.

Il raggiungimento dell'obiettivo di un'ancora più adeguata e funzionale attività di vigilanza e controllo da parte delle Forze dell'ordine, soprattutto negli ambiti territoriali con maggiore impatto emergenziale, non può che essere perseguito anche attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, presenti sul territorio e dei relativi organici, in considerazione anche del necessario concorso che le altre Forze di polizia sono tenute ad assicurare.

Con particolare riferimento al Distaccamento Polizia Stradale di Rocca San Casciano, rilevo come quest'ultimo svolga l'attività di vigilanza sulla Strade Statali n. 9 e n. 67, con una dotazione effettiva di personale pari a 5 unità e con l'impiego di 1 equipaggio al giorno.

In relazione al Distaccamento di Lugo, si tratta di un Reparto che opera con un organico di 6 unità, con competenza sulla Strada Statale n. 16 Adriatica, nel tratto compreso fra le località di Casal Borsetti (RA) e Cesenatico (FC), ove riesce a contribuire al piano di vigilanza stradale con una sola pattuglia giornaliera.

Va, altresì, evidenziato che nel territorio riconducibile ai due anzidetti Distaccamenti insistono più Comandi delle altre Forze di polizia.

La possibile ri-collocazione del personale presso i vicini reparti della Specialità di Polizia stradale costituisce un'opzione nell'ottica di migliorare le potenzialità operative, garantendo il presidio di legalità e di sicurezza del territorio.

In tale contesto, mi preme assicurare che il Ministero dell'interno è costantemente impegnato nell'attività di monitoraggio delle esigenze emergenti sul territorio, al fine di individuare, con il massimo scrupolo, le priorità di intervento, anche attraverso le opportune rimodulazioni del personale delle Forze di polizia.

## ALLEGATO 6

**5-04856 Prisco ed altri: Sulle misure per tutelare il personale delle Forze di polizia da aggressioni in occasione del servizio prestato presso centri di accoglienza o istituti penitenziari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, in merito agli episodi segnalati dagli Onorevoli interroganti, avvenuti presso alcuni centri di accoglienza per migranti, si rappresenta che il 10 settembre scorso presso il C.A.R.A. di Isola Capo Rizzuto (KR), alcuni cittadini di origine tunisina sono fuggiti dalla struttura e, successivamente, sono stati quasi tutti rintracciati nelle vicinanze, e poi rimpatriati.

Mi preme evidenziare come la predetta struttura, dotata di un sistema di videosorveglianza, costituito da più di 100 telecamere, è stata oggetto, a seguito dell'episodio in esame, di un'implementazione dei dispositivi di sicurezza impiegati.

La Prefettura di Crotona, in merito all'organizzazione dei servizi di vigilanza, ha rappresentato che per gli stessi è previsto l'impiego di non meno di 25-30 operatori per turno.

L'altro episodio richiamato nell'interrogazione, è avvenuto lo scorso 21 ottobre a Siculiana, in provincia di Agrigento, dove un gruppo di circa quindici migranti di origine tunisina ha tentato di allontanarsi dalla struttura di temporanea accoglienza. Nonostante l'intervento del personale preposto alla vigilanza, sette tunisini sono riusciti ad allontanarsi, dirigendosi verso la vicina strada statale.

Nella circostanza, un operatore della Polizia di Stato è rimasto ferito ed il responsabile dell'atto è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda la presenza del personale della Polizia di Stato, nelle citate Province, informo che entrambe le Questure nel prossimo dicembre potranno contare su un incremento di 10 unità.

Per quanto attiene il potenziamento delle dotazioni strumentali, a breve, la Commissione paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario per il personale della Polizia di Stato, determinerà l'adozione di un nuovo kit di protezione passiva per i servizi di ordine pubblico, tra quelli già sperimentati positivamente presso i Reparti mobili di Roma, Milano e Taranto.

Informo, inoltre, che in relazione alla tutela contro il rischio di contagio del virus Covid-19, sono state adottate specifiche misure – tra cui la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuali – finalizzate a garantire la salute di tutti gli operatori della Polizia di Stato e del personale impiegato nei servizi correlati alla gestione dei migranti.

Per quanto attiene alla situazione degli istituti penitenziari, anch'essi oggetto di attenzione da parte degli Onorevoli interroganti, il Ministero della Giustizia ha comunicato che è stata diramata, lo scorso 22 luglio, un'apposita circolare con la quale, nei casi di aggressioni consumate ai danni del personale, si disciplinano i casi di trasferimento dei detenuti coinvolti ovvero di applicazione del regime di sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 14 dell'ordinamento penitenziario. Inoltre tutti i provveditori regionali, i direttori penitenziari e i comandanti di reparto sono stati sensibilizzati ad assumere ogni necessaria iniziativa a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti di pena.

Per quanto attiene, infine, all'alto tasso di affollamento delle carceri, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è impegnato in un programma teso all'aumento del numero di posti detentivi, mediante il recupero d'agibilità di quelli indisponibili per carenze manutentive, nonché

attraverso l'edificazione di nuovi padiglioni in penitenziari già attivi; è, inoltre, operativo un tavolo tecnico con il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio per la riconversione a uso detentivo di caserme dismesse o in corso di dismissione.

## ALLEGATO 7

**Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 (C. 2332 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2332, recante « Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 »;

evidenziato, dunque, come il contenuto del provvedimento consista nella ratifica da parte dell'Italia di modifiche allo Statuto della Corte penale internazionale

incentrate soprattutto sulla definizione del crimine di aggressione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 8

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati (C. 1766 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1766, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 »;

evidenziato come la Convenzione di cui si propone la ratifica, la quale sostituisce la precedente Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 2 ottobre 1992, miri a definire una cornice normativa che regoli le coproduzioni che coinvolgono almeno tre Stati diversi, garan-

tendo a ciascuno di beneficiare degli aiuti economici e degli eventuali sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 9

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (Esame C. 1813, approvata dal Senato, e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato, recante « Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo », adottata quale testo base dalla VI Commissione Finanze, cui è abbinata la proposta di legge C. 445 Fornaro;

evidenziato come il provvedimento intervenga sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona, nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine antipersona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cosiddette « cluster », e di sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività;

evidenziato come la materia sia attualmente disciplinata dalla legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 106 del 1999, e dalla Convenzione di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011;

segnalato come il provvedimento fosse stato approvato da entrambi i rami del Parlamento nella XVII legislatura e sia stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della

Costituzione, con messaggio del 27 ottobre 2017, in ragione degli « evidenti profili di illegittimità costituzionale » – in relazione al rispetto dell'articolo 3 della Costituzione – derivanti dalla mancanza della cosiddetta « clausola di salvaguardia penale » (in virtù della quale la sanzione amministrativa si applica salvo che il fatto costituisca reato) per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati (soggetti che occupano posizioni apicali all'interno degli enti intermediari abilitati), e perciò determinando, per la medesima condotta di finanziamento, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, già previsto dall'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, l'altro amministrativo, previsto dall'articolo 6 della proposta di legge approvata – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale);

rilevato come, al fine di superare i profili di illegittimità costituzionale sopra richiamati, il comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento in esame preveda che le sanzioni amministrative ivi previste a carico delle persone fisiche per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1 si applichino « salvo che il fatto costituisca reato »;

segnalato come il comma 1 dell'articolo 1 abbia solo parzialmente portata innovativa rispetto al quadro normativo vigente, in quanto alcuni dei divieti da esso sanciti sono già previsti dalla legge n. 95 del 2011;

rilevato altresì come il comma 1 dell'articolo 1 ponga divieti aventi efficacia *erga omnes*, non diretti a una specifica categoria, mentre il comma 4 del medesimo articolo aggiunge che tali divieti « valgono

per tutti gli intermediari abilitati » come definiti dall'articolo 2 e ponga uno specifico divieto di investimento, nelle attività di cui al comma 1, per le fondazioni e i fondi pensione;

sottolineata l'esigenza di assicurare la coerenza del quadro sanzionatorio per la violazione dei divieti in materia;

rilevato in particolare come, in virtù del quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge, il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o *cluster*) sia sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 95 del 2011), e sia corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (ai sensi dell'articolo 6 della proposta di legge C.1813), mentre il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non sia mai sanzionato penalmente, ma costituisca illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (ai sensi dell'articolo 6 della proposta di legge C. 1813);

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « tutela del risparmio e mercati finanziari », attribuita alla competenza esclusiva dello

Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a coordinare il contenuto del comma 1 dell'articolo 1, che sembra introdurre un divieto di finanziamento per « chiunque », nello spirito delle Convenzioni internazionali in materia, con il contenuto del comma 4 del medesimo articolo, che sembra limitare tali divieti agli intermediari finanziari e a fondazioni e fondi pensione;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni in materia di sanzioni di cui all'articolo 6, nel senso di uniformare, nello spirito delle Convenzioni internazionali in materia, il quadro sanzionatorio penale applicabile al finanziamento di imprese che producono mine antipersona, da una parte, con quello applicabile al finanziamento di imprese che producono munizioni a grappolo, dall'altra;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 1, nella parte in cui replica in parte divieti già vigenti.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	47
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	61

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	48
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 226, C. 227, C. 976, C. 989, C. 1156, C. 1919, C. 1977, C. 2233, C. 2536 e C. 2691</i> ) .....	54
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.	
Audizione di Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di cassazione, e Giovanni Salvi, Procuratore generale della Corte di cassazione .....	60

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

**La seduta comincia alle 14.**

**Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente* avverte che sono state presentate 152 proposte emendative (*vedi allegato*). Ricorda che, a norma dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili le proposte emendative riferite ad argomenti « affatto estranei all'oggetto della discussione ». Fa presente che – in virtù del fatto che il provvedimento in esame reca norme in materia di

illeciti agroalimentari ed il suo ambito di intervento investe la riorganizzazione sistematica della categoria dei reati alimentari, la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari e la sistemazione organica, per l'intero settore dei reati in materia alimentare, della responsabilità delle persone giuridiche – la presidenza ritiene inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Cunial 4.01, in quanto incide sul comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 attribuendo anche ai comuni la possibilità di individuare ulteriori aree specifiche in cui applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari; l'articolo aggiuntivo Cunial 6.01, in quanto incide sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2012, che dispone in materia di dati di produzione, vendita e utilizzazione di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; l'articolo aggiuntivo Cunial 7.01, in quanto incide sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2012, disponendo che nel caso in cui siano riscontrati gravi pericoli per la salute umana, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci dei comuni hanno facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari fino al ristabilimento delle condizioni di non pericolosità.

Avverte che eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 18 della giornata odierna.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Scutellà, per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, in considerazione del consistente numero delle proposte emendative presentate e dell'importanza della materia oggetto del provvedimento, rileva l'esigenza di un ulteriore approfondimento delle questioni poste dalle stesse proposte emendative, anche al fine di svolgere un proficuo confronto con i diversi gruppi. Chiede quindi di rinviare l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Mario PERANTONI, *presidente*, in assenza di obiezioni, accoglie la richiesta della relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul suddetto disegno di legge e che potranno altresì essere trasmessi gli eventuali emendamenti al disegno di legge in oggetto approvati dalla Commissione. Fa presente inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà definito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta.

Ricorda quindi che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Rammenta infine

che gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Vitiello, per la relazione illustrativa.

Catello VITIELLO (IV), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, per le parti di competenza, del disegno di legge C. 2670 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Osserva, preliminarmente, che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU-Pilot. Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge europea avviene secondo una procedura particolare, che prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, le quali inoltre esprimono il parere anche sugli emendamenti presentati presso le Commissioni di merito.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolato del disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli (suddivisi in 9 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. In particolare, come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa, nell'intento di compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa nazionale agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea, il provvedimento è volto a: agevolare la chiusura di 10 procedure di infrazione, di 1 caso EU-Pilot nonché di un caso di mancata attuazione di una direttiva (caso ARES); attuare dodici regolamenti e garantire la corretta

attuazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, nonché a garantire la corretta attuazione di una sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e a recepire la rettifica di una direttiva. Sottolinea inoltre che il provvedimento si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-10); libertà, giustizia e sicurezza (capo II, articolo 11-15); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21), sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28), energia (capo VIII, articolo 29). Completa il disegno di legge il capo IX, contenente altre disposizioni, composto dai restanti cinque articoli. Con riguardo ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala in primo luogo l'articolo 3 che interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175. In particolare, nonostante le modifiche già introdotte con la legge europea 2018, la Commissione europea continua a contestare all'Italia il non corretto recepimento dell'articolo 57-ter della citata direttiva 2005/36/CE, secondo il quale le autorità sono tenute a prestare piena collaborazione non soltanto ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti ma anche ai centri di assistenza degli Stati di origine del richiedente. Pertanto, la disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame interviene a modificare il comma 5-bis dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, in senso conforme alle richieste della Commissione europea, per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena

collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. Osserva che anche l'articolo 4 del disegno di legge in esame interviene sul citato decreto legislativo n. 206 del 2007, in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia rilevano le lettere da *a)* ad *f)* del comma 1 dell'articolo 4.

Sottolinea, in particolare, che la lettera *a)* modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del citato decreto legislativo al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2005/36/CE. La modifica è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani – come previsto dalle disposizioni attualmente in vigore – ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia, come stabilito dalla direttiva 2005/36/CE. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge europea modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La disposizione si prefigge pertanto di sanare la contestazione relativa al non corretto recepimento da parte dell'Italia dell'articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, la cui finalità è quella di garantire il necessario scambio di informazioni in caso di dubbi fondati e non quella di istituire un obbligo di verifica sistematica presso le autorità competenti dello Stato membro d'origine delle informazioni fornite dal richiedente. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4 del disegno

di legge europea interviene in più punti dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. In particolare, il punto 1 della lettera *c)* modifica il comma 1 del suddetto articolo per assicurare il corretto recepimento del paragrafo 1 dell'articolo 5 della direttiva, la quale stabilisce i casi in cui gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro. La modifica introdotta è volta a prevedere anche nell'ordinamento italiano il divieto di esigere da un prestatore di servizio in via temporanea e occasionale un anno di esercizio della professione nello Stato d'origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento.

Rammenta che il punto 2 della lettera *c)* dell'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede la riformulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con la soppressione del secondo periodo, il quale stabilisce la possibilità per le autorità competenti di effettuare controlli sul carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati, nel caso di attività stagionali, chiedendo ai prestatori una volta l'anno informazioni sui servizi effettivamente effettuati sul territorio italiano. La Commissione europea ha contestato tale previsione, ritenendo che essa introduca un'attività di controllo sistematico per ogni attività stagionale, in violazione della direttiva 2005/36/CE, in base alla quale tali controlli, in ossequio al principio di proporzionalità, devono essere disposti solo in presenza di dubbi fondati sul fatto che il prestatore di servizi a carattere temporaneo possa essere considerato stabilito e non in regime di libera prestazione. La Commissione europea ha altresì rilevato che la possibilità di richiedere ai prestatori di attività stagionali, una volta l'anno, informazioni sui servizi effettivamente forniti sul territorio italiano contrasta con quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva che contiene un elenco esaustivo (nel quale le informazioni contemplate nella normativa italiana non rientrano) delle in-

formazioni da richiedere a corredo della dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. Il punto 3 della lettera *c)* dell'articolo 4 del disegno di legge in esame interviene sul comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo, concernente l'ambito di applicazione delle norme professionali cui assoggettare il prestatore in caso di libera prestazione di servizi, riproducendo testualmente il contenuto della direttiva e dunque limitando il medesimo ambito applicativo alle norme direttamente connesse alle qualifiche professionali. Anche in questo caso l'obiettivo è quello di sanare la contestazione avanzata dalla Commissione europea in merito all'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 9 che, assoggettando il prestatore a tutte le norme che disciplinano l'esercizio della professione e non soltanto a quelle direttamente connesse alle qualifiche professionali, non risulta in linea con l'articolo 5, paragrafo, 3, della direttiva.

Segnala che la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 4 interviene in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. Allo scopo si modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007, che nella formulazione attualmente vigente prevede che il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi sia tenuto ad informare in anticipo l'autorità competente con una dichiarazione scritta, contenente informazioni – oltre che sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale – anche sulla prestazione di servizi che intende svolgere. Al riguardo la Commissione europea, nella citata procedura di infrazione, ha evidenziato che nessuna disposizione dell'articolo 7 della direttiva contempla l'obbligo per il prestatore di trasmettere informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere e che dunque tale obbligo si pone in contrasto con la direttiva stessa. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame incide sul comma 2 dell'ar-

ticolo 11 del medesimo decreto legislativo, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficino del riconoscimento. La modifica è volta a specificare che la verifica preventiva – che già ai sensi della normativa attualmente vigente è finalizzata esclusivamente a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore – non va oltre quanto è necessario a tal fine. Per la Commissione europea infatti l'attuale formulazione del decreto legislativo non recepisce appieno la previsione contenuta nell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE in quanto non attua il principio di proporzionalità. Pertanto, con la modifica introdotta dal disegno di legge in esame, il Governo intende integrare il testo attualmente vigente dell'articolo 11 del decreto legislativo al fine di assicurarne la piena conformità al contenuto della direttiva. La lettera *f)*, sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La modifica è finalizzata a limitare tali richieste ai casi in cui sussista un dubbio motivato sul prestatore di servizi, in linea con i rilievi avanzati dalla Commissione europea che ha richiamato l'attenzione sul fatto che la finalità della disposizione contenuta all'articolo 8 della direttiva è quella di garantire il necessario scambio di informazioni in caso di dubbi fondati e non di istituire un obbligo di verifica sistematica presso le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Segnala che l'articolo 17 del disegno di legge interviene sulla disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio nazionale di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, con l'obiettivo di razionalizzare la materia nonché di migliorare l'al-

lineamento tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea, con particolare riguardo al regolamento (CE) n. 608/2013 in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo. A tal fine l'articolo 17 novella l'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, introducendovi tre nuovi commi (7-bis, 7-ter e 7-quater). In particolare, si prevede (comma 7-bis) che sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 100 e i 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale. Ricorda a tale proposito che, nella normativa vigente, la condotta posta in essere dal consumatore finale che si approvvigiona di modiche quantità di prodotti contraffatti è trattata in maniera differente, a seconda che detta condotta sia realizzata sul territorio nazionale o dell'UE o si perfezioni invece con l'arrivo della merce da Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Infatti l'acquisto nel territorio nazionale o dell'UE di merci contraffatte (già presenti nel territorio dello Stato) viene sanzionato in via amministrativa (articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2005), mentre le importazioni da Paesi terzi – in presenza di particolari condizioni – configurano un reato (articolo 474 del codice penale). L'introduzione della disposizione di cui al comma 7-bis ha pertanto l'intento di colmare una lacuna del sistema sanzionatorio italiano, con la previsione di una sanzione amministrativa specifica per il caso di acquisto di piccole quantità di merce contraffatta da Paesi extra-UE. Fa presente che, come previsto dal nuovo comma 7-ter, oltre alla sanzione amministrativa, sull'acquirente finale gravano anche gli oneri per

la custodia e la distruzione delle merci. Qualora l'acquirente finale non vi provveda, la responsabilità per i suddetti oneri di custodia e distruzione delle merci si estende al vettore, in virtù della funzione di rappresentanza dell'acquirente da lui esercitata nello svolgimento degli adempimenti doganali, secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione. L'organo competente a irrogare la sanzione per violazione della norma di cui al comma 7-bis è l'ufficio delle dogane e dei monopoli dove è stato accertato il fatto. Trattandosi di sanzione amministrativa, si applica il procedimento previsto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 7-quater).

Ricorda che l'articolo 21 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58), con l'obiettivo di consentire l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2019/2130, con la quale la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva 2014/57/UE. In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazioni collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (cosiddetti *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo. Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), riscrive l'articolo 182 del TUF, modificando l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria penale per fatti relativi ad abusi di mercato, esten-

dendo, rispetto alla formulazione vigente, la tipologia degli strumenti finanziari ai quali essa si applica, con l'obiettivo di adeguare tale articolo alle definizioni recate dall'articolo 180 del medesimo testo unico e alle disposizioni recanti l'ambito di applicazione della citata direttiva 2014/57/UE. La modifica intende, in particolare, rispondere alla contestazione mossa dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2019/2130, includendo nell'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria penale gli strumenti finanziari negoziati (o per i quali sia stata richiesta l'ammissione alla negoziazione) in altre sedi (sistemi multilaterali di negoziazione « MTF » e sistemi organizzati di negoziazione « OTF ») e gli strumenti finanziari non negoziati in alcuna sede (OTC). La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 21 del disegno di legge in esame integra l'articolo 183, comma 1, del TUF, concernente le esenzioni, che nella formulazione attuale esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sugli abusi di mercato le negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ricorda che secondo la Commissione europea tale disposizione è contraria alla disciplina europea in quanto non menziona le negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate a fini di stabilizzazione. La novella in esame, quindi estende l'esenzione alle suddette operazioni, ottemperando a quanto richiesto dalla Commissione con la procedura di infrazione n. 2019/2130, inserendo una nuova lettera *b-bis*) all'articolo 183, comma 1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo in esame riscrive l'articolo 184 del TUF, conseguentemente modificandone la rubrica che, nella nuova formulazione, reca il riferimento all'abuso di informazioni privilegiate (come nella rubrica vigente), nonché alla raccomandazione o induzione di altri alla commissione di tale reato. Tale nuovo articolo 184, al comma 1, stabilisce le sanzioni (reclusione da due a dodici anni e multa da ventimila a tre milioni di euro) nei confronti di chi acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto

proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime ovvero comunica tali informazioni al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato (comma 1). È soggetto a medesima sanzione chi raccomanda o induce altri al compimento di tali condotte. Inoltre, le medesime sanzioni si applicano a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti qui sopra ricordati (comma 2). L'articolo 184 del TUF si applica a chi sia in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.

Rileva che nella riscrittura dell'articolo 184 il contenuto del comma 3 è volto in particolare a conformarsi ai rilievi avanzati dalla Commissione europea che, con la procedura di infrazione n. 2019/2130, contesta all'Italia che la disciplina nazionale in materia di abuso di informazioni privilegiate non annoveri i soggetti, c.d. *insider* secondari, che abbiano acquisito le informazioni privilegiate a qualunque titolo, quindi anche in circostanze diverse da quelle contemplate dall'articolo 184 nella formulazione vigente. A tal fine il comma 3 del testo modificato punisce l'*insider* secondario, consapevole del carattere privilegiato delle informazioni, con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila. Con la modifica si prevede, quindi, una specifica disciplina sanzionatoria nei confronti dell'*insider* secondario al quale si applica (secondo la formulazione del comma 4 dell'articolo 184 nel testo novellato) anche la possibilità di aumentare la multa quando essa appaia, anche nella misura massima, non adeguata per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito. Analogamente a quanto previsto dal testo

vigente, si prevede che la multa irrogata all'*insider* secondario (come agli altri soggetti che commettono i reati in oggetto) possa essere aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato. Il comma 5 dell'articolo 184, come modificato, stabilisce che si applichino le disposizioni in esame anche quando i fatti riguardino condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 (recante disciplina sulla vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE). La lettera *d*) dell'articolo 21 del disegno di legge in esame reca l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'articolo 185 del TUF, che prevede l'arresto fino a tre anni in caso di manipolazione del mercato di determinati in relazione ad operazioni concernenti determinati strumenti finanziari. A tale riguardo, la Commissione europea ha infatti contestato tale disposizione in quanto l'articolo 7 della citata direttiva impone che gli Stati membri adottino (per un insieme di reati comprendente quelli qui sopra ricordati) norme che prevedano la reclusione per una durata massima non inferiore a quattro anni. La lettera *e*) dell'articolo 21 infine modifica il comma 1 dell'articolo 187 del TUF al fine di prevedere che, in caso di condanna per reati di abuso di mercato, si proceda alla confisca dei beni che ne costituiscano il profitto, laddove la formulazione vigente prevede la confisca anche del « prodotto » (da intendersi, secondo consolidata giurisprudenza, quale insieme delle cose materiali che derivano dalla commissione dell'illecito) e dei mezzi utilizzati per ottenerlo.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.**

**C. 2681 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 226, C. 227, C. 976, C. 989, C. 1156, C. 1919, C. 1977, C. 2233, C. 2536 e C. 2691).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sono assegnate alla Commissione Giustizia le seguenti proposte di legge: C. 226 Ceccanti recante « Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali »; C. 227 Ceccanti recante « Introduzione del voto alternativo in collegi uninominali maggioritari per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali »; C. 976 Cristina Rossello recante « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura »; C. 989 Bartolozzi recante « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura »; C. 1156 Dadone recante « Modifiche all'articolo 11 del decreto legi-

slativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di valutazione della professionalità dei magistrati titolari di incarichi politici elettivi o di governo»; C. 1919 Andrea Colletti recante « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura »; C. 1977 Dadone recante « Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali »; C. 2233 Pollastrini recante « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura »; C. 2536 Zanettin recante « Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati »; C. 2691 Costa recante « Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di durata della carica dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella del provvedimento in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Dà quindi la parola ai relatori per l'illustrazione delle suddette proposte di legge.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, fa presente, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Saitta, che in questa sede si limiterà ad illustrare sommariamente le diverse proposte di legge che sono state abbinate al provvedimento in titolo, rinviando per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici. Tali proposte di legge intervengono prevalentemente sul sistema di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura affrontando, ciascuna, uno dei seguenti temi: modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (C. Ceccanti 226 e 227, Colletti 1919, Dadone 1977 e Zanettin 2536); pari opportunità nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura (C. Rossello 976, Bartolozzi 989 e

Pollastrini 2233); valutazione della professionalità dei magistrati titolari di incarichi politici elettivi o di governo (C. Dadone 1156); durata della carica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (C. Costa 2691).

Relativamente alle modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura evidenzia che le citate proposte di legge Ceccanti C. 226 e C. 227, Dadone C.1977 e Zanettin C. 2536 sono volte a riformare il sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Anche la proposta Dadone C. 1919 contiene disposizioni di modifica del suddetto sistema elettorale, nel quadro però di una riforma più ampia che interessa anche il funzionamento del Consiglio superiore. In particolare, segnala che le analoghe proposte di legge Ceccanti C. 226 e Dadone C. 1977 modificano l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, prevedendo (articolo 1 di entrambe le proposte), per l'elezione dei 16 membri togati, un sistema maggioritario uninominale articolato su 16 collegi per la cui individuazione è prevista una specifica delega al Governo (articolo 7 di entrambe le proposte). I collegi dovranno essere costituiti rispettando il principio della continuità territoriale e il principio per cui ciascuno degli stessi deve comprendere un numero di elettori non superiore di più di un terzo alla media complessiva degli elettori per collegio. L'unica divergenza tra le due proposte risiede nella distribuzione dei 16 collegi tra le categorie di magistrati: entrambe prevedono che 11 collegi eleggano altrettanti magistrati di merito con funzioni giudicanti, ma l'A.C. 226 riserva un solo collegio ai magistrati con funzioni di legittimità, e 4 collegi ai magistrati che esercitano funzioni requirenti, mentre l'A.C. 1977 riserva 2 collegi ai giudici di legittimità e 3 collegi ai pubblici ministeri. Per entrambe le proposte, dunque, la novità rispetto al sistema elettorale vigente è l'abbandono degli attuali 3 collegi unici nazionali plurinominali articolati per categorie funzionali ed il passaggio ad un sistema maggioritario uninominale in cui i giudici appartenenti alle diverse categorie funzionali (legittimità e,

nell'ambito del merito, requirenti e giudicanti) votano nei rispettivi collegi per magistrati appartenenti alla propria categoria (laddove adesso ciascun magistrato vota per tutti e tre i collegi funzionali). Evidenzia inoltre che le analoghe proposte di legge Ceccanti C. 226 e Dadone C. 1977: prevedono, per l'attribuzione dei seggi, un sistema elettorale maggioritario secco: ciascun magistrato può esprimere un solo voto nel collegio di appartenenza e viene eletto in ogni collegio il candidato che ottiene più voti (articolo 4 di entrambe le proposte); modificano, in ragione dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, le disposizioni della legge n. 195 del 1958 dedicate alla convocazione delle elezioni, alle votazioni, allo scrutinio e all'assegnazione dei seggi (articoli 2, 3 e 4 di entrambe le proposte). Con riguardo alle contestazioni, si specifica (articolo 5 di entrambi i provvedimenti) che ciascun candidato non proclamato eletto possa, entro 7 giorni, ricorrere alla commissione elettorale centrale che decide in via definitiva entro i successivi 10 giorni; specificano che le disposizioni introdotte non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa (articolo 8 di entrambe le proposte); abrogano l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, relativo alla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati (articolo 6 di entrambe le proposte di legge).

Sottolinea che la proposta di legge Ceccanti C. 227 è identica alla proposta C. 226 nella parte in cui prevede (articolo 1), per l'elezione dei 16 membri togati, un sistema uninominale articolato su 16 collegi per la cui individuazione è prevista una specifica delega al Governo (articolo 7). Anche in questo caso i collegi dovranno essere costituiti rispettando il principio della continuità territoriale e il principio per cui ciascuno degli stessi deve comprendere un numero di elettori non superiore di più di un terzo alla media complessiva degli elettori per collegio. Come nell'A.C. 226 è specificato che un solo collegio è dedicato ai magistrati con funzioni di legittimità, 4 collegi sono dedicati ai magistrati che esercitano funzioni requirenti e 11 collegi ai

magistrati giudicanti. Diverso è invece il sistema elettorale individuato: l'A.C. 227 introduce il sistema del voto alternativo in collegi maggioritari uninominali: in particolare, si prevede che ciascun magistrato possa esprimere un voto per l'elezione del candidato nel collegio e disponga di un secondo voto, facoltativo, per un altro candidato nel medesimo collegio (articolo 3). Viene eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta di prime preferenze (50 per cento più 1 dei voti validi). Se nessuno dei candidati raggiunge tale maggioranza, si procede eliminando il candidato che ha ottenuto il minor numero di prime preferenze e riversando le seconde preferenze risultanti dalle sue schede sui candidati indicati. Il procedimento continua nello stesso modo, con successive eliminazioni dei candidati meno votati e conseguenti trasferimenti di voti, finché uno dei candidati, sommando le sue prime preferenze alle seconde preferenze recuperate dai voti dei candidati progressivamente eliminati, non raggiunge la maggioranza assoluta. Il meccanismo consente quindi di trasferire l'intenzione di voto dell'elettore da un determinato candidato ad un altro ritenuto più vicino – o meno lontano – qualora il prescelto con il primo voto non abbia alcuna possibilità di vincere, con il risultato di portare all'elezione il c.d. *second best* ovvero quel candidato che, pur non avendo ottenuto il maggior numero di prime preferenze, risulta nel complesso il più gradito, sommando le prime preferenze, le seconde e così via (articolo 4). Analogamente a quanto previsto nella proposta C. 226, anche l'A.C. 227 modifica, in ragione dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, le disposizioni della legge n. 195 del 1958 dedicate alla convocazione delle elezioni, alle votazioni, allo scrutinio e all'assegnazione dei seggi (articoli 2, 3 e 4). Identiche disposizioni, rispetto a quelle contenute nelle proposte C. 226 e 1977 concernono le contestazioni (articolo 5), specificandosi che ciascun candidato non proclamato eletto possa, entro 7 giorni, ricorrere alla commissione elettorale centrale che decide in via definitiva entro i successivi 10 giorni. Infine, anche tale pro-

posta abroga l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958 (articolo 6) e prevede che le disposizioni introdotte non si applichino al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa (articolo 8).

Passando alla proposta di legge Zanettin C. 2536, segnala che essa sceglie, per la riforma del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura, lo strumento della delega al Governo, il quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, è tenuto ad adottare un decreto legislativo (articolo 1) attenendosi ai principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 2 della stessa proposta di legge. In particolare, l'articolo 2, prevede che il Governo dovrà: elevare il numero dei componenti del CSM a 30 complessivi, di cui 20 (in luogo degli attuali 16) componenti togati e 10 (in luogo degli attuali 8) componenti laici (lettera *a*). Su questo specifico punto la proposta converge con il disegno di legge del Governo C. 2681; modificare i requisiti relativi all'eleggibilità dei componenti togati, stabilendo in particolare l'eleggibilità dei magistrati solo dopo la quinta verifica di professionalità (lettera *b*) (attualmente si prevede che siano eleggibili i magistrati con 3 anni di anzianità di servizio; il disegno di legge del Governo prevede invece il conseguimento della quarta verifica di professionalità); introdurre il sorteggio come modalità di individuazione delle candidature: il numero totale dei candidati da sorteggiare dovrà essere pari a 150, di cui i primi 100 comporranno l'elenco dei soggetti candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti destinati a subentrare in caso di rinuncia dei candidati (numero 1 della lettera *c*); disciplinare il meccanismo elettorale prevedendo la formazione di un collegio unico nazionale in cui ciascun magistrato possa esprimere una sola preferenza (numero 2 della lettera *c*); risulterà eletto il magistrato che ha ottenuto il numero maggiore di preferenze (lettera *f*); introdurre esplicitamente il divieto di collegamento dei candidati a liste esterne e dei candidati tra loro (lettera *d*) (già nel sistema attuale le candidature sono individuali); prevedere che

ogni elettore debba indicare sulla scheda elettorale il nome del primo magistrato per il quale esprime il proprio voto (lettera *e*).

Evidenzia inoltre che le modifiche al sistema elettorale per i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura introdotte dalla proposta di legge Colletti C. 1919 si inseriscono in una proposta di riforma più ampia, che mira a modificare altresì il funzionamento del Consiglio superiore. La proposta consta di un unico articolo composto di molteplici lettere volte a novellare la legge n. 195 del 1958. Con riguardo al sistema elettorale, la proposta: introduce il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti sia togati che non togati (lettera *n*): sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge abbiano manifestato il proprio interesse alla selezione; il sorteggio è effettuato da un sistema elettronico certificato che individua, per le candidature dei membri togati, 100 magistrati (80 candidati e 20 riserve) tra cui 8 magistrati (5 candidati e 3 riserve) che esercitano funzioni di legittimità; 32 magistrati (25 candidati e 7 riserve) che esercitano funzioni requirenti e 60 magistrati (50 candidati e 10 riserve) che esercitano funzioni giudicanti; e per le candidature dei componenti non togati 40 candidati e 10 riserve (tra i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale); non apporta modifiche sostanziali al sistema elettorale vero e proprio dei componenti togati, che resta articolato su tre collegi unici nazionali per categorie funzionali: è solo modificata, rispetto al sistema vigente, la proporzione tra le categorie in quanto è riservato un solo collegio invece di due all'elezione dei giudici di legittimità, 5 collegi invece di 4 a quella dei pubblici ministeri; mentre resta invariata la riserva di 10 collegi per l'elezione dei magistrati con funzioni giudicanti. Resta fermo che ciascun elettore vota per ciascuna categoria funzionale, come nel sistema attuale; detta una disciplina specifica (lettera *r*) per i membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura, individuati fra i candidati non eletti appar-

tenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione; sostituendo l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, detta una specifica disciplina per la sostituzione dei componenti togati che cessino dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio (lettera *cc*)); integra la disciplina dell'elettorato passivo del Consiglio superiore della magistratura (sia per i membri togati che per i membri laici) con la previsione dell'ineleggibilità per coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli 8 anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, membri della Corte costituzionale e del Governo; sono inoltre ineleggibili coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (lettera *z*)); introduce il divieto per chi abbia ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura di candidarsi alle elezioni politiche, regionali e provinciali, nonché alla carica di sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti per i successivi 10 anni decorrenti dalla cessazione della carica (lettera *v*)).

La proposta di legge Colletti C. 1919 inoltre, dispone con riguardo al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, la proposta: introduce le definizioni delle due diverse categorie dei componenti del Consiglio superiore della magistratura: togati e non togati, per armonizzarle alla nuova disciplina della preselezione dei candidati tramite sorteggio (lettere *a* e *b*)); modifica la composizione del Comitato di presidenza stabilendo che ne facciano parte, oltre al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede il Comitato, anche tre componenti togati e un componente non togato (lettera *c*)); introduce un meccanismo di rotazione dei magistrati all'interno delle diverse Commissioni consiliari (lettera *d*)); sostituendo l'articolo 4 della legge n. 195 del 1958, riforma la composizione della sezione disciplinare: è aumentato il numero dei membri della stessa,

portato da 6 a 8 per i membri effettivi, di cui 4 togati e 4 non togati, e da 4 a 6 per i membri supplenti, di cui 3 togati e 3 non togati. Salvo che per il vicepresidente della sezione, che la presiede ed è membro di diritto, gli altri componenti sono tutti eletti dal Consiglio, nel rispetto delle predette proporzioni, senza operare alcuna ulteriore distinzione tra categorie di magistrati (lettera *e*)); inoltre è specificato che i componenti effettivi della sezione sono sempre sostituiti da supplenti della medesima categoria (lettera *g*)); estende il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle risorse effettuata di anno in anno dal CSM e attribuisce espressamente al giudice contabile la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità amministrativa (lettera *h*)).

Per quanto attiene alla disciplina relativa alla pari opportunità nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura, sottolinea che le proposte di legge Rossello C. 976, Bartolozzi C. 989 e Pollastrini C. 2233 intervengono sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura con la finalità di incentivare la presenza femminile tra i componenti togati elettivi del Consiglio. I provvedimenti in esame evidenziano l'esigenza di un equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio. Ad oggi, infatti, nessuna donna è mai stata componente di diritto del Consiglio superiore della magistratura e poche – indubbiamente una esigua minoranza – sono state le componenti laiche o togate elettive del Consiglio. Evidenzia che ciascuna delle proposte di legge Rossello C. 976, Bartolozzi C. 989 e Pollastrini C. 2233 interviene sugli articoli 23, 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958, che sono parte della disciplina del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura e, senza mutare le caratteristiche essenziali di tale sistema: inserisce il principio in base al quale il sistema di elezione deve favorire una equilibrata rappresentanza di donne e uomini nel Consiglio. In particolare, la proposta di legge Bartolozzi C. 989, alla lettera a) dell'articolo 1, che introduce il comma 1-bis all'articolo 23 della legge n. 195 del

1958, prevede che il sistema debba assicurare le pari opportunità di donne e uomini nella composizione della rappresentanza eletta dai magistrati ordinari; modifica il sistema delle candidature, per consentire ai magistrati di presentarne due, in luogo dell'attuale candidatura singola, purché sia rispettata l'alternanza dei sessi. Ciascun magistrato potrà dunque sottoscrivere o una sola candidatura o due candidature ma, in tal caso, dovrà presentare un candidato di sesso maschile e uno di sesso femminile. Inoltre, l'elenco dei candidati nei diversi collegi, da pubblicare sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, dovrà rispettare un ordine alternato per sesso; in merito, le proposte il numero 3) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 976 e il numero 3) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2233 aggiungono che, ferma l'alternanza di genere, l'elenco dei candidati deve seguire l'ordine alfabetico. La sola proposta di legge Bartolozzi C. 989, al numero 3 della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce il comma 5-*bis* all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, specifica che ogni sesso deve essere rappresentato da almeno un terzo dei capilista; modifica le modalità di espressione del voto, consentendo a ciascun elettore di esprimere due voti in ciascuno dei tre collegi unici nazionali. In particolare, le proposte C. 976 e C. 2233 lasciano l'elettore libero di scegliere se esprimere un solo voto o due, con l'obbligo, in caso di doppio voto, di esprimere il secondo per un candidato di sesso diverso dal primo (lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 di entrambe le proposte); la proposta C. 989, sostituendo il comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, prescrive l'espressione di due voti per candidati di sesso diverso (numero 1) della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1). Fa presente infine che le proposte C. 976 e C. 2233, modificando l'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, intervengono sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi, prevedendo che in caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso, prevale il candidato del sesso meno rappresentato nella

precedente consiliatura (numero 2 della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 di entrambe le proposte di legge), assumendo dunque come riferimento l'intero CSM e non solo la componente elettiva togata.

Quanto alla proposta di legge Dadone C. 1156, che si compone di un solo articolo, fa presente che essa interviene sul tema delle verifiche di professionalità dei magistrati che svolgono un mandato elettivo. In particolare, la proposta esclude che i magistrati eletti deputati o senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali (o delle province autonome), di un comune con più di 15.000 abitanti, nonché i magistrati che ricoprono cariche di governo a livello nazionale, regionale (o delle province autonome) o in un comune con più di 15.000 abitanti, debbano essere sottoposti alla valutazione di professionalità per l'intera durata del mandato o dell'incarico.

La proposta di legge Costa C. 2691, composta da un solo articolo, interviene, infine, in materia di durata della carica dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, la proposta è volta a specificare che la norma di cui all'articolo 32 della legge n. 158 – secondo il quale i componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili – si interpreta nel senso che, per i componenti eletti dai magistrati: la durata del mandato è di quattro anni, oppure pari alla durata, ove questa sia inferiore al quadriennio, della minore permanenza in servizio dell'eletto; la perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalla carica. Pur riferendosi l'articolo 32 della legge n. 158 a tutti i componenti elettivi (sia togati che laici) la proposta limita dunque l'interpretazione della regola sulla durata del mandato ai soli componenti togati.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta ai colleghi l'invito a prendere visione della documentazione di seduta per via telematica, attraverso l'applicazione GeoComm, evitandone la riproduzione su carta.

Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente per le ore 19.15 di oggi è previsto lo svol-

gimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari costituzionali, che dovrebbe esprimersi in merito all'eventuale riassegnazione alla Commissione Giustizia delle proposte di legge C. 489, a sua prima firma, e C. 2517 del collega Sisto, che intervengono tra l'altro in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati, ai fini di un loro abbinamento.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che, sulla base degli esiti dell'Ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali, verranno assunte le conseguenti determinazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.*

**La seduta comincia alle 19.40.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e dispo-**

**sizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.**

**Audizione di Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, e Giovanni Salvi, Procuratore generale della Corte di Cassazione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, Pietro CURZIO, *Primo Presidente della Corte di Cassazione*, Margherita CASSANO, *Presidente aggiunto della Corte di Cassazione*, e Giovanni SALVI, *Procuratore generale della Corte di Cassazione*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Catello VITIELLO (IV) e Franco VAZIO (PD).

Pietro CURZIO, *Primo Presidente della Corte di Cassazione*, Margherita CASSANO, *Presidente aggiunto della Corte di Cassazione*, e Giovanni SALVI, *Procuratore generale della Corte di Cassazione*, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Il deputato Catello VITIELLO (IV) interviene per alcune precisazioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO

**Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439, primo comma, dopo le parole: acque o alimenti inserire le seguenti: destinate al consumo umano.*

- 1. 1.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439 primo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo: Se dal fatto deriva la morte di animali domestici o selvatici la pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo.*

- 1. 2.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439, secondo comma, sostituire le parole: Se dal fatto deriva la morte di alcuno con le seguenti: Se dal fatto deriva la morte di più persone.*

- 1. 3.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439, aggiungere in fine i seguenti commi: Se dal fatto deriva la morte di animali domestici o selvatici la pena di cui al primo comma è aumentata.*

Ai fini dell'applicazione del presente articolo per avvelenamento si intende l'immissione in qualunque forma di sostanze tossiche nelle acque o negli alimenti, in misura idonea a causare lesioni gravi o

gravissime in caso di consumo in quantità normali degli stessi.

- 1. 4.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439, aggiungere in fine il seguente comma: Ai fini dell'applicazione del presente articolo per avvelenamento si intende l'immissione in qualunque forma di sostanze tossiche nelle acque o negli alimenti, in misura idonea a causare lesioni gravi o gravissime in caso di consumo in quantità normali degli stessi.*

- 1. 5.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-ter, primo comma, dopo le parole: l'operatore del settore alimentare aggiungere la seguente: , farmaceutico.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, dopo le parole: l'operatore del commercio inserire le seguenti: o il produttore.*

- 1. 6.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-ter, primo comma, dopo la parola: alimentare aggiungere la seguente: , farmaceutico.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera f), capoverso Art. 440-ter, sostituire la rubrica con la seguente: Omesso ritiro di alimenti, medicinali e acque pericolosi per la salute pubblica.*

- 1. 7.** Giuliano.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.*

**\* 1. 8.** Cenni, Incerti.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.*

**\* 1. 9.** Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.*

**\* 1. 10.** Gallinella.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.*

**\* 1. 11.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.*

**\* 1. 28.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.*

**\* 1. 25.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

3. La rubrica è sostituita con la seguente: « Adulterazione e contraffazione di altre cose in modo pericoloso per la salute pubblica ».

**1. 13.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera f) capoverso 440-quater, alla rubrica, sopprimere la parola: o.*

**1. 12.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera h) capoverso 445-ter, primo comma, numero 2, aggiungere in fine le seguenti parole: in tal caso, la responsabilità ricade sul produttore primario.*

**1. 14.** Pignatone, Gallinella.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.*

**\* 1. 26.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.*

**\* 1. 15.** Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.*

**\* 1. 16.** Incerti, Cenni.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.*

**\* 1. 17.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.*

**\* 1. 18.** Pignatone.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.*

**\* 1. 23.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Man-

zato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, dopo le parole: o contaminato, aggiungere le seguenti: anche dovuto alla presenza di materiale estraneo.*

**1. 19.** Gallinella.

*Al comma 1, lettera l), numero 1, sostituire le parole: e 445-bis con le seguenti: 445-bis e 517-quater.*

**1. 20.** Pignatone.

*Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 452, primo comma, numero 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 452, primo comma, numero 2 sostituire le parole: da due a sei anni, con le seguenti: da uno a quattro anni.*

**\* 1. 21.** Gallinella.

*Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 452, primo comma, numero 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 452, primo comma, numero 2 sostituire le parole: da due a sei anni, con le seguenti: da uno a quattro anni.*

**\* 1. 22.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 452, primo comma, numero 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 452, primo comma, numero 2*

*sostituire le parole: da due a sei anni, con le seguenti: da uno a quattro anni.*

**\* 1. 24.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 452, primo comma, numero 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 452, primo comma, numero 2 sostituire le parole: da due a sei anni, con le seguenti: da uno a quattro anni.*

**\* 1. 27.** Zanettin.

## ART. 2.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) all'articolo 473:

1) al comma 2, dopo le parole « nazionali o esteri », sono aggiunte le seguenti: « ovvero fabbrica o adopera industrialmente beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso »;

2) alla rubrica, le parole: « e disegni » sono sostituite dalle seguenti: « , disegni e merci usurpative »;

0b) all'articolo 474:

1) al comma 2, dopo le parole: « primo comma », sono inserite le seguenti: « ovvero beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso »;

2) alla rubrica, dopo le parole: « con segni falsi », sono inserite le seguenti: « o di merci usurpative »;

2) alla lettera c), numero 2), capoverso, sopprimere la parola: « somministra »;

3) alla lettera e):

1) al capoverso Art. 517-*sexies*, sopprimere la parola « somministra »;

2) al capoverso Art. 517-*octies*, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

5. Se i fatti sono commessi nell'ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso.

## 2. 1. Gallinella.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* All'articolo 515, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Con riferimento ai reati di cui al primo comma e di cui all'articolo 517-*sexies* non è punibile chi consegna un alimento scongelato, pur non avendone dato contestuale indicazione, nei casi in cui il trattamento di congelamento abbia riguardato:

a) gli ingredienti presenti nel prodotto finale;

b) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c) gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità ».

**\* 2. 2.** Annibaldi, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* All'articolo 515, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Con riferimento ai reati di cui al primo comma e di cui all'articolo 517-*sexies* non è punibile chi consegna un alimento scongelato, pur non avendone dato contestuale indicazione, nei casi in cui il trattamento di congelamento abbia riguardato:

a) gli ingredienti presenti nel prodotto finale;

b) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c) gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità ».

**\* 2. 25.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: agro-alimentari ovunque ricorrano, inserire le seguenti: ovvero di prodotti biologici.*

**2. 3.** Pignatone.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sopprimere la parola: somministra.*

**2. 4.** Annibaldi, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso: Art. 517-*sexies*.*

**2. 26.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla parola: chiunque, premettere le seguenti: fatti salvi i prodotti di cui all'allegato I, parte XII, del regolamento UE n. 1308/2013, i prodotti di cui all'allegato II del regolamento UE n. 251/2014 ed i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento UE n. 2019/787;*

*b) sostituire le parole: da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000 con le seguenti: fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.*

**2. 5.** Pignatone, Gallinella.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 517-*sexies*, sopprimere la parola: somministra.*

**2. 6.** Annibaldi, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.*

**\* 2. 22.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.*

**\* 2. 7.** Incerti, Cenni.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.*

**\* 2. 8.** Pignatone.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.*

**\* 2. 9.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.*

**\* 2. 10.** Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.*

**\* 2. 11.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies, sostituire le parole da: al fine fino a: falsi o ingannevoli con le seguenti: utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli atti ad indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.*

**2. 12.** Perantoni.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole: o degli ingredienti;*

b) *sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 con le seguenti: fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro;*

**2. 13.** Pignatone, Gallinella.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.*

**\* 2. 23.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.*

**\* 2. 14.** Cenni, Incerti.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.*

**\* 2. 15.** Gallinella.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.*

**\* 2. 16.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.*

**\* 2. 20.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, numero 1, sopprimere le seguenti parole: o degli ingredienti.*

**2. 17.** Pignatone, Gallinella.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, sopprimere il numero 3.*

**\* 2. 24.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, sopprimere il numero 3.*

**\* 2. 18.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, sopprimere il numero 3.*

**\* 2. 19.** Pignatone.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, sopprimere il numero 3.*

**\* 2. 21.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

#### ART. 4.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a) all'articolo 51, comma 3-bis dopo la parola: « 474, » è inserita la seguente: « 517-quater, »;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 275, comma 3, dopo le parole: « articolo 51, commi 3-bis » sono inserite le seguenti: « , con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale, ».*

**4. 3.** Pignatone.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a) all'articolo 246, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

*« 2-bis. Se l'ispezione di cose consiste nell'attività di prelievo e campionamento, si procede sempre nelle forme dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le operazioni sono eseguite secondo le procedure e le modalità operative previste da leggi, decreti e regolamenti di settore. Delle operazioni di prelievo e campionamento è redatto verbale in forma integrale.*

*2-ter. I campioni realizzati, previa consegna di un'aliquota alla parte, sono inviati a cura del personale procedente ai laboratori pubblici accreditati o, in mancanza, a laboratori privati accreditati per le successive determinazioni analitiche. Delle operazioni di trasporto e di conservazione dei campioni è redatto verbale riassuntivo. ».*

*Conseguentemente al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*« 3-bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale ».*

**4. 1.** Gallinella.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a) all'articolo 246, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Qualora, nell'ambito dell'ispezione di cose, sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel*

rispetto della normativa di settore vigente ».

*Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) all'articolo 223, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice di procedura penale ».

**4. 2.** Maschio, Varchi.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Articolo 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)*

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo le parole: « e di Bolzano » sono inserite le seguenti: « e i comuni ».

**4. 01.** Cunial.

ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 6-bis », comma 4, sostituire le parole:* Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato *con le seguenti:* Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.

**\* 5. 3.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 6-bis », comma 4, sostituire le parole:* Qua-

lora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato *con le parole:* Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.

**\* 5. 4.** Incerti, Cenni.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 6-bis », comma 4, sostituire le parole:* Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato *con le parole:* Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.

**\* 5. 5.** Gallinella.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 6-bis », comma 4, sostituire le parole:* Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato *con le parole:* Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.

**\* 5. 6.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 6-bis », comma 4, sostituire le parole:* Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato *con le parole:* Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.

**\* 5. 2.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 6-bis », comma 4, sostituire le parole:* Qua-

lora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato *con le parole*: Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.

\* 5. 1. Annibaldi, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 25-bis.3 », lettera a) sostituire le parole:* per il delitto di cui all'articolo *con le seguenti*: per i delitti di cui agli articoli 438 e.

5. 7. Perantoni.

ART. 6.

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

Art. 6.

*(Modifiche alla legge 30 aprile 1962. n. 283)*

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate »;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta dannoso, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di dannosità dell'alimento, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista ridotta di due terzi.

6. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche;

c) si intende inadatto al consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione;

d) quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche ».

c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. – 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Art. 5-ter. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500 »;

Art. 5-quater. – Se i fatti di cui all'articolo 5 riguardano il superamento dei limiti delle cariche microbiche stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, la punibilità è esclusa quando sono rispettati gli obblighi, le procedure e le misure precauzionali prescritte dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed

igiene, finalizzate alla gestione del rischio alimentare.

d) dopo l'articolo 12-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-*ter.* — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.

12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel ter-

mine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

14. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 13.

15. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.

Art. 12-*quater*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.

4. Decorsi due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare ».

#### 6. 1. Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole da:* nell'ambito di un'attività di impresa *fino a:* acque e bevande *con le seguenti:* in qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti.

*Conseguentemente , al medesimo capoverso « Art. 5. »:*

1. *al comma 1, sostituire la parola:* nocivi *con le seguenti:* dannosi per la salute;

2. *al comma 2, sostituire la parola:* nocivo *con la seguente:* dannoso;

3. *al comma 4, sostituire le parole:* grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità *con le seguenti:* grado di dannosità dell'alimento;

4. *al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

« b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocuo al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche;

*b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo, non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche ».*

#### 6. 2. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole:* nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti, comprese acque e bevande *con le seguenti:* in

qualunque fase di un'attività di impresa, produce, trasforma o distribuisce alimenti.

**6. 3. Zanettin.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sopprimere le parole: somministra o.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-ter », ai commi 1 e 2, sopprimere la parola: somministra ovunque ricorra.*

**6. 4. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, dopo la parola: inosservanza, aggiungere le seguenti: dolosa o gravemente colposa.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 5 », al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: se dal fatto deriva un pericolo concreto per la salute.*

**6. 5. Pignatone.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.*

**\* 6. 9.** Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.*

**\* 6. 10.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.*

**\* 6. 11.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.*

**\* 6. 12.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.*

**\* 6. 13.** Cenni, Incerti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.*

**\* 6. 14.** Pignatone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.*

**\*\* 6. 8.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.*

**\*\* 6. 15.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.*

**\*\* 6. 6.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.*

**\*\* 6. 7.** Cenni, Incerti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 1, sopprimere le seguenti parole: , anche soltanto per particolari categorie di consumatori.*

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

« 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando dal fatto di cui al comma 1 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista.

6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.

7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato ».

**6. 16.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.*

**\* 6. 17.** Gallinella.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 » comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.*

**\* 6. 18.** Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 » comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.*

**\* 6. 19.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 » comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.*

**\* 6. 20.** Incerti, Cenni.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 » comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.*

**\* 6. 21.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 » comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.*

**\* 6. 22.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 4.*

**\*\* 6. 23.** Pignatone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 4.*

**\*\* 6. 24.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 4.*

**\*\* 6. 25.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 4.*

**\*\* 6. 26.** Cenni, Incerti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 4.*

**\*\* 6. 27.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 4.*

**\*\* 6. 28.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 4, sostituire le parole: grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità con le seguenti: grado di dannosità dell'alimento.*

**6. 29.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », al comma 4, sostituire le parole: grado di nocività con le seguenti: grado di dannosità.*

**\* 6. 30.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », al comma 4, sostituire le parole: grado di nocività con le seguenti: grado di dannosità.*

**\* 6. 31.** Cenni, Incerti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », al comma 4, sostituire le parole: grado di nocività con le seguenti: grado di dannosità.*

**\* 6. 32.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », al comma 4, sopprimere le parole o alla sua quantità.*

**\*\* 6. 33.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », al comma 4, sopprimere le parole o alla sua quantità.*

**\*\* 6. 34.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 5, dopo le parole: si applica la*

*pena ivi prevista aggiungere le seguenti: ridotta di due terzi.*

**\* 6. 35.** Zanettin

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 5, dopo le parole: si applica la pena ivi prevista aggiungere le seguenti: ridotta di due terzi.*

**\* 6. 36.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », al comma 5, dopo le parole: si applica la pena ivi prevista aggiungere le seguenti: ridotta di due terzi.*

**\* 6. 37.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 6.*

**\*\* 6. 38.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », sopprimere il comma 6.*

**\*\* 6. 39.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

*b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocuoimento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato;*

*b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.*

**6. 40.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, sostituire la lettera b) con la*

seguinte: b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche.

**6. 41.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato.*

**\* 6. 42.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato.*

**\* 6. 43.** Cenni, Incerti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera b), sopprimere la parola deteriorato.*

**\*\* 6. 44.** Incerti, Cenni.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera b) sopprimere la parola deteriorato.*

**\*\* 6. 45.** Gallinella.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera b) sopprimere la parola deteriorato.*

**\*\* 6. 46.** Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera b) sopprimere la parola deteriorato.*

**\*\* 6. 47.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera b) sopprimere la parola deteriorato.*

**\*\* 6. 48.** Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, lettera b), dopo le parole: o contaminato aggiungere le seguenti: anche dovuto alla presenza di materiale estraneo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):*

1) *al capoverso « Art. 5-bis », comma 2, dopo le parole « si applica la sanzione amministrativa da 15.000 euro a 75.000 euro », aggiungere le seguenti: « La sanzione si applica anche quando il fatto è commesso nell'ambito; nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso »;*

2) *al capoverso « Art. 5-ter », comma 3, dopo le parole « si applica la sanzione amministrativa da 15.000 euro a 75.000 euro » aggiungere le seguenti: « La sanzione si applica anche quando il fatto è commesso nell'ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso ».*

**6. 49.** Gallinella.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) si intende inadatto al*

consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo, non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche.

**6. 50.** Zanettin.

*All'articolo 6, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.*

**\* 6. 51.** Incerti, Cenni.

*All'articolo 6, lettera b), capoverso « Art. 5 », comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.*

**\* 6. 52.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-bis », sopprimere il comma 2.*

**\*\* 6. 53.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-bis », sopprimere il comma 2.*

**\*\* 6. 54.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-bis », sopprimere il comma 2.*

**\*\* 6. 55.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-ter », comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito di un'attività di impresa fino a: altrimenti in circolazione con le seguenti in qualunque fase di un'attività di impresa, produce, trasforma o distribuisce.*

*Conseguentemente al medesimo comma 1, dopo le parole non conforme alle norme vigenti inserire le seguenti ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.*

**6. 56.** Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-ter », al comma 1 sostituire le parole: nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione con le seguenti: in qualunque fase di un'attività di impresa, produce, trasforma o distribuisce.*

**6. 57.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-ter », comma 1, dopo le parole non conforme alle norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 5-ter, sopprimere i commi 2 e 3.*

**6. 58.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-ter », al comma 1, dopo le parole: non conforme alle norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.*

**\* 6. 59.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-ter », al comma 1, dopo le parole: non conforme alle norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.*

**\* 6. 60.** Incerti, Cenni.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 5-ter », al comma 1, dopo le parole: non conforme alle norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.*

**\* 6. 61.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5-ter », sopprimere il comma 3.*

**\*\* 6. 62.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5-ter », sopprimere il comma 3.*

**\*\* 6. 63.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 5-ter inserire il seguente: Art. 5-quater. – Se i fatti di cui all'articolo 5 riguardano il superamento dei limiti delle cariche microbiche stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, la punibilità è esclusa quando sono rispettati gli obblighi, le procedure e le misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in ma-*

*teria di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare.*

**6. 64.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso « Art. 5-ter », aggiungere il seguente:*

*Art. 5-quater.*

1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.

**\* 6. 65.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso « Art. 5-ter », aggiungere il seguente:*

*Art. 5-quater.*

1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.

**\* 6. 66.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso « Art. 5-ter », aggiungere il seguente:*

*Art. 5-quater.*

1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare ri-

guardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.

**\* 6. 68.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso « Art. 5-ter », aggiungere il seguente:*

Art. 5-*quater*.

1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.

**6. 67.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-ter », comma 4, sostituire le parole: potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose con le seguenti: pericolo ovvero la prosecuzione di attività pericolose.*

**\* 6. 69.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-ter », comma 4, sostituire le parole: potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose con le seguenti: pericolo ovvero la prosecuzione di attività pericolose.*

**\* 6. 70.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-ter », comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un terzo, con le seguenti: un quarto.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 13 aggiungere il seguente: 13-bis. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 13.*

**6. 71.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-ter », comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.*

**\* 6. 72.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-ter », comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.*

**\* 6. 73.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-ter », comma 13, dopo le parole: è estinta aggiungere le seguenti: e il pubblico ministero richiede l'archiviazione.*

**6. 74.** Maschio, Varchi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-ter », dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-bis. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 13 ».

**\* 6. 75.** Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-ter », dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-bis. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 13 ».

**\* 6. 76.** Zanettin

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-ter », aggiungere, in fine, il seguente comma: 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle fattispecie previste dagli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale, nonché nei confronti dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato realizzato il reato.*

**6. 77.** Bazoli, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-quater », comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

\* **6. 78.** Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-quater », comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

\* **6. 79.** Gallinella, Pignatone.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-quater », comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

\* **6.80.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-quater », comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

\* **6. 81.** Zanettin.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 12-quater » aggiungere, in fine, il seguente comma: 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle fattispecie previste dagli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies del codice penale, nonché nei confronti dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato realizzato il reato.*

**6. 82.** Bazoli, Bordo, Miceli, Vazio, Zan.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti « Il SIAN è tenuto a confrontare i risultati ricevuti con i dati di produzione delle derivate alimentari di ciascuna azienda e a calcolare il consumo medio di prodotti fitosanitari per unità di prodotto per ogni azienda; tali dati di confronto sono pub-

blicati sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e sono trasmessi anche all'ISPRA per successive attività di controllo e monitoraggio. Le autorità competenti in materia di controlli sono tenute ad acquisire i dati del SIAN ».

**6. 01.** Cunial.

ART. 7.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui siano riscontrati gravi pericoli per la salute umana, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i sindaci dei comuni hanno facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari fino al ristabilimento delle condizioni di non pericolosità ».

**7. 01.** Cunial.

ART. 11.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 1-bis », comma 3, dopo le parole: dei frantoi, aggiungere le seguenti: , dei sansifici e delle raffinerie,.*

**11. 2.** Gallinella.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 1-ter », comma 3, premettere le seguenti parole: Fatti salvi gli oli lampanti e di sansa grezzi destinati alla raffinazione.*

**11. 1.** Pignatone.

## ART. 12.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

## Art. 12-bis.

*(Disposizioni relative alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bol-

zano l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia agroalimentare è attribuita anche alla competenza primaria dei rispettivi Corpi forestali regionali che, previo accordo con le regioni e province autonome, provvedono all'organizzazione di campagne di monitoraggio del territorio, svolgendo altresì anche funzioni di polizia giudiziaria.

**12. 01.** Alberto Manca.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione di rappresentanti della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo (*Svolgimento e conclusione*) ..... 82

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Vincenzo Lippolis, ordinario di diritto pubblico comparato, sull'attuale impianto e sulle prospettive di riforma delle disposizioni di rango costituzionale in materia di ratifica di trattati internazionali ..... 82

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione del Direttore Generale del MAECI per la promozione del sistema Paese, Enzo Angeloni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 82

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 83

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (*Relazione alla XIV Commissione (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole)*) ..... 83

*ALLEGATO 1 (Proposta di relazione favorevole del relatore)* ..... 86

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri (*Seguito esame e conclusione*) ..... 83

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. C. 1768 Governo (*Seguito esame e conclusione*) ..... 84

*ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)* ..... 87

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ..... 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 85

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.**

**Audizione di rappresentanti della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico GRANARA, *garante e supervisore della Rete e coordinatore delle attività multilaterali euromediterranee presso il MAECI*, ed Enrico MOLINARO, *Segretario Generale della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo (RIDE)* svolgono un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Pino CABRAS (M5S), Yana Chiara EHM e Piero FASSINO, *presidente*.

Enrico GRANARA, *garante e supervisore della Rete e coordinatore delle attività multilaterali euromediterranee presso il MAECI*, ed Enrico MOLINARO, *Segretario Generale della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo (RIDE)* rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, chiede ai rappresentanti della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo di inviare una nota

scritta ad integrazione della relazione svolta. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Audizione del professor Vincenzo Lippolis, ordinario di diritto pubblico comparato, sull'attuale impianto e sulle prospettive di riforma delle disposizioni di rango costituzionale in materia di ratifica di trattati internazionali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.**

**Audizione del Direttore Generale del MAECI per la promozione del sistema Paese, Enzo Angeloni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Enzo ANGELONI, *Direttore Generale del MAECI per la promozione del sistema Paese*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Simona SURIANO (M5S), Simone BILLI (LEGA), Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) e, a più riprese, Piero FASSINO, *presidente*.

Enzo ANGELONI, *Direttore Generale del MAECI per la promozione del sistema Paese*, risponde ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 16.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la Viceministra degli esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

### La seduta comincia alle 19.35.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, a decorrere dalla data odierna, l'onorevole Salvatore Caiata ha cessato di far parte di questa Commissione.

La Commissione prende atto.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

#### C. 2670 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che il relatore Cabras ha trasmesso a tutti i Gruppi, con anticipo rispetto alla seduta, una proposta di relazione favorevole.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, illustra la proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina altresì il deputato Cabras relatore presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

### La seduta termina alle 19.40.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la Viceministra degli esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

### La seduta comincia alle 19.40.

**Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.**

**Testo unificato C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Politiche dell'Unione europea e della Commissione per le questioni regionali.

Al riguardo sottolinea, in particolare, che la I Commissione, nelle premesse al parere favorevole, ha evidenziato come la istituenda Commissione potrà « costituire un utile strumento per meglio indirizzare e coordinare le politiche e gli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica. ».

Segnala, inoltre, che la Commissione Cultura ha apposto una osservazione al fine di inserire tra le attività della istituenda Commissione bicamerale, ai sensi dell'articolo 1, comma, il ruolo di avanzare proposte « per la valorizzazione della attività degli italiani nati in Italia ed emigrati all'estero come prima generazione, anche solo temporaneamente, per svolgervi attività di docenza universitaria o di ricerca scientifica o attività artistiche o culturali o anche imprenditoriali, nel settore dell'industria culturale e creativa, o comunque di promozione del patrimonio culturale italiano; parimenti formula proposte per sostenere la nuova produzione artistica e culturale italiana nel mondo. ».

Simone BILLI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega, sottolinea che la proposta di legge a prima firma del collega Formentini era animata da uno spirito diverso dal testo in esame, dal momento che considerava i nostri connazionali all'estero non già come meri oriundi, ma come promotori della cultura, della lingua e delle eccellenze del nostro Paese. Deplora, altresì, che nel corso dell'esame siano stati approvati emendamenti con i quali la maggioranza intende introdurre, in modo surrettizio, il tema dello *ius sanguinis* che, afferendo alla materia della cittadinanza, è del tutto estraneo alle competenze della istituenda Commissione. Ciò nonostante preannuncia il voto favorevole del suo gruppo in ragione dello sforzo comune compiuto.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che vi è unanime consenso tra le forze politiche

sul valore della presenza dei nostri connazionali all'estero, nonché sulla necessità di tutelarne i diritti e promuoverne il ruolo.

La Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Suriano, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Coglie l'occasione per esprimere il proprio compiacimento per il voto unanime testé espresso dalla Commissione, in continuità con lo spirito fortemente unitario che ha contraddistinto l'*iter* di esame del provvedimento.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.**

**C. 1768 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Cultura e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Conseguentemente, avverte che la relatrice Quartapelle Procopio ha presentato l'emendamento 3.1 volto a recepire tale condizione (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'emendamento 3.1.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della relatrice.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 3.1 della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Quartapelle Procopio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.**

**C. 2524 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° settembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Migliore, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 19.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.10.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).****PROPOSTA DI RELAZIONE FAVOREVOLE DEL RELATORE**

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 » (C. 2670 Governo);

preso atto che le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia risultano pari a 93 (69 per violazione del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive), segnalando un *trend* in crescita rispetto ai dati di inizio 2019, quando il numero delle procedure di infrazione si era attestato a 70;

sottolineata la rilevanza degli articoli 8, 9, 10, 14 e 30 del provvedimento ai fini delle competenze della Commissione;

apprezzato il dettato dell'articolo 9, che individua nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in luogo del Ministero dello sviluppo economico, l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;

apprezzato, altresì, il dettato dell'articolo 10, che attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il compito di individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché di emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica, in conformità con gli impegni e le responsabilità internazionali dell'UE in materia di non proliferazione;

ritenuto, infine, significativo l'articolo 30 che, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), garantisce una più efficace gestione delle funzioni di supporto nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (C. 1768 Governo).**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

## ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**3.1.** La Relatrice.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	89
Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010. C. 2332 sen. Airola, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	89
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	93
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	89
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813 e abb., approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	91
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	94
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa <i>(Deliberazione di una proroga del termine)</i> .....	91
Sull'ordine dei lavori della Commissione .....	91
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-04857 Ferrari: In merito alla gestione della didattica negli istituti di formazione delle Forze armate in relazione all'emergenza COVID-19 .....	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	95
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	92
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. S. Giuseppe Cavo Dragone, in ordine agli sviluppi dell'attività della Forza armata, anche con riferimento alle esigenze operative indotte dall'emergenza epidemiologica .....	92

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza  
del presidente Gianluca RIZZO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la difesa,  
Giulio Calvisi.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010.**

**C. 2332 sen. Airola, approvata dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 ottobre il relatore, Russo, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che il 14 ottobre la Commissione ha svolto l'audizione informale del procuratore generale militare, dottor Marco De Paolis.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), rilevando come sin dall'antichità si sia tentato di porre limiti all'uso della forza bellica e sottolineando come la ratifica da parte dell'Italia degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale in esame ponga il nostro Paese all'avanguardia nella comunità internazionale.

Il sottosegretario Giulio CALVISI valuta favorevolmente la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione)

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge europea viene assegnato a norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) per l'esame generale in sede referente e a tutte le altre Commissioni competenti per materia per l'esame delle parti di rispettiva competenza.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di propria competenza e trasmettono alla XIV Commissione una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti approvati.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di Legge europea 2019-2020 è fissato per le ore 18 di oggi.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, segnala che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

Ricorda che, in linea generale, nel disegno di legge europea vengono inserite norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU Pilot. Il disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli, suddivisi in 9 capi, che intervengono in diversi settori, dalla libera circolazione di persone, beni e servizi e merci allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dagli affari economici e monetari alla sanità, dalla protezione dei consumatori all'ambiente e all'energia.

Con gli interventi previsti si intende – principalmente – agevolare la chiusura di

10 procedure d'infrazione, attuare dodici regolamenti europei, nonché garantire la corretta attuazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

Con specifico riguardo alle materie che interessano profili di competenza della Commissione Difesa, segnalo l'articolo 10 che reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, per prodotti a duplice uso s'intendono i prodotti, inclusi i *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare.

L'articolo 10 del disegno di legge europea modifica il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, trasferendo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia.

L'adeguamento si è reso necessario in quanto l'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 104 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, modificando il decreto legislativo n. 221 del 2017, ha trasferito le competenze in materia di beni a duplice uso dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La disposizione proposta completa le modifiche apportate a tale decreto legislativo, chiarendo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché ad emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento,

intermediazione, transito e assistenza tecnica.

Come noto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, nell'istituire un regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, crea un sistema uniforme dell'Unione europea per controllare l'esportazione, il trasferimento, il transito e l'intermediazione di tali prodotti. I controlli in esame mirano a garantire la conformità con gli impegni e le responsabilità internazionali dell'UE, in particolare in materia di non proliferazione delle armi nucleari. Per esportare un prodotto a duplice uso da un paese dell'UE a un paese terzo (l'elenco è riportato nell'allegato I del regolamento) è necessaria un'autorizzazione di esportazione. L'autorizzazione all'esportazione è, altresì, necessaria anche per determinati prodotti a duplice uso non elencati nell'allegato, quando vi è motivo di ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in connessione con un programma di armamenti biologici, chimici, nucleari o di missili balistici, o per un uso militare in paesi soggetti a un embargo sugli armamenti. In casi eccezionali, i paesi dell'UE possono imporre controlli aggiuntivi su prodotti non elencati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani. I paesi dell'UE applicano anche restrizioni sui servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso, nonché sul transito attraverso l'UE.

Ricorda, infine, che il decreto-legge n. 104 del 2019, nel trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso, ha, altresì, previsto che il comitato consultivo, istituito presso l'autorità competente – ora individuata nel MAECI – venga nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e non più con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Quanto alla composizione, fanno parte del comitato il direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento-UAMA del MAECI, che svolge le funzioni di

presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché uno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813 e abb., approvata dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del giorno precedente il relatore, Dori, ha illustrato i contenuti del provvedimento e si è riservato di presentare una proposta di parere favorevole.

Devis DORI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI valuta favorevolmente la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, poiché è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla proroga del termine dell'indagine conoscitiva, la Commissione è chiamata a procedere alla relativa deliberazione.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, propone che la Commissione deliberi la proroga al 30 aprile 2021 del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

La Commissione delibera la proroga.

**Sull'ordine dei lavori della Commissione.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che i lavori della Commissione riprenderanno alle 14.40 con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), in quanto presentatore dell'unica interrogazione presentata, propone, al fine di consentire ai membri della Commissione di partecipare alla seduta dell'Assemblea nella quale è previsto lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di poter anticipare lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) si associa alla proposta del deputato Ferrari.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in assenza di obiezioni, avverte che la Commissione passerà immediatamente allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-04857 Ferrari:** In merito alla gestione della didattica negli istituti di formazione delle Forze armate in relazione all'emergenza COVID-19.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Giulio CALVISI vi risponde nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando come la risposta fornita dal Governo sia esaustiva per quanto concerne le misure di prevenzione intraprese, ma non dia conto della situazione sanitaria attualmente in essere all'interno degli istituti di formazione. Rileva, peraltro, come rispetto ai

casi di focolaio riportati nell'atto di sindacato ispettivo in titolo si sia aggiunto nelle ultime ore quello registrato presso la scuola ispettori della Guardia di finanza di L'Aquila. Dichiaro di non dubitare del fatto che si stiano adottando tutte le misure di prevenzione necessarie, ma rileva come, sulla base delle disposizioni vigenti, i frequentatori degli istituti nei quali si registrino focolai sono soggetti a misure restrittive che impediscono loro di partecipare all'attività di formazione e come a tali problematiche si potrebbe facilmente ovviare attraverso il ricorso alla didattica a distanza. Sottolinea, infine, come i direttori degli istituti rivestano la qualifica di datori di lavoro ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. S. Giuseppe Cavo Dragone, in ordine agli sviluppi dell'attività della Forza armata, anche con riferimento alle esigenze operative indotte dall'emergenza epidemiologica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.35 alle 22.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010 (C. 2332 sen. Airola, approvata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge che ratifica e dà esecuzione agli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010 (C. 2332 sen. Airola, approvato dal Senato);

evidenziato che le modifiche proposte sono incentrate soprattutto sulla definizione del crimine di aggressione;

rilevato che il primo emendamento, nell'ambito dei comportamenti che costituiscono gravi violazioni del diritto dei conflitti armati non internazionali, prevede tre ulteriori crimini afferenti, rispettivamente, all'impiego di veleni o di armi contenenti veleni, all'impiego di gas asfissianti o velenosi, nonché di liquidi e materiali o dispositivi ad effetto analogo, e all'impiego di pallottole capaci di espandersi o appiattirsi nel corpo umano;

rilevato, altresì, che il secondo emendamento, introduce un nuovo articolo 8-*bis* dedicato alla definizione del crimine di aggressione, inteso quale pianificazione, pre-

parazione o esecuzione di un atto di aggressione di uno Stato ad un altro, che per le sue proporzioni e gravità costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite;

considerato che nella definizione di crimine di aggressione rientra il fatto che esso sia perpetrato da persone al vertice dello Stato che aggredisce, in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di detto Stato;

sottolineato che per atto di aggressione si intende quell'atto che implica l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, ovvero l'uso della forza armata in ogni altro modo che contraddica la Carta delle Nazioni Unite;

udita la relazione del Procuratore generale militare, Marco De Paolis, nella seduta del 14 ottobre 2020,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 1813 e abb., approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo della proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato il 30 aprile 2019 e adottata come testo base dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 6 ottobre 2020;

considerato che l'iniziativa legislativa interviene in materia di divieto di finanziamento delle imprese che producono mine anti-persona e munizioni a grappolo, vietando, altresì, di svolgere attività di ricerca tecnologica nel settore;

rilevata l'opportunità di precisare l'ambito soggettivo di applicazione dei divieti previsti, se essi, cioè, si applichino alla generalità dei soggetti o solo agli intermediari finanziari abilitati;

considerato che la proposta di legge definisce, poi, i compiti di controllo e di verifica delle Autorità di vigilanza (articolo 3), i compiti attribuiti agli intermediari (articolo 4), le modalità con le quali verificare il rispetto dei divieti posti dalle norme

in esame (articolo 5) nonché le sanzioni amministrative applicabili, in caso di mancata ottemperanza ai divieti previsti, agli intermediari abilitati e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli stessi intermediari, prevedendo, solo per questi ultimi, la clausola « salvo che il fatto non costituisca reato » (articolo 6);

preso atto che la disciplina del quadro sanzionatorio amministrativo integra quanto già previsto a legislazione penale vigente;

considerato, al riguardo, l'opportunità di considerare anche dal punto di vista penale il finanziamento delle imprese che producono mine anti persona, al pari di quanto già previsto per la produzione di munizioni a grappolo, in considerazione della stessa considerazione riservata sul punto dalle Convenzioni di Ottawa e di Oslo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-04857 Ferrari: In merito alla gestione della didattica negli istituti di formazione delle Forze armate in relazione all'emergenza COVID-19.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività formativa della Difesa, anche nell'attuale fase emergenziale, prosegue in tutte le tipologie previste, in aderenza a specifiche misure rispondenti alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.

Analizzando nel dettaglio gli ultimi provvedimenti normativi in vigore (DPCM del 24 ottobre 2020) si rappresenta che vengono introdotte alcune deroghe in ambito formativo per il comparto Difesa e Sicurezza.

In particolare, all'articolo 1, comma 9 lettera s) si stabilisce che « Sono consentiti i corsi di formazione [...] le attività didattico-formative degli Istituti di Formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, » e alla lettera w) « le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto generale o analogo provvedimento [...] rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate [...] prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza [...] ».

Tali previsioni di fatto attribuiscono al comparto Difesa l'opportuna flessibilità di conduzione e organizzazione delle attività didattiche e formative nel rispetto comune della salvaguardia del personale frequentatore dei corsi a qualunque titolo, sempre allo scopo ultimo di garantire la funzionalità e l'operatività dello strumento militare.

Nello specifico, le numerose tipologie di attività formative sono state avviate, laddove valutato possibile, in presenza, prevedendo – in caso di necessità – la riconversione, totale o parziale, in modalità a distanza e, per taluni corsi, in modalità *e-learning* o mista.

Inoltre, in tutti gli Istituti di Formazione delle F. A. e della Difesa (a differenza delle

istituzioni formative civili) ove esiste la possibilità di disporre di strutture alloggiative interne, in particolare per corsi accademici di lunga durata, sono state sviluppate procedure operative interne per gestire la riattivazione delle attività in presenza e per fronteggiare il rischio COVID-19.

Le procedure in parola coprono le attività di dettaglio del piano di rientro, la gestione delle attività quotidiane nonché i piani per la gestione di eventuali frequentatori positivi al COVID-19 attraverso la creazione di apposite aree di isolamento all'interno degli istituti stessi.

Questi piani sono stati redatti dai Comandanti degli Istituti che sono anche datori di lavoro, coadiuvati dai medici competenti assegnati ai Reparti e sotto la supervisione dei responsabili dei servizi di prevenzione, protezione e tutela ambientale in coordinamento con le rispettive Forze Armate di appartenenza.

In tale quadro, le peculiarità delle attività formative della Difesa, articolate sia su momenti teorici che pratici, hanno richiesto una particolare attenzione tanto nell'attività di pianificazione didattica dei corsi, quanto nella successiva fase di condotta dell'attività didattica rivolta a qualsiasi livello (ad esempio. Scuole militari, Accademie, Corsi di Stato Maggiore) e svolta presso tutti gli istituti (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri).

In particolare, i provvedimenti adottati prevedono, tra le varie misure implementate, la somministrazione dei test sierologici, la riduzione della capienza degli ambienti, il controllo della temperatura, il distanziamento sociale, la sanificazione dei locali e l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	96
Sui lavori della Commissione .....	101
Sui lavori della Commissione .....	102
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016. C. 2575 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
AVVERTENZA .....	106

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

##### La seduta comincia alle 14.30.

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire*

*il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2020.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula una nuova proposta di parere, che si differenzia dalla precedente per una delle condizioni, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non più soppressiva, ma modificativa dell'articolo 12 del provvedimento, per le ragioni esplicitate nella parte

premissiva della medesima proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che:

all'articolo 2, recante disposizioni in materia di istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico, appare necessario sopprimere sia il comma 1 – giacché l'adozione di nuovi percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare gli studenti sulla ricerca delle tematiche ambientali comporta oneri aggiuntivi privi di quantificazione e copertura finanziaria, – sia il comma 2, poiché la previsione di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o da una Regione determina oneri aggiuntivi privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

all'articolo 2, comma 3, appare necessario precisare che i concorsi di idee per le aziende e i giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo e l'istituzione di premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compatibilmente con il rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista per il Piano nazionale per il settore florovivaistico dall'articolo 9, comma 5;

appare necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 3, che prevede che le detrazioni per sistemazioni a verde, di cui

all'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, si applichino fino ad un ammontare complessivo di 500 euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno, giacché esso comporta oneri pari a 147,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 84,2 milioni di euro annui dal 2023 al 2031 e a 63,2 milioni di euro per l'anno 2032, privi di copertura finanziaria;

all'articolo 4, comma 2, appare necessario precisare, al fine di escludere il verificarsi di minori entrate per la finanza pubblica, che l'attività agricola florovivaistica è costituita dall'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti;

dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di sopprimere l'articolo 7 che, nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, giacché tale previsione, essendo introdotta con norma di rango primario, appare suscettibile di irrigidire la struttura organizzativa complessiva del predetto Ministero;

all'articolo 8, comma 1, appare necessario precisare che l'organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy* è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

al medesimo articolo 8 appare altresì necessario, al fine di escludere che possano verificarsi nuovi o maggiori oneri, aggiungere dopo il comma 1 un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

all'articolo 9, recante la disciplina del Piano nazionale del settore florovivaistico, appare necessario inserire, dopo il comma 4, un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui per un triennio – decorrente dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, in considerazione del tempo ancora necessario per la conclusione dell'*iter* legislativo – per provvedere al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal predetto Piano nazionale;

appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la disposizione di cui all'articolo 18, comma 2, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziato in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

all'articolo 10 appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere che l'istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 11, riguardante il Piano di comunicazione e promozione, appare necessario inserire, dopo il comma 1, – per il finanziamento delle attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6 – un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui, non limitata nel tempo, in considerazione del carattere permanente del predetto Piano, e decorrente

dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, visto il tempo ancora occorrente per la conclusione dell'*iter* legislativo;

appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 e la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziato in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

appare necessario modificare l'articolo 12 precisando, al comma 1, che le regole fiscali applicabili ai centri per il giardinaggio sono quelle individuate dal regolamento di cui al comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto di un'apposita clausola di invarianza finanziaria da inserire al comma 2 e prevedendo, sempre al citato comma 2, che il predetto regolamento debba essere adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle menzionate regole fiscali vigenti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari derivanti dal predetto schema di regolamento, appare necessario altresì inserire all'articolo 12, dopo il comma 2, una disposizione volta a prevedere che lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione;

all'articolo 14, in primo luogo, appare necessario precisare, al comma 3, che gli oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono di carattere eventuale – non potendosi infatti escludere *a priori* che tale contratto risulti privo di oneri – e che, comunque, qualora essi si verificino, gli stessi dovranno essere sostenuti direttamente, anche mediante contratti di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, sia da parte di terzi privati; in secondo luogo, appare altresì necessario inserire, dopo il comma 3, una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo 14 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sempre all'articolo 14, appare infine necessario sopprimere il comma 4, giacché il fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 145 del 2018, di cui si prevede l'utilizzo per lo sviluppo del verde urbano e per il miglioramento delle aree verdi urbane esistenti, non presenta alcuna disponibilità finanziaria,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi).

*All'articolo 2, comma 3, dopo le parole:* di cui all'articolo 9, *aggiungere le seguenti:* compatibilmente con quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9,

*All'articolo 3, sopprimere il comma 3.*

*All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole:* l'attività diretta alla produzione, alla

manipolazione e alla commercializzazione del vegetale *con le seguenti:* l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti

*All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole:* è istituito *aggiungere le seguenti:* , presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,;

*aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,;

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* 4-bis. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

*al comma 5, dopo le parole:* del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione del comma 4-bis,.

*Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 2.*

*All'articolo 10 aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis.* Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.* Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

*sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.*

*All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole:* le regole fiscali vigenti *con le seguenti:* le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2;

*al comma 2, dopo le parole:* Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, *aggiungere le seguenti:* da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *e dopo le parole:* per l'attuazione del comma 1 *aggiungere le seguenti:* , assicurando che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*dopo il comma 2 aggiungere è il seguente: 2-bis.* Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

*All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 3, sostituire le parole:* Gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possono essere sostenuti *con le seguenti:* Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*All'articolo 14, sopprimere il comma 4.*

e con la seguente osservazione:

*si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 7, che nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la nuova proposta di parere del relatore e ringrazia lo stesso relatore e la Commissione bilancio per il lavoro svolto al fine di superare le criticità che il testo del provvedimento presentava rispetto agli effetti finanziari.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Gastaldi 3.100, 3.101 e 3.102, che prevedono, per diverse annualità, che ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detragga un importo pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto di fiori e piante da interno, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 500 euro annui per nucleo familiare, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Liuni 12.101 e Squeri 12.102, che, nel modificare il comma 1 dell'articolo 12, ne mantengono tuttavia inalterato il contenuto sostanziale, non superando le criticità che l'articolo medesimo presenta dal punto di vista finanziario;

Maglione 12.100, che, sopprimendo il comma 2, dell'articolo 12, determinerebbe la preclusione di una delle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con-

tenute nella nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Scoma 1.101, che stabilisce che il settore florivivaistico comprenda la produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione non solo ornamentale, ma anche orticolo, frutticolo e boschivo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.101, 3.100, 3.101, 3.102, 12.100, 12.101 e 12.102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede di sospendere i lavori della Commissione

per consentire ai deputati di assistere allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Aula, a cui risponderà il Presidente del Consiglio.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende pertanto la seduta, che riprenderà al termine dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 15.35.**

#### Sui lavori della Commissione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendo ancora presente il deputato Ubaldo Pagano, designato quale relatore sui disegni di legge di ratifica nn. 2575 e 2576, avverte che la Commissione riprenderà pertanto i propri lavori dall'esame del disegno di legge di ratifica n. 2577.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.**

**C. 2577 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in titolo – approvato in prima lettura dal Senato (AS 1588) – reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, segnalando come il testo originario del provvedimento sia corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Repubblica dominicana, in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale. Con riguardo al primo dei due Trattati, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 33.077 annui a decorrere dal 2020. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, indica che euro 29.077 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia, e euro 4.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti. Con riferimento al secondo Trattato, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 92.428. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione indica che euro 75.228 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti, e euro 17.200 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato. Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a precedenti provvedimenti di analogo contenuto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli

15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Segnala, infine, che l'articolo 4 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, in coerenza del resto a quanto usualmente osservato con riferimento a clausole di analogo tenore contenute in disegni di legge di ratifica, non ha osservazioni da formulare. Alla luce di quanto sinora rilevato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016. C. 2575 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, ha ad oggetto la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. Rammenta che la Convenzione originaria è stata ratificata in Italia ai sensi della legge 31 ottobre 1989, n. 377, cui non sono stati ascritti effetti finanziari. Segnala che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica che non ascrive al Protocollo di modifica della Convenzione effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di nuovi o maggiori oneri in relazione all'incremento dell'attività di scambio di informazioni, la quale sarà effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. Pur evidenziando che il disegno di legge non reca un'espressa clausola di non onerosità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a confermare che alle attività indicate si possa effettivamente far fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, precisa che il nuovo articolo 27 introdotto dal Protocollo puntualizza che la fornitura delle informazioni richieste da uno degli Stati contraenti viene svolta dall'altro Stato attraverso i poteri di cui dispone, in base alla propria legislazione e nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato. In considerazione di ciò, avverte pertanto che dalle nuove disposizioni introdotte dal Protocollo di modifica non derivano effetti finanziari, come già indicato nella relazione tecnica, in quanto l'attività di scambio delle informazioni, seppure incrementata secondo la Convenzione aggiornata dal Protocollo di modifica, verrà espletata all'interno delle attività istituzionali mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2575 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il nuovo articolo 27 introdotto dal Protocollo puntualizza che la fornitura delle informazioni richieste da uno degli Stati contraenti viene svolta dall'altro Stato attraverso i poteri di cui dispone, in base alla propria legislazione e nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato;

pertanto dalle nuove disposizioni introdotte dal Protocollo di modifica non derivano effetti finanziari, come già indicato nella relazione tecnica, in quanto l'attività di scambio delle informazioni, seppure incrementata secondo la Convenzione aggiornata dal Protocollo di modifica, verrà espletata all'interno delle attività istituzionali mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene opportuno acquisire maggiori delucidazioni in merito all'effettiva portata del su-

peramento del cosiddetto *domestic tax interest* conseguente al Protocollo di modifica oggetto di ratifica.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che, con la predetta espressione, si intende fare riferimento alla circostanza che lo scambio di informazioni non viene limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nell'osservare preliminarmente che la relazione tecnica non considera gli articoli 1 e 2 del Protocollo di modifica oggetto di ratifica, rileva altresì come nel suo complesso il disegno di legge in esame non risulti assistito da una apposita clausola di invarianza finanziaria.

La Viceministra Laura CASTELLI ribadisce che la mancata previsione di una specifica clausola di invarianza consegua alla circostanza che il provvedimento non presenta alcun profilo di onerosità.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nell'associarsi alle delucidazioni rese dalla rappresentante del Governo, richiama peraltro l'attenzione circa l'opportunità di non modificare per tale singolo aspetto, non ritenuto essenziale, il testo al fine di evitare un ulteriore passaggio al Senato.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), non ritenendo esaustive le delucidazioni rese dal relatore e dalla rappresentante del Governo, preannunzia la propria astensione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.**

**C. 2576 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, concerne la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015, già approvato dal Senato.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo e che la relazione tecnica non commenta specificamente la norma. In proposito, non formula osservazioni nel presupposto che la previsione sia meramente riproduttiva di quanto già previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, cui aderiscono sia l'Italia sia l'Ecuador – l'applicabilità della Convenzione è infatti espressamente richiamata dall'articolo 2 dell'Accordo in esame – e che gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni siano quindi già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente; in proposito ritiene utile acquisire elementi di valutazione e di conferma. Rammenta che, con riferimento a un'analoga previsione recata dall'Accordo sui servizi aerei con la Corea (AC 2415), nella seduta della Commissione Bilancio in sede consultiva del 23 settembre 2020, la rappresentante del Governo ha confermato che le esenzioni in questione – come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto quali quelli stipulati con Qatar, Algeria e Vietnam – sono da ricondursi a quelle previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago e che, per tale motivo, dalle stesse non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. Nella medesima seduta, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole senza condizioni. Per quanto riguarda le restanti previsioni, prende atto che, come affermato

dalla relazione tecnica, dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri finanziari a carico dell'Italia e che gli unici oneri, eventuali, riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso; si tratta peraltro, secondo la relazione tecnica, di oneri improbabili, in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. Non formula pertanto osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3 prevede che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Alla luce di quanto sinora rilevato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza ad assicurare che ad ogni seduta della Commissione sia resa disponibile in supporto cartaceo la documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno, giacché essa risulta indispensabile ai fini di una partecipazione attiva ed informata ai lavori della Commissione medesima, evidenziando come tale condizione rivestirà ancor più importanza in occasione dello svolgimento della prossima sessione di bilancio.

Luigi GALLO (M5S), nel precisare, a beneficio di una corretta ricostruzione dei fatti, che la documentazione relativa ai provvedimenti all'esame della Commissione risulta costantemente disponibile ad inizio di ogni seduta anche in formato cartaceo, tiene altresì a rammentare che sin dall'inizio della corrente legislatura

presso la VII Commissione, che ha avuto l'onore di presiedere, si è proceduto – sulla base di un specifico indirizzo in tal senso assunto dai competenti organi dell'amministrazione della Camera e di un consenso dei diversi gruppi parlamentari – lungo un processo di sostanziale dematerializzazione, volto alla progressiva eliminazione della documentazione di seduta in supporto cartaceo a favore di un sempre maggiore ricorso alla consultazione della documentazione stessa avvalendosi dell'applicazione informatica denominata *GeoCamera*. In tale quadro, ritiene che analoga questione potrebbe essere utilmente affrontata in un prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione.

Rebecca FRASSINI (LEGA) si associa alle considerazioni svolte dal collega Garavaglia, ritenendo indispensabile assicurare ai singoli componenti della Commissione la costante disponibilità della documentazione su supporto cartaceo.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), pur apprezzando le potenzialità offerte dalla piattaforma elettronica *GeoCamera*, ritiene anch'egli essenziale che la documentazione di seduta sia sempre resa disponibile in formato cartaceo, tanto più in occasione della prossima sessione di bilancio.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel riservarsi di riferire al presidente Melilli la proposta in precedenza avanzata dall'onorevole Gallo, tiene a precisare che la documentazione di seduta è sempre disponibile in supporto cartaceo, fermo restando che la medesima, secondo le indicazioni adottate nel corso della presente legislatura dai competenti organi dell'amministrazione della Camera, risulta ugualmente consultabile sulla apposita applicazione informatica *GeoCamera*.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel condividere le argomentazioni dianzi esposte dai colleghi del proprio gruppo parlamentare, passando al merito del provvedimento in esame ritiene opportuno ac-

quisire elementi di maggiore informazione in ordine agli oneri, sebbene qualificati come meramente eventuali ed improbabili, connessi alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo oggetto di ratifica.

La Viceministra Laura CASTELLI conferma che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ivi incluse le procedure di consultazione dallo stesso previste, giacché le medesime avranno luogo per corrispondenza, come peraltro asserito dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che il presidente della Commissione ha preso parte alla votazione.

#### **La seduta termina alle 16.**

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *SEDE CONSULTIVA*

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.*

*C. 2579 Governo, approvato dal Senato.*

*Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.*

*C. 1813, approvato dal Senato, e abb.*

*Interventi a favore del pomodoro San Marzano.*

*Nuovo testo C. 229.*

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.*

*Atto n. 101-bis.*

*Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in rela-*

*zione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto.*

*Atto n. 198.*

DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.*

*Atto n. 197.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	108
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	109
5-04858 Fragomeli: Disciplina dei crediti concessi dalle mutue di auto gestione .....	109
5-04859 Giacomoni: Moratoria sulle scadenze fiscali e le rateizzazioni in corso .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	113
5-04860 Bitonci: Iniziative per colmare il deficit di competitività del sistema fiscale italiano .	110
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	114
5-04861 Pastorino: Iniziative per l'introduzione di un tributo sui ricavi delle <i>websoft companies</i>	110
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	115
5-04862 Aprile: Procedure per l'accertamento dell'inagibilità dei fabbricati ai fini dell'applicazione dell'IMU .....	111
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	116
5-04863 Raduzzi: Chiarimenti in ordine ai cessionari del credito d'imposta relativo al <i>bonus</i> fiscale del 110 per cento .....	111
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	118

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21**

**maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.**

**Atto n. 197.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 ottobre 2020 la relatrice ha illustrato il provvedimento, riservandosi di formulare una proposta di parere.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*), che illustra.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA chiede di disporre di un breve lasso di tempo per valutare la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Luigi MARATTIN, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.10.**

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.55.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### 5-04858 Fragomeli: Disciplina dei crediti concessi dalle mutue di auto gestione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA chiede di rinviare alla settimana prossima lo svolgimento dell'interrogazione in titolo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) acconsente al rinvio dello svolgimento dell'interrogazione in titolo, della quale è primo firmatario.

#### 5-04859 Giacomoni: Moratoria sulle scadenze fiscali e le rateizzazioni in corso.

Sestino GIACOMONI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, ricordando come nello scorso mese di febbraio, prima del *lockdown*, avesse presentato un'interrogazione a risposta immediata con la quale chiedeva di sospendere i versamenti tributari nelle zone rosse. Allora il Governo si mosse con gravi ritardi e, di fatto, concreti sostegni economici non sono mai arrivati. Ora la situazione è aggravata dall'introduzione di nuove limitazioni ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre scorso, che, tra l'altro, non sospende la scadenza del 10 dicembre 2020 per gli adempimenti relativi alla rottamazione delle cartelle esattoriali, alla pace fiscale e al saldo e stralcio, che riguardano circa 1,8 milioni di contribuenti. Si rende pertanto necessario introdurre una immediata moratoria su tutte le scadenze fiscali e le rateizzazioni in corso.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sestino GIACOMONI (FI) osserva in primo luogo come a problemi straordinari non possano essere fornite risposte ordinarie, o addirittura burocratiche, e ribadisce la necessità di adottare misure coraggiose e di accompagnare gli indennizzi previsti con una sospensione del pagamento delle imposte sino al 31 gennaio 2021, termine al quale è stata prorogata la cassa integrazione e il divieto di licenziamento. Dovrebbero essere previsti inoltre sconti e lunghe rateizzazioni delle imposte.

Riterrebbe utile, in tale quadro, che la Commissione procedesse all'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate all'indomani del termine del prossimo 15 novembre, data entro la quale dovrebbero essere erogati i ristori previsti dal decreto-legge esaminato dal Consiglio dei ministri nella giornata di ieri. L'audizione dovrebbe confermare l'avvenuto versamento dei ristori e informare il Parlamento sulle misure di carattere fiscale che il Governo intende adottare per sostenere le imprese italiane. Assicura quindi la collaborazione del proprio gruppo qualora si registrasse un serio impegno per l'approvazione degli auspicati interventi.

**5-04860 Bitonci: Iniziative per colmare il deficit di competitività del sistema fiscale italiano.**

Massimo BITONCI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo BITONCI (LEGA) si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, evidenziando come sinora l'Esecutivo si sia limitato ad annunciare una non meglio definita riforma del sistema fiscale, senza adottare alcuna azione concreta al riguardo. Si augura che la preannunciata riforma, che per stessa ammissione dell'Esecutivo non potrà comunque

entrare in vigore prima del 2022, non si limiti a una modifica delle aliquote delle imposte e alla revisione delle *tax expenditures*, ma introduca misure significative quali, ad esempio, la *flat tax* per i redditi medi, la *no tax area*, già prevista in Francia e nei Paesi anglosassoni, o la reintroduzione del regime forfetario con aliquota al 15 per cento per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 100.000 euro, come era stato previsto dalla legge di bilancio per il 2018.

Segnala infine che l'ufficio studi della CGIA di Mestre ha calcolato che gli adempimenti amministrativi imposti alle imprese italiane abbiano un costo complessivo di 5 miliardi di euro annui e rileva che entro la fine dell'anno le imprese dovranno sostenere ancora 40 adempimenti di carattere fiscale.

**5-04861 Pastorino: Iniziative per l'introduzione di un tributo sui ricavi delle *websoft companies*.**

Luca PASTORINO (LEU) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), dichiarandosi infine disponibile ad approfondire la questione con l'interrogante e a prevedere eventuali misure da inserire nella prossima legge di bilancio.

Luca PASTORINO (LEU) si dichiara soddisfatto per quanto dichiarato da ultimo dal rappresentante del Governo, ma non per quanto affermato poco prima dal Sottosegretario, osservando come la contrarietà degli Stati Uniti non dovrebbe costituire un impedimento all'introduzione di un tributo sui ricavi delle *websoft companies*, le quali, in questo periodo nel quale gli acquirenti passano molto del loro tempo tra le mura domestiche, stanno conducendo martellanti campagne pubblicitarie, che hanno contribuito a un enorme incremento dei loro fatturato. Ritiene che con le entrate derivanti da tale tributo si potrebbero veramente adottare misure di ristoro in favore dei piccoli esercizi commerciali,

che stanno risentendo in termini drammatici degli effetti economici della pandemia.

**5-04862 Aprile: Procedure per l'accertamento dell'inagibilità dei fabbricati ai fini dell'applicazione dell'IMU.**

Raffaele TRANO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raffaele TRANO (MISTO), prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che si riserva di valutare con attenzione.

**5-04863 Raduzzi: Chiarimenti in ordine ai cessionari del credito d'imposta relativo al *bonus* fiscale del 110 per cento.**

Raphael RADUZZI (M5S) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Raphael RADUZZI (M5S) ringrazia il sottosegretario Villarosa per la risposta, che conferma che le fondazioni di origine bancaria sono ricomprese tra i soggetti cessionari del credito di imposta relativo al *bonus* fiscale per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 197).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 197);

rilevato che il comma 16 dell'articolo 1 dello Schema di decreto novella l'articolo 134, comma 4-*bis* del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che disciplina l'RC auto familiare;

rammentato che l'articolo 134, comma 4-*bis*, del CAP – come da ultimo modificato dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019 – stabilisce che in tutti i casi di stipula e di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, anche di diversa tipologia, i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati, purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni;

osservato che con la modifica recata dal comma 16 dell'articolo 1 dello Schema di decreto si chiarisce che, per fruire della RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere continuativa, e viene eliminato, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio;

rilevato che tale modifica appare incidere direttamente sulla disciplina sostanziale dell'RC auto familiare ed esula pertanto dai criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge n. 163 del 2017, riguardanti la disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi;

osservato peraltro che l'eliminazione del riferimento all'attestato di rischio quale elemento di verifica per l'applicazione della disciplina di favore sembrerebbe rendere più difficoltoso accertare la mancata responsabilità del contraente (di cui al successivo comma 4-*ter* dell'articolo 134 del CAP), che costituisce non solo la condizione necessaria per concedere il beneficio, ma altresì un obbligo a carico delle imprese assicurative, sanzionabile ai sensi del CAP,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo a sopprimere il comma 16 dell'articolo 1 dello Schema di decreto in esame – volto a novellare l'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private – il quale modifica i presupposti di applicazione della disciplina sostanziale dell'RC auto familiare e che esula dai criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi.

## ALLEGATO 2

**5-04859 Giacomoni: Moratoria sulle scadenze fiscali e le rateizzazioni in corso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, tenuto conto del delicatissimo momento che stiamo vivendo a causa della recrudescenza del fenomeno Coronavirus, chiedono quali iniziative si intendano assumere nell'ambito della prossima legge di bilancio al fine di prevedere una moratoria delle scadenze fiscali al prossimo anno e la realizzazione di una vera pace fiscale. In particolare gli Onorevoli interroganti propongono di rinviare i versamenti in scadenza al 31 gennaio 2021 entro il primo semestre 2021 in un'unica soluzione, con un abbattimento pari al 40 per cento dell'importo dovuto; in alternativa si potrebbe ipotizzare una rateizzazione mensile, da effettuarsi entro i successivi cinque anni con un abbattimento degli importi dovuti pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento ovvero una rateizzazione mensile entro i successivi venti anni, con applicazione di un tasso di interesse pari al 2 per cento.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il 20 ottobre è stato emanato un decreto-legge che dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei versamenti scadenti a partire dall'8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie.

Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si

decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

È inoltre previsto, per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

È stato altresì differito dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza della sospensione, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Ciò premesso, si segnala che la moratoria delle scadenze fiscali al 2021 in un'unica rata (con sconto del 20 per cento) ovvero mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque ovvero venti anni, determinerebbe una perdita di gettito nel 2020 (e un conseguente recupero nel 2021 e negli anni successivi) per la quale è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

## ALLEGATO 3

**5-04860 Bitonci: Iniziative per colmare il *deficit* di competitività del sistema fiscale italiano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che secondo lo studio dell'«*International tax competitiveness index 2020*» (indice internazionale di competitività per il 2020) l'Italia ha il sistema fiscale meno competitivo tra i Paesi dell'OCSE.

Gli Onorevoli rilevano altresì che l'elevata pressione fiscale su lavoratori e imprese è aggravata dalla coesistenza di una tassazione sul patrimonio, sulle operazioni finanziarie e sulla successione oltre che da un alto indice del sistema fiscale individuale e, pertanto, chiedono al Governo «quali iniziative intenda adottare per colmare il deficit di competitività con gli altri Paesi europei e se non ritenga necessario adottare iniziative per rivedere l'attuale sistema impositivo al fine di ridurre la già gravosa e complessiva pressione fiscale a carico di cittadini e imprese».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva che il Governo sta lavorando ad una riforma fiscale per una riduzione IRPEF attraverso l'approvazione di un apposito disegno di legge delega.

Detta riforma è stata in parte già avviata con l'attribuzione dei c.d. *bonus* sui redditi dipendenti fino a 40 mila euro, ossia dell'ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista a decorrere dal 1° luglio 2020 e con la prossima introduzione dell'assegno unico per i figli che sarà accompagnata da una progressiva revisione delle *tax expenditures* e dei sussidi ambientali dannosi.

La riduzione della pressione fiscale sarà realizzata anche attraverso il processo di semplificazione delle regole e degli adempimenti fiscali già in atto e lo sviluppo in ottica digitale dei servizi dell'Agenzia delle entrate.

Il miglioramento della *compliance* tra Fisco e contribuente rientra tra le priorità del Governo, e consentirà di aggredire e ridurre il *tax gap*, ossia la differenza tra entrate teoriche ed entrate effettive che rappresenta una delle principali cause del *deficit* di competitività del nostro Paese.

## ALLEGATO 4

**5-04861 Pastorino: Iniziative per l'introduzione di un tributo sui ricavi delle *websoft companies*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante osserva che la pandemia COVID-19 stia impattando sull'economia reale facendo riemergere la piaga delle disuguaglianze sociali. In particolare, viene evidenziato come mentre i negozi al dettaglio si trovino in una situazione di grande sofferenza, il fatturato dell'industria digitale (*Web Soft Companies*) incrementi esponenzialmente.

Per fronteggiare tali disuguaglianze, l'Onorevole propone di « intervenire ulteriormente » rispetto all'imposta sui servizi digitali con aliquota del 3 per cento attraverso l'istituzione di una tassa di scopo sui ricavi delle multinazionali del *web* indirizzando le risorse raccolte a favore delle piccole e medie imprese e dei piccoli esercizi al dettaglio.

Conseguentemente, l'Onorevole interrogante chiede di valutare « anche in vista della discussione della legge di Bilancio 2021, l'introduzione di un tributo sui ricavi ottenuti in Italia dalle *Web Soft Companies* finalizzato e collegato all'obiettivo di ristorare le piccole attività colpite dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia COVID-19 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

L'articolo 1, commi 35 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'articolo 1, comma 678, lettera *a*), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha introdotto la cosiddetta « *web tax* » ossia un'imposta del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali, effettuati da parte di imprese di rilevanti dimensioni (almeno 750 milioni di ricavi) nel territorio dello Stato.

La struttura dell'imposta appare già particolarmente adatta ad intercettare ed assoggettare ad imposta i ricavi delle *Web Soft Companies* risultando, peraltro, del tutto in linea con le indicazioni della Commissione europea.

Deve osservarsi che gli Stati Uniti, Paese ove hanno sede molte *Web Soft Companies*, hanno apertamente osteggiato la *web tax* minacciando pesanti ritorsioni commerciali nei confronti dell'Italia. In tal senso, appare chiara la necessità di intervenire sul piano internazionale a livello condiviso piuttosto che in via unilaterale.

Per tale motivo, la menzionata *web tax* ha carattere temporaneo e sarà eliminata non appena saranno individuate regole condivise a livello internazionale per tassare i profitti dove sono effettivamente realizzati.

## ALLEGATO 5

**5-04862 Aprile: Procedure per l'accertamento dell'inagibilità dei fabbricati ai fini dell'applicazione dell'IMU.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento, alla disposizione recata dall'articolo 13, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge n. 201 del 2011, in base alla quale la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento « per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. ».

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

A tal proposito gli Onorevoli interroganti richiamano un ordine del giorno presentato in sede di approvazione del progetto di legge di bilancio per l'anno 2020 in cui si prevedeva l'impegno del Governo a « valutare l'opportunità di prevedere che l'inagibilità dei fabbricati... venga accertata direttamente dall'ufficio tecnico comunale ».

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se il Ministro intenda assumere iniziative urgenti « affinché si possa addvenire all'abolizione anche questo iniquo ed inutile incombente imposta, stabilendo che l'inagibilità dei fabbricati, per l'applicazione della riduzione del 50 per cento, venga accertata direttamente dall'ufficio tecnico comunale ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente ricordare che l'IMU è stata oggetto di una consistente riforma nella legge n. 160 del 2019 e che il menzionato articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2011 non è più in vigore dal 1° gennaio 2020.

Ai sensi del comma 747 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 « la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50 per cento: *b*) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ».

L'alternativa facoltà individuata dal comma 747 necessita in ogni caso dell'iniziativa del contribuente che per far valere il diritto all'agevolazione deve sempre dare dimostrazione della sussistenza dei presupposti, principio peraltro affermato anche dalla Corte di cassazione secondo cui « grava sul contribuente l'onere di allegazione e prova dei fatti ai quali la legge ricollega l'agevolazione o l'esenzione rivendicate nella

domanda » (sentenza n. 8627 del 2012, confermata con ordinanza n. 3600 del 2020). Principio consolidato anche per i tributi locali come risulta dalla sentenza n. 21780 del 2018 della stessa Corte di cassazione.

Deve, comunque, sottolinearsi che, ai sensi del cennato comma 747, proprio al

fine di snellire la procedura volta ottenere il riconoscimento dell'agevolazione in discorso è attribuita ai comuni la possibilità di « disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ».

## ALLEGATO 6

**5-04863 Raduzzi: Chiarimenti in ordine ai cessionari del credito d'imposta relativo al *bonus* fiscale del 110 per cento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, si fa riferimento all'applicazione dell'agevolazione introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Superbonus) ed in particolare all'articolo 121 che prevede la possibilità di cedere ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, « una serie di detrazioni fiscali per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese ».

In particolare, l'interrogante evidenzia che l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha chiarito che la cessione del credito d'imposta introdotta dal citato articolo 121 può essere effettuata, tra gli altri, in favore di « società ed enti », e, pertanto, chiede di confermare se le fondazioni bancarie, quali « enti privati senza fine di lucro, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale », rientrano a pieno titolo fra i potenziali cessionari del suddetto credito d'imposta.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 121 del citato DL Rilancio consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di « sconto » sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione (cosiddetto sconto in fattura), con facoltà di

successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la « cessione » a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il meccanismo sopra delineato ricalca solo in parte gli istituti precedentemente vigenti.

Deve precisarsi che, al sistema delineato dal citato articolo 121, non si applicano le limitazioni descritte nelle circolari 18 maggio 2018, n. 11/E e 23 luglio 2018, n. 17/E, in merito alle modalità delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari previsti per gli interventi di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 e all'articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.

Ciò in quanto il citato articolo 121, espressamente, consente la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti « di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari », senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Più in particolare, come espressamente chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E la cessione può essere disposta in favore:

dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);

di istituti di credito e intermediari finanziari.

Alla luce di quanto sopra esposto, con specifico riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, deve osservarsi che l'articolo 121 non prevede alcuna esclusione in merito ai soggetti in favore dei

quali la cessione può essere effettuata, e, di conseguenza, si ritiene di poter confermare che le fondazioni di origine bancaria rientrano nella categoria dei potenziali cessionari del credito d'imposta in oggetto.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120
ERRATA CORRIGE .....	120

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.05 alle 14.20.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 459 del 27 ottobre 2020, a pagina 113, seconda colonna, terza riga, le parole: « Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice » sono sostituite dalle seguenti: « Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04077 Pastorino: Disboscamento della pineta di Procoio, sita nei territori comunali di Roma e Fiumicino .....	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	135
5-04333 Viviani: Tempi per la conclusione del procedimento di VIA relativo alla dismissione della centrale a carbone di La Spezia e valutazione degli impatti di una riconversione della stessa in centrale a gas .....	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	136
5-04448 Bendinelli: Sistema di depurazione del lago di Garda .....	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	138

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	123
Sull'ordine dei lavori .....	127

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico. C. 1566 Paita ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

#### RISOLUZIONI:

7-00555 Braga: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	130
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
---	-----

AVVERTENZA .....	134
------------------	-----

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

**La seduta comincia alle 13.15.**

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione in materia di Ambiente.

Ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

**5-04077 Pastorino: Disboscamento della pineta di Procoio, sita nei territori comunali di Roma e Fiumicino.**

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca PASTORINO (LEU), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario. Pur consapevole che la questione oggetto dell'interrogazione in relazione agli aspetti penali non rientra nelle precipue competenze del Ministero dell'ambiente, fa presente di avere formulato l'atto di sindacato ispettivo per interrogare il Governo trattandosi di una riserva naturale statale, istituita ai sensi della legge 394 del 1991 e del decreto ministeriale 29 marzo 1996. Ringrazia il rappresentante del Governo per aver evidenziato tutti i passaggi successivi che hanno portato al sequestro dell'area e auspica che vengano intraprese le opportune iniziative nei confronti degli autori dello scempio naturalistico prodotti nella pineta, verificando contestualmente le omissioni del servizio di vigilanza e valutando la possibile revoca dei membri della Commissione di riserva in ordine alle loro responsabilità.

**5-04333 Viviani: Tempi per la conclusione del procedimento di VIA relativo alla dismissione della centrale a carbone di La Spezia e valutazione degli impatti di una riconversione della stessa in centrale a gas.**

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lorenzo VIVIANI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo che, nella propria risposta – della quale si dichiara parzialmente soddisfatto – ha ricor-

dato l'ordine del giorno a firma dell'onorevole Paita e da lui sottoscritto che testimonia la convergenza di forze politiche di maggioranza e di opposizione riguardo all'esigenza di non procedere alla riconversione, ma alla dismissione della centrale a carbone di La Spezia entro il 2021.

Valutando favorevolmente la consultazione cui si fa riferimento nella risposta, fa presente che nell'interrogazione si chiede che venga avviata anche una inchiesta pubblica che delineerebbe meglio la posizione della popolazione. A tale riguardo rammenta il referendum svoltosi qualche anno addietro avente ad oggetto la centrale oggetto dell'interrogazione, che se da un lato ha certamente prodotto uno sviluppo del territorio attraverso la creazione di posti di lavoro, dall'altro ha condizionato fortemente il tessuto ambientale del Golfo di La Spezia.

Fa presente il rischio che la continuazione dell'attività della centrale a carbone, in ossequio alle superiori esigenze della politica energetica nazionale, perpetuerebbe l'attuale situazione negativa a livello ambientale sulle aree del golfo, generando ulteriori preoccupazioni nella popolazione interessata.

In ultimo sottolinea le conseguenze negative che la centrale ha anche sull'ambiente marino, sia attraverso i biocidi utilizzati per la pulizia delle tubature sia per l'immissione di acque di raffreddamento nel mare, che incidono soprattutto sulla miticoltura, come dimostra l'assenza dei mitili nei periodi di piena attività della centrale e la loro ricomparsa nel momento in cui tale attività è stata interrotta.

**5-04448 Bendinelli: Sistema di depurazione del lago di Garda.**

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide BENDINELLI (IV), replicando, nel dichiararsi soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, sottolinea favorevolmente l'impegno del Ministero dell'ambiente riguardo alla porzione

di territorio che si affaccia direttamente sul lago, trattandosi di un'area di assoluta rilevanza anche a fini turistici. Osserva, infatti, che quest'anno il turismo ha attraversato un periodo difficile e ritiene quindi opportuno accompagnarne la ripresa del settore anche mediante la realizzazione di opere infrastrutturali nei territori a più alta incidenza turistica. Auspica inoltre che il Ministero accolga le ulteriori istanze che provengono dai territori, anche al fine di promuovere appieno la tutela ambientale dei territori di riferimento.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **La seduta termina alle 13.40.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, riferisce sul disegno di legge europea 2019-2020, ai fini della formulazione di una relazione da trasmettere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Ricorda che la legge europea è uno dei due provvedimenti, insieme alla legge di delegazione europea che assolvono la funzione di introdurre nell'ordinamento nazionale disposizioni volte a recepire il di-

ritto europeo, intervenendo quindi su norme in contrasto con il diritto dell'Unione europea, che siano oggetto di procedure di infrazione o introducendo disposizioni necessarie per dare altrimenti diretta attuazione alle norme del diritto dell'Unione europea e ai trattati internazionali.

Per tale ragione il disegno di legge europea 2019-2020 reca nei suoi 34 articoli disposizioni di carattere eterogeneo, sia pure accomunati dalla necessità di agevolare la chiusura di dieci procedure d'infrazione, attuare dodici regolamenti europei, garantire la corretta applicazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, assicurare la corretta attuazione di una sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE, nonché recepire la rettifica di una direttiva in materia di prodotti destinati all'alimentazione umana.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dettagliata delle norme introdotte dal disegno di legge, illustrerà ora una sintesi del contenuto delle disposizioni che rientrano più direttamente nella competenza della Commissione.

L'articolo 8 affronta alcuni profili di incompatibilità della disciplina del subappalto con la normativa europea, sollevati con la procedura di infrazione 2018/2273.

Nell'ambito della citata procedura, la Commissione europea ha ritenuto che – sebbene l'articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 preveda che le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli operatori di indicare nelle loro offerte « i subappaltatori proposti » – una disposizione quale l'articolo 105, comma 6, del Codice, che obbliga gli offerenti ad indicare sempre tre subappaltatori, anche qualora all'offerente ne occorran meno di tre, viola il principio UE di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24.

Preliminarmente, appare utile ricordare la segnalazione n. 8/2019, approvata con delibera ANAC n. 1035 del 13 novembre 2019, che raccomandava l'adozione di un intervento legislativo organico nella materia del subappalto « *mediante una opportuna "compensazione" tra i diritti di libertà*

*riconosciuti a livello europeo e le esigenze nazionali di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica, che sono sempre stati alla base della limitazione all'utilizzo dell'istituto ».*

Le modifiche apportate dalla norma in commento al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) fanno venire meno l'obbligo previsto in determinati casi di indicare una terna di subappaltatori e recano i necessari coordinamenti normativi.

Il comma 1, lettera *b*), numero 2, abroga infatti il comma 6 dell'art. 105 del codice che prevede, per gli appalti per lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore alle soglie UE, nonché per gli appalti che, pur essendo di valore inferiore alle soglie UE, riguardano specifiche attività individuate dalla normativa italiana come particolarmente esposte al rischio d'infiltrazione mafiosa, il citato obbligo per gli operatori di indicare nelle loro offerte una terna di subappaltatori. Peraltro, l'efficacia di tale disposizione era già stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge n. 32/2019, che viene quindi ora soppresso dal comma 2.

In relazione all'abrogazione del citato obbligo, il comma 1, lettera *a*) per ragioni di coordinamento normativo, elimina la possibilità – prevista all'articolo 80 del codice – che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un subappaltatore indicato ai sensi del citato articolo 105, comma 6.

Il comma 1, lettera *b*), numero 1.2 sopprime la disposizione (art. 105, comma 4, lettera *d*) che prevede che a dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione previsti all'articolo 80 del codice sia il concorrente alla procedura per l'assegnazione dell'appalto e, conseguentemente, si attribuisce al subappaltatore, e non già al concorrente, la dimostrazione della assenza dei motivi di esclusione.

Le modifiche introdotte per i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture vengono altresì previste per i contratti di concessione di lavori, servizi e forniture

disciplinati dal codice. In particolare, il comma 1, lettera *c*) elimina l'obbligo, previsto dall'art. 174, comma 2, terzo periodo, del codice, posto in capo ai « grandi » operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori.

Per effetto delle modifiche introdotte nel codice degli appalti dall'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame, il comma 2 del medesimo articolo 8 dispone, come accennato, la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall'articolo 1, comma 18, del D.L. 32/2019 che, nelle more di una complessiva revisione del codice, ha previsto, in sostanza, l'applicazione temporanea fino al 31 dicembre 2020 di norme analoghe a quelle introdotte dall'articolo in esame.

Il comma 3 reca l'abrogazione della disposizione recata dall'articolo 14, comma 2, del regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 192/2017 che prevede, per i contratti di limitato impatto economico da eseguirsi all'estero, un limite massimo del trenta per cento per i subappalti. Tale disposizione, più restrittiva rispetto alla disposizione legislativa sopravvenuta per il territorio nazionale, è in diretto contrasto con la recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea in materia di subappalto e la sua soppressione consente comunque di applicare eventuali limiti al subappalto previsti per i singoli procedimenti di gara. Al riguardo, la Commissione Ambiente ha avuto modo già di occuparsi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2019, (causa C-63/189), avviandone l'esame lo scorso 18 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 127-*bis* del Regolamento.

Il comma 4 dispone che le modifiche introdotte al codice si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Segnala che l'8 ottobre scorso, nel corso della seduta in sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – in cui è stato reso il parere favorevole sul disegno di legge europea in esame – il Governo ha accolto la raccomandazione delle regioni di aprire un tavolo di confronto Stato-regioni al fine di esaminare la proposta delle regioni per la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici e l'accelerazione degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche.

L'articolo 28 modifica la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 185 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), che prevede l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, tra cui gli sfalci e le potature, dalla disciplina relativa ai rifiuti.

L'obiettivo della riscrittura è quello di riallineare il testo della disposizione citata con quello della corrispondente norma della direttiva europea sui rifiuti (articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della 2008/98/CE) e portare quindi al superamento delle censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-pilot 9180/17/ENVI, evitando l'apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE). La Commissione europea, da ultimo il 5 giugno 2019, ha ribadito che la formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera *f*), non è conforme alla direttiva 2008/98/CE, che definisce tassativamente le esclusioni alla disciplina dei rifiuti.

L'attuale formulazione deriva da una novella operata dalla legge europea 2018, sulla quale è intervenuto successivamente il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2018/851. Nel parere espresso da questa Commissione in sede di esame dell'Atto 168 (ovvero sullo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2018/851) si precisava come occorresse riallineare le disposizioni riportate alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del Codice a quanto disposto a livello europeo, superando una normativa già oggetto di pre-contenzioso in sede unionale e

pertanto si formulava, in termini di condizione, la richiesta di sopprimere al citato articolo 185 le parole « nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni ». Nel testo definitivo dello schema, pubblicato come D.Lgs. 116/2020, tale richiesta è stata accolta.

In estrema sintesi, la formulazione attuale esclude dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti il materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso e individua « *a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali* ». Tale precisazione è adesso sostituita con la frase « compresi gli sfalci e le potature ».

Una seconda modifica riguarda poi la previsione secondo cui tali materiali – nella formulazione attuale – sono « utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura », mentre nel testo in esame si prevede che siano « correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ».

Ancora, la nuova formulazione della norma sopprime l'inciso – recato dal testo attualmente vigente – per cui tali materiali possano essere utilizzati « *anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi* ».

Avverte che è collegati un testo a fronte che riporta le successive formulazioni della norma.

Per completezza di informazione, riporta anche il contenuto dell'articolo 29 che novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L'articolo in esame modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. La modifica

puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili (il decreto legislativo n. 28 del 2011) non sono presi in considerazione.

La norma interviene anche sulla quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici che non può essere superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. La modifica, concernente tale specifico profilo, precisa che non sono conteggiati, ai fini del limite fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati.

L'articolo abroga, infine, la disposizione che sancisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite.

Si riserva quindi di presentare una proposta di relazione in esito al dibattito.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Elena LUCCHINI (LEGA) con riguardo all'articolo 28, avente ad oggetto gli sfalci e le potature, oggetto di discussione anche ai tempi del precedente Governo, ricorda che il proprio gruppo aveva sostenuto l'esigenza che tali materiali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico non fossero considerati rifiuti, anche per evitare spese da parte dei comuni per il loro smaltimento, posizione censurata dall'Unione europea. Osserva che la formulazione recata dal disegno di legge europea in esame abroga la disposizione che prevede che possano

essere ricompresi in tale disciplina gli sfalci e le potature anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero con cessione a terzi e preannuncia pertanto un emendamento volto a reintrodurre tale precisazione.

Con riguardo al tema del subappalto di cui all'articolo 8, anch'esso oggetto di discussione quando vi era una diversa maggioranza parlamentare, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di un emendamento volto ad aumentare i limiti del subappalto, andando incontro alle richieste che provengono dall'Europa e con la finalità di facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare di appalto.

Alessio BUTTI (FDI), nel premettere che su provvedimenti di questa natura non si può di fatto intervenire, essendo gli spazi di sovranità nazionale assai limitati, fa presente che il proprio gruppo condivide le questioni ricordate dalla collega Lucchini e pertanto, qualora ci fosse una condivisione dei contenuti e il consenso dei proponenti, preannuncia la sottoscrizione di entrambi gli emendamenti preannunciati.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC), si associa alle richieste formulate dai colleghi che l'hanno preceduta. Osserva che si tratta di temi dibattuti e che è necessario affrontare con le modalità ricordate dalla collega Lucchini. Con particolare riguardo alla disposizione relativa al subappalto, osserva che la modifica richiesta viene sollecitata dalle piccole e medie imprese di cui ritiene opportuno farsi portavoce all'interno dell'istituzione parlamentare.

Chiara BRAGA (PD) con riguardo alla norma relativa agli sfalci e alle potature, rammenta che si è intervenuti numerose volte, anche corrispondendo alle osservazioni formulate in sede europea, pervenendo ad una disciplina ad oggi vigente che, a suo giudizio, poteva avere i crismi della definitività. Ritiene pertanto che la nuova formulazione proposta dal disegno di legge europea meriti un'attenta riflessione.

Riguardo alla disciplina del subappalto, lo stesso relatore ha opportunamente dato conto di una specificità tutta italiana che ha portato ad assumere norme più restrittive in settori maggiormente esposti ad infiltrazioni criminali e ritiene che questo sia un elemento da tenere in considerazione rispetto a successive valutazioni.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.05.**

##### **Sull'ordine dei lavori**

Alessia ROTTA, *presidente*, propone di effettuare un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di anticipare l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1566 Paita, proseguire con la discussione della risoluzione e concludere con l'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 1813.

La Commissione concorda.

##### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Salvatore Margiotta.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico.**

**C. 1566 Paita.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Silvia FREGOLENT (IV), *relatrice*, riferisce alla Commissione sulla proposta di legge C. 1566 Paita, recante Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di

intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

La relazione illustrativa esplicita che la proposta si pone l'obiettivo di individuare uno strumento che permetta di superare i conflitti e le controversie nei territori interessati dalla realizzazione o dal ripristino di importanti opere infrastrutturali nonché per snellirne le procedure di realizzazione.

Questo strumento è il programma di intervento strategico (PIS), documento in cui includere le forme di ristoro per i soggetti pregiudicati dalla realizzazione dell'infrastruttura declinato in termini di specifiche indennità e altre misure compensative.

La proposta attribuisce altresì alla Presidenza del Consiglio il ruolo di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, proprio al fine di assicurare il massimo coinvolgimento di comunità e istituzioni locali interessate.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS). Si tratta di programmi che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi e a risolvere – attraverso il metodo della concertazione – le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere (commi 1 e 3).

Il comma 2 specifica che i PIS sono promossi dalla Presidenza del Consiglio, su richiesta dei competenti enti locali, e si riferiscono agli ambiti territoriali interessati all'opera infrastrutturale strategica di preminente interesse nazionale e di altre opere infrastrutturali di interesse statale. Appare opportuno ricordare che nell'attuale Codice dei contratti pubblici è stata introdotta una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (contenuta negli articoli da 200 a 203) che dovrà essere definita nel Documento pluriennale di pianificazione, strumento programmatico che tuttavia ancora non è stato adottato.

Il comma 4 dispone che i PIS possono, altresì, essere attivati per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

Il comma 5 prevede la presentazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione dei PIS, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 2, ai fini della redazione dei PIS, si occupa degli strumenti di comunicazione, di partecipazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate.

L'articolo 3 disciplina i contenuti fondamentali dei PIS proposti dal soggetto attuatore: *a)* individuazione dell'ambito territoriale di intervento; *b)* analisi dei fabbisogni economici, sociali, ambientali e di salute pubblica; *c)* definizione degli obiettivi strategici; *d)* individuazione dei soggetti partecipanti e i rispettivi ruoli; *e)* analisi delle problematiche conseguenti alla realizzazione dell'opera, elaborazione della loro risoluzione e delle misure compensative; *f)* misure di attuazione e di gestione; *g)* valutazione dei costi; *h)* analisi di fattibilità finanziaria; *i)* definizione dei percorsi informativi e partecipativi.

L'articolo 4, affida l'approvazione del PIS ad un decreto del Presidente del Consiglio, che cura altresì la promozione e approvazione di specifici accordi di programma con le regioni, gli enti locali, i soggetti attuatori ed altri eventuali soggetti interessati, correlati alla definizione del PIS. A tal fine presso la Presidenza del Consiglio è istituito un comitato tecnico con funzioni di indirizzo, di coordinamento e consultive.

L'articolo 5 disciplina l'indennità speciale, quale principale misura di ristoro, che devono essere previste dai PIS a favore di coloro che, a causa della realizzazione delle opere infrastrutturali sono costretti a trasferirsi.

I residenti (o dimoranti) in immobili incompatibili con la realizzazione dell'opera potranno percepire una indennità speciale a carico del soggetto attuatore. L'im-

porto è demandato ad un DPCM da emanarsi, d'intesa con la regione interessata, aggiornato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

La norma indica quindi chi sono i soggetti legittimati a riceverla (locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti) e la finalità dell'indennizzo, ovvero la ricollocazione autonoma oppure la ricollocazione in una nuova abitazione, con oneri a carico del soggetto attuatore.

Nel caso in cui, avendone i requisiti, venga richiesta la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) « non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione », non spetta l'indennità speciale ma una somma pari a 10.000 euro, aggiornata annualmente. In caso di ricollocazione in alloggi ERP la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano l'indennità e le altre misure di tutela delle attività economiche incompatibili con la realizzazione dell'opera infrastrutturale, che devono essere individuate dai PIS, al fine di garantirne la continuità. In particolare, l'articolo 6 condiziona la percezione dell'indennità corrisposta dal soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale – definita all'articolo 7 – all'assunzione dell'obbligo da parte del titolare dell'attività economica interferita di garantire la continuità occupazionale e produttiva per almeno tre anni, salvo situazioni particolari autorizzate dal soggetto attuatore e comunque sottoposte al controllo dell'ente regionale.

L'articolo 7, come detto, disciplina ulteriori forme di tutela.

In primo luogo si prendono in considerazione ancora gli utilizzatori di immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate dai PIS. In questo caso, la tutela riguarda gli interventi in corso di realizzazione e occorre la richiesta dei competenti enti locali (comma 1) Per coloro che si trovino in situazioni diverse, ma analogamente meritevoli di tutela, la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante le misure di attuazione e di gestione stabilite nell'accordo di programma, individua le

necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di concedere, in tutto o in parte, le indennità previste (comma 2).

I commi 3 e 4 prevedono che il soggetto attuare corrisponda alle micro, piccole e medie imprese la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle opere, un'indennità compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo, non cumulabile con altri contributi pubblici concessi per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.

Il comma 5 stimola altresì i comuni ad adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree e alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti, al fine di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere.

Il comma 6 disciplina il caso di ricollocamento in comuni diversi. Viene infatti previsto che, qualora la realizzazione delle opere infrastrutturali comporti il trasferimento dei soggetti insediati nel territorio, siano essi persone fisiche o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore delle opere, previo consenso dei comuni e a condizione che la nuova collocazione risulti conforme sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.

In base all'articolo 8, i PIS possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, necessarie a prevenire o a fare fronte alle conseguenze prodotte da eventi calamitosi, catastrofi o altri eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza (commi 1 e 2), ivi inclusa la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di persone fisiche e di attività economiche (comma 3).

L'articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta di legge in esame, quantificati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a

valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Conclusivamente, sottolinea come la proposta di legge intenda mettere a sistema un meccanismo legislativo ed amministrativo già sperimentato – con esiti indubbiamente positivi – a livello regionale, per intervenire dopo la tragedia del crollo del « ponte Morandi ».

Il testo infatti ricalca i contenuti della legge regionale della Liguria n. 39/2007 (modificata nel settembre del 2018) che prevede appunto i programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), strumento utilizzato per la demolizione e ricostruzione del ponte.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, riservandosi di intervenire più compiutamente in una successiva seduta, tiene in ogni caso a sottolineare come il lavoro della Commissione dovrà concentrarsi sulle modalità con le quali rendere coerente il testo della proposta di legge con le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture.

Alessio BUTTI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza che tempi intende concedere all'esame della proposta di legge.

Alessia ROTTA, *presidente*, nel ricordare che le determinazioni riguardo all'organizzazione dei lavori sono assunte in sede di Ufficio di presidenza, ricorda che l'avvio dell'esame è stato deliberato nello scorso Ufficio di presidenza in ragione dell'inserimento della proposta di legge nel programma dei lavori del mese di dicembre da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Alessio BUTTI (FDI) ritiene che la proposta di legge meriti una analisi approfondita in quanto, pur essendoci elementi di interesse, permangono dubbi sull'applicazione della disciplina in essa riportata con riguardo a determinate fattispecie. Si riferisce, in particolare, alle opere di interesse interregionale e si chiede a tale riguardo quanto le disposizioni recate nella proposta possano agevolarne la realizzazione. Anche

l'individuazione in capo alla Presidenza del Consiglio dell'ennesima cabina di regia desta preoccupazione, stanti anche le negative esperienze del passato e il fallimento di analoghi strumenti che hanno assunto i connotati di inutili orpelli burocratici, di cui non ritiene opportuno aumentare il numero.

Alessia ROTTA, *presidente*, ritiene che la Commissione avrà modo e tempo di analizzare più compiutamente la proposta di legge in esame, chiarendo gli aspetti sollevati dal collega Butti e gli aspetti di *governance* e merito sottolineati precedentemente dal sottosegretario Margiotta.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) nel condividere le perplessità avanzate dal collega Butti, chiede alla presidenza se si intendano svolgere audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge.

Alessia ROTTA, *presidente*, anche in questo caso demanda alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza le modalità di svolgimento dell'esame della proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**7-00555 Braga: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare il collega Zolezzi per la cortesia nell'accettare l'inversione dell'ordine dei lavori, osserva

che la risoluzione ha l'intento di rilanciare la corretta gestione dei corsi d'acqua, anche nell'ottica degli interventi di concorso alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'adattamento dei cambiamenti climatici in atto, argomento con cui la Commissione si misura purtroppo con una certa frequenza.

Ricorda che l'istituto dei contratti di fiume è stato introdotto nella scorsa legislatura come uno strumento di programmazione integrata che, attraverso il coinvolgimento dei territori, concorre agli obiettivi delle direttive europee « acque » e « alluvioni » e favorisce interventi condivisi di manutenzione e prevenzione idraulica nonché di promozione e sviluppo economico e sociale dei territori, come dimostrano le recenti esperienze territoriali. Rappresenta inoltre uno strumento che può canalizzare le importanti risorse che arrivano dal fondo *next generation EU* e dalla programmazione settennale delle risorse volta alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico.

Richiama, quindi, sinteticamente gli impegni contenuti nell'atto di indirizzo, in particolare volti ad inserire i contratti di fiume nel quadro delle politiche attuate dal Ministero per accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito della programmazione dei prossimi sette anni e a promuovere, attraverso l'attività dell'osservatorio nazionale istituito presso il Ministero dell'ambiente, lo sviluppo e la formazione delle amministrazioni pubbliche su questi temi.

Manifesta pertanto la disponibilità a raccogliere i contributi dei colleghi e a valutare l'opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti, anche con riguardo alle esperienze territoriali che a suo giudizio sarebbe utile valorizzare e sostenere.

Paola DEIANA (M5S) fa presente di avere sottoscritto la risoluzione in quanto connessa al tema del dissesto idrogeologico, sul quale la Commissione sta svolgendo una attività conoscitiva. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione proceda al ciclo di audizioni prima di concludere l'esame della risoluzione, al fine di poterla

integrare con eventuali elementi che dovessero emergere.

Alessio BUTTI (FDI) chiede alla collega Braga se vi siano specifiche motivazioni per cui la risoluzione faccia riferimento ai soli contratti di fiume e non anche ai contratti di lago, a suo giudizio strettamente connessi, e pertinenti rispetto alle finalità di manutenzione idraulica e prevenzione territoriale. Chiede pertanto alla presentatrice la disponibilità ad estendere l'oggetto della risoluzione anche ai contratti di lago, anche al fine di raccogliere un maggiore consenso all'interno della Commissione sui temi trattati.

Chiara BRAGA (PD), con riguardo alla richiesta del collega Butti, evidenzia che si fa esplicito riferimento ai contratti di fiume in quanto essi sono espressamente disciplinati dall'articolo 68 del Codice dell'ambiente. Nel dichiararsi disponibile a valutare una estensione dell'oggetto della risoluzione, includendo anche i contratti di lago, fa presente che esistono esperienze territoriali positive relative anche ai bacini lacuali, che possono essere tenute in considerazione.

Paola DEIANA (M5S) accoglie favorevolmente la richiesta del collega Butti e ricorda le esperienze positive della propria regione con riguardo agli istituti dei contratti di lago. In particolare, fa presente che nella propria città di provenienza è stato recentemente concluso un contratto di lago e laguna e osserva la necessità di una visione complessiva riguardo alla gestione dei corsi d'acqua, anche con riguardo ai laghi e alle lagune, queste ultime insistendo direttamente sul sistema marino che potrebbe essere pregiudicato da una loro cattiva gestione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813, approvata dal Senato ed abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, con riguardo alla richiesta di interrompere i lavori della Commissione, avanzata informalmente da alcuni colleghi, a causa dello svolgimento del *premier question time* in Assemblea, avverte che la Commissione procederà al solo esame in sede consultiva della proposta di legge C. 1813, rinviando la riunione già prevista dell'Ufficio di presidenza, che potrà svolgersi nei prossimi giorni anche consentendo la partecipazione da remoto dei colleghi.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato, adottata come testo base dalla Commissione di merito, sulla quale non state presentate proposte emendative cui è stata abbinata la proposta Fornaro C. 445.

Ricorda che il nostro Parlamento ha ratificato, con legge 14 giugno 2011, n. 95, la Convenzione di Oslo che prevede la proibizione di uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe *cluster*, ed impegna i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime. Ad oggi, la Convenzione, che è entrata in vigore il primo agosto 2010, è stata firmata da 111 Stati, di questi 79 hanno proceduto alla sua ratifica.

Purtroppo, tra gli Stati che non hanno firmato la Convenzione figurano i principali produttori di bombe *cluster*. Questo ha consentito l'utilizzo di questi micidiali ordigni nei conflitti che si sono combattuti recentemente. Si stima che, nelle guerre degli ultimi dieci anni, siano state utilizzate oltre 360 milioni di sub munizioni *cluster* in Libia e in Siria.

In Libia, prima della disfatta, le truppe di Gheddafi hanno lanciato *cluster bombs* MAT-120 nei centri abitati di Misurata uccidendo e ferendo centinaia di persone, queste bombe sono prodotte dall'azienda spagnola Instalaza SA che vede la Deutsche Bank fra i facilitatori commerciali. Le bombe a grappolo sono state utilizzate anche in Libano nel recente conflitto che si è concluso grazie alla straordinaria opera di mediazione dell'Italia, tuttora impegnata nel mantenimento della pace e nell'opera di sminamento.

In Siria si sono usate *cluster bombs* nell'ultimo attacco nella città di Aleppo avvenuto venerdì 1° marzo 2013 con più di 19 morti e 60 feriti e precedentemente il 14 gennaio 2013, il 27 novembre 2012 ed il 13 ottobre 2012.

L'uso di tali ordigni è stato condannato da 15 Governi tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Qatar, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America in ragione delle loro peculiari caratteristiche offensive.

Le munizioni *cluster* sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aerei, elicotteri o da sistemi d'artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, che si aprono a mezz'aria spargendo centinaia (o, nel caso di quelle d'artiglieria, decine) di sub munizioni più piccole. Queste armi sono in grado di distruggere obiettivi estesi e di colpire bersagli in movimento. Le sub munizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo tuttavia, nel caso in cui il dispositivo non funzioni, rimangono attive e possono esplodere al minimo tocco o spostamento, diventando di fatto delle mine terrestri.

Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5 per cento,

ma i dati raccolti nei paesi colpiti dimostrano che la percentuale arriva a toccare il 25 per cento. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici, ma anche dalle condizioni del terreno e dall'altezza del lancio. L'instabilità delle *cluster* le rende non solo pericolose per chi le dovesse toccare, ma anche per il personale militare e civile addetto allo sminamento, aspetto che coinvolge più direttamente le competenze della Commissione, trattandosi di tutela dell'ambiente; inoltre, la potenza delle cariche le rende ancora più letali delle mine. Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che, ogni anno, rimangono vittime di questi ordigni nei 23 paesi dove sono disseminati, il 98 per cento siano civili e ben un quarto di essi siano bambini.

Tragicamente, infatti, come succede per le mine antipersona, la forma e le dimensioni di questi ordigni costituiscono un motivo di attrazione per i più piccoli che le vedono come giocattoli. I nostri militari in Libano – facenti parte del contingente internazionale di pace denominato United Nations interim force in Lebanon (UNIFIL) – sono direttamente impegnati in un programma di educazione dei bambini per aiutarli a riconoscere e ad evitare le bombe *cluster*.

Sempre italiani, sono molti gli operatori volontari che si prodigano nelle aree dei conflitti per alleviare la sofferenza e la devastazione che la presenza delle bombe cluster inesplose causa alle popolazioni, con un costo insostenibile in termini sociali ed economici, tanto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito le bombe cluster un grave ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Le organizzazioni non governative, riunite nella Cluster Munition Coalition (CMC) che si sono prodigate nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei Governi sul pericolo derivante dalle bombe cluster e sulla necessità di mettere definitivamente al bando l'uso di tali ordigni, dal 2009 sono impegnate nel segnalare le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi finanziari alle imprese che producono bombe *cluster*.

Tale segnalazione è contenuta in un rapporto biennale dal titolo: « *Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility* ». Il Rapporto attesta che 166 istituzioni finanziarie pubbliche e private continuano a investire in compagnie che producono bombe cluster. Da quando la Convenzione di Oslo è stata adottata nel maggio 2008, in tali imprese sono stati investiti 39 miliardi di dollari. Si ricorda inoltre che la stessa legge di ratifica (n. 95 del 2011) introduce all'articolo 7 sanzioni per chi « assiste anche finanziariamente » la produzione delle bombe *cluster*.

Si segnala infine che i Parlamenti di Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Nuova Zelanda hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nelle *cluster bombs*, mentre i fondi pensione di Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia hanno troncato qualsiasi legame con le compagnie produttrici. Mentre iniziative parlamentari sulla questione sono in corso in Germania, Danimarca Olanda, Norvegia e Svizzera.

Il presente disegno di legge, dunque, si ispira ai principi umanitari che da sempre caratterizzano l'ordinamento costituzionale dell'Italia e che attraverso le Convenzioni internazionali sono adottati dai Paesi democratici di varie aree del mondo. Esso si propone di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub munizioni *cluster* da parte delle banche, delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV, dei fondi pensione, delle Fondazioni bancarie, e, comunque, di tutti gli intermediari finanziari, prevedendo un apparato sanzionatorio in caso di violazione dei divieti.

Segnala che un'analogha iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, in quanto recava una disposizione sanzionatoria non coerente con le finalità del testo, con la Costituzione e con gli obblighi internazionali dello Stato, che richiedono la previsione di sanzioni penali e non solo amministrative verso tutti i soggetti coinvolti senza disparità di trattamento. Nel testo approvato nella scorsa

legislatura si prevedeva invece la cd. « clausola di salvaguardia penale » per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, e perciò determinando, per la medesima condotta di finanziamento, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale).

Nella corrente legislatura il provvedimento è stato ripresentato al Senato, modificando alcune parti, fra cui quelle oggetto di rilievi nel messaggio di rinvio alle Camere. In particolare, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti introdotti all'articolo 1 trovano applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente (articolo 6, comma 2): è questa la modifica introdotta al fine di rispondere ai rilievi della Presidenza della Repubblica. In sostanza viene evitata la depenalizzazione di alcune condotte legate alla produzione di bombe a grappolo.

La proposta si compone di 7 articoli.

Per i profili di specifico interesse della Commissione viene in rilievo l'articolo 1 che delinea il quadro delle attività vietate, prevedendo il divieto di finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster* nonché il divieto di svolgere attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, divieti che non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali. In tale ambito, il comma 3 dell'articolo 1, preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster* di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

Anticipando una valutazione favorevole sulle finalità del provvedimento, si riserva di presentare la proposta di parere dopo aver comunque acquisito l'istruttoria che sarà svolta presso la II Commissione Giustizia con riguardo alla verifica dell'ade-

guatezza del quadro sanzionatorio rispetto ai divieti posti dall'articolo 1.

La Commissione, rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**5-04077 Pastorino: Disboscamento della pineta di Procoio, sita nei territori comunali di Roma e Fiumicino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, ed in particolare in merito ai provvedimenti abilitativi in favore dell'impresa incaricata dalla famiglia Aldobrandini dell'estrazione di legname nella Pineta di Procoio, sita nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, fermo restando che la tematica non rientra nelle dirette competenze del Ministero dell'ambiente, si rappresenta quanto comunicato dai soggetti competenti.

In particolare, la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, nella persona del Referente unico, ha rappresentato, con nota dell'8 ottobre 2020, che, con provvedimento N. 13751 del 25 febbraio 2019, l'Organismo di gestione della Riserva, dopo attenta istruttoria, ha rilasciato Nulla Osta al progetto di messa in sicurezza antincendio del bosco di Procoio; lo stesso organismo ha fatto presente di aver successivamente collaborato con le verifiche operate dai Carabinieri Forestali ed ha trasmesso le relazioni richieste all'Autorità Giudiziaria.

La Regione Carabinieri Forestali «Lazio» Gruppo di Roma ha, da parte sua, comunicato che, a seguito di verifica tecnica congiunta con la Sovrintendenza paesaggistica «Parco di Ostia Antica» e Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, nell'area della Pineta di Procoio sono stati riscontrati interventi difformi rispetto alle prescrizioni dettate negli atti autorizzativi.

In particolare, secondo quanto riferito dalla suddetta Regione Carabinieri Forestali, nel mese di settembre 2019, in seguito a segnalazioni e iniziali sopralluoghi sul cantiere forestale relativo all'utilizzazione della Pineta in argomento, militari della Stazione Carabinieri Forestali di Ostia hanno

riscontrato che i lavori erano attuati sulla base di specifica autorizzazione dell'Autorità forestale competente e dell'Ente gestore del Parco.

Al fine di una verifica tecnica dell'intervento forestale sono stati interessati tecnici delle Autorità amministrative competenti, in particolare il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale (con competenza forestale e naturalistica) e, come già detto, la Sovrintendenza Paesaggistica «Parco di Ostia Antica» del Ministero dei beni culturali, al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni forestali, naturalistiche e paesaggistiche di cui agli atti autorizzativi risultati efficaci.

Le relazioni delle Autorità competenti hanno riscontrato violazioni alle prescrizioni, in particolare l'apertura di viabilità interna non prevista. Tali violazioni integrano gli estremi dei reati contravvenzionali di cui alla normativa forestale, naturalistica e paesaggistica.

Conseguentemente, i responsabili del cantiere sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria ed è stato disposto il sequestro dell'area.

Sono stati successivamente autorizzati alcuni interventi forestali necessari ai fini della tutela antincendio e della messa in sicurezza della Pineta realizzati sotto il controllo della Polizia Giudiziaria e dell'Autorità Amministrativa. Tali interventi, effettuati durante la stagione antincendio boschivo, sono terminati e attualmente non risulta alcuna utilizzazione dell'area.

Sempre secondo quanto riferito dalla competente Regione Carabinieri, attualmente persiste il sequestro del cantiere essendo pendente il relativo procedimento penale.

## ALLEGATO 2

**5-04333 Viviani: Tempi per la conclusione del procedimento di VIA relativo alla dismissione della centrale a carbone di La Spezia e valutazione degli impatti di una riconversione della stessa in centrale a gas.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta, in via preliminare, che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), in continuità con la Strategia energetica Nazionale del 2017, prevede, tra i propri obiettivi, il *phase-out* della produzione elettrica da carbone entro il 2025. Attualmente, in Italia risultano in esercizio 8 centrali termoelettriche a carbone, per una potenza complessiva di oltre 7.000 MW, generalmente situate in area a spiccata vocazione industriale.

Il Piano esplicita che il *phase-out* avvenga garantendo la sicurezza del sistema elettrico nazionale. La valutazione delle condizioni tecniche, delle opere infrastrutturali e delle ricadute occupazionali dei singoli siti o impianti sono affrontate in appositi « tavoli » (distinti per zone di mercato elettrico), coinvolgendo operatori, Enti locali, Terna, parti sociali e associazioni ambientaliste e di categoria. Questi tavoli si tengono presso il Ministero dello sviluppo economico.

Per garantire la copertura del fabbisogno elettrico e il mantenimento dei livelli di adeguatezza del sistema, il *phase-out* è abbinato alla realizzazione di nuova capacità di generazione alimentata a gas. Ciò significa che si procede ad una parziale « riconversione » che accompagna la transizione energetica, senza determinare uno sviluppo significativo delle infrastrutture: le opere di rete necessarie sono in larga parte già comprese nel Piano di Sviluppo 2018 di Terna sottoposto a procedura di VAS da parte del Ministero dell'ambiente.

Per quanto concerne il caso specifico, la centrale di La Spezia, di proprietà di Enel S.p.a., è stata costruita negli anni sessanta con quattro unità a carbone. L'unità n. 4 è

stata messa fuori servizio nel 1999, mentre i gruppi n. 1 e n. 2 sono stati messi fuori servizio nel 2016. Allo stato attuale è dunque in esercizio la sola unità n. 3 alimentata a carbone.

Sul piano delle autorizzazioni, si fa presente che la Conferenza di Servizi del 29 ottobre 2019, convocata dal Ministero dello sviluppo economico, si è espressa favorevolmente in merito al Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle condizioni di cui al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC che, nella parte prescrittiva prevede, al punto 6) « L'unità SP3 dovrà essere fermata definitivamente entro il 2021, fermo restando l'acquisizione delle dovute autorizzazioni ambientali ed industriali ». Coerentemente con tale prescrizione per il gruppo SP3 il Gestore ha presentato in data 30 dicembre 2019 il piano di dismissione, il cui procedimento è attualmente in corso.

Per quanto attiene, invece, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sul progetto di riconversione in argomento è stata avviata la procedura di VIA ordinaria.

Più in particolare, si rappresenta che, a seguito del parere negativo di esclusione VIA del 31 gennaio 2020 da parte della Commissione VIA, il Ministero dell'ambiente ha notificato ad ENEL, in data 11 marzo 2020, il provvedimento negativo di esclusione.

Successivamente, in data 19 marzo, l'ENEL ha presentato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un'istanza di valutazione dell'impatto ambientale.

Il procedimento di VIA è stato avviato dal Ministero in data 15 maggio 2020 e,

come previsto dalla normativa vigente, è stata regolarmente espletata anche la fase della consultazione pubblica, conclusasi il 14 luglio 2020. A seguito della suddetta fase, ENEL ha provveduto ad acquisire tutte le controdeduzioni alle osservazioni complessivamente pervenute. Si evidenzia che, tra le varie osservazioni presentate nel corso della consultazione pubblica, vi sono anche quelle della Regione Liguria che ha rappresentato la necessità di alcuni approfondimenti. In particolare, la Regione ha manifestato la necessità che il Proponente predisponga una Valutazione di Impatto Sanitario, come previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019. Gli approfondimenti sulle ricadute sanitarie e ambientali dell'impianto sono ad oggi in valutazione nella medesima procedura.

L'istruttoria tecnica da parte della Commissione VIA è ancora in corso e al termine della stessa la Commissione esprimerà un parere in merito alla compatibilità ambien-

tale del progetto. Solo a valle dell'acquisizione di tale parere e del concerto del Ministero per i beni e le attività culturali è per il turismo sarà dunque possibile formulare una proposta di decreto da sottoporre alla firma dei Ministri dell'ambiente e dei beni culturali.

Si rammenta, per completezza di informazioni che la Camera dei deputati il 10 dicembre 2019 nel corso dell'approvazione del Decreto Clima ha approvato all'unanimità un ordine del giorno accolto dal Governo che chiede l'impegno del Governo stesso a garantire il rispetto del termine relativo allo stop all'utilizzo del carbone quale fonte di approvvigionamento energetico per la Centrale di La Spezia, previsto per gennaio 2021 e a dismettere per quella data, la Centrale, evitando quindi anche una eventuale riconversione a gas.

Fermo restando quanto fin qui esposto, si rassicura che il Ministero dell'ambiente continuerà a svolgere le proprie attività di competenza, mantenendo un alto livello di attenzione nel seguire la procedura in argomento.

## ALLEGATO 3

**5-04448 Bendinelli: Sistema di depurazione del lago di Garda.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre, innanzitutto, rappresentare che in data 28 dicembre 2017 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia il « Protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda ». È stata altresì stipulata una Convenzione Operativa tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Veneto, la Regione Lombardia, l'Ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino Veronese e l'Associazione temporanea di scopo Garda Ambiente per dettagliare le procedure, le modalità di trasferimento delle risorse, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi. Con tale Convenzione Operativa i firmatari si sono impegnati a garantire la realizzazione coordinata del programma operativo di infrastrutturazione delle opere di collettamento e depurazione relative al servizio idrico integrato in modo da renderle adeguate alle necessità di un territorio a forte vocazione turistica e funzionali, a garantire la sicurezza ambientale e la tutela quali – quantitativa del Lago di Garda.

Il valore della citata Convenzione Operativa è pari a complessivi 220.000.000,00 euro, di cui 100.000.000,00 euro stanziati dal Ministero dell'ambiente a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

Il progetto complessivo prevede che le suddette opere, per la sponda veronese del Lago, verranno attuate per il tramite del Consiglio di Bacino Veronese mentre per quanto attiene alla sponda bresciana verranno attuate per il tramite dell'Ufficio d'Ambito di Brescia.

Pertanto, con provvedimento dirigenziale del 4 giugno 2018, il Ministero dell'ambiente ha approvato i suddetti atti e

impegnato complessivi 100.000.000,00 euro, di cui:

40.000.000,00 euro a favore del Consiglio di Bacino Veronese;

60.000.000,00 euro a favore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia.

Per quanto attiene alla sponda veronese, con Deliberazione dei Comitato Istituzionale n. 25 del 2 luglio 2020, il Consiglio di Bacino Veronese ha approvato il progetto definitivo « Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese ».

Per quanto, attiene, invece, le scelte progettuali sulle opere da realizzare nella sponda bresciana in una prima ipotesi con impianto di depurazione terminale collocato a Visano, all'esito del confronto di alcuni scenari alternativi operato da uno studio commissionato all'Università di Brescia, è stato redatto nel 2018 un progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica.

La soluzione inizialmente presentata dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, ossia la realizzazione del depuratore terminale a Visano, infatti, aveva evidenziato una serie di criticità tra cui la mancata disponibilità del sito per il depuratore di Visano. Inoltre, anche l'ipotizzato ampliamento del depuratore di Peschiera presentava diffuse e importanti criticità nella realizzazione del collettamento verso l'impianto di tutta la parte lombarda: nonché la necessità di acquisire un'area del demanio militare.

Il Gestore, pertanto, ha ritenuto di proporre l'ulteriore soluzione dei due depuratori a Gavardo e Montichiari che, come riferito dall'ATO di Brescia, è stata esaminata, valutata e portata alla approvazione del Consiglio di amministrazione. Nella seduta della Conferenza dei Comuni, tenutasi

il 23 ottobre 2018, veniva data comunicazione delle variazioni intervenute ed approvate dal predetto Consiglio di amministrazione. Sempre secondo quanto riferito dall'ATO, il verbale è stato inviato a tutti i Sindaci, dei Comuni interessati e non sono mai state sollevate questioni o richieste di rettifica dopo l'invio.

La decisione di procedere ad una variazione della soluzione depurativa allegata all'Accordo con il Ministero dell'ambiente era stata peraltro, anticipata alla Cabina di Regia del 9 ottobre 2018 a causa delle incertezze dovute alla disponibilità dell'impianto e delle aree di Visano oggetto di vicende giudiziarie. Come emerso nel corso della Cabina di Regia, in seguito alla valutazione da parte dell'Ufficio d'Ambito di Brescia delle alternative progettuali attraverso uno studio commissionato all'Università di Brescia, si è giunti alla diversa soluzione prospettata che prevede, oltre all'adeguamento dell'esistente sistema di collettamento, la costruzione di un nuovo impianto di depurazione nel Comune di Gavardo, a servizio dei Comuni rivieraschi dell'alto lago, la realizzazione di un nuovo collettore tra Lonato e Montichiari e il potenziamento dell'attuale depuratore di Montichiari a servizio dei Comuni bresciani del medio e basso lago, ad eccezione di Sirmione e Desenzano (collettati a Peschiera insieme ai Comuni della sponda veronese).

Questo scenario, che prevede come recapito finale dell'affluente dal depuratore di Gavardo il fiume Chiese o il Naviglio Bresciano e, per quello che verrà costruito a Montichiari, il fiume Chiese, consentirebbe la dismissione in tempi brevi del collettore sublacuale, già al termine del primo stralcio realizzativo, ovvero il collettamento dell'alto Garda lombardo, al contrario della prima ipotesi del collettamento all'impianto di Visano, che avrebbe consentito tale dismissione solo al completamento di tutti i lavori. Il nuovo scenario è stato inoltre ritenuto preferibile da parte degli Enti proponenti anche a seguito dell'analisi sui siti alternativi per l'ubicazione degli impianti di depurazione ai fini della VIA. Tale valutazione integrata ha considerato

aspetti impiantistici, economici, ambientali e vincolistici, aggiornando e integrando, rispetto al precedente studio preliminare del 2018, l'incidenza dei costi, stante il completamento del progetto, nonché quanto emerso circa lo stato di consistenza della condotta sublacuale a seguito dei riscontri e dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel frattempo.

Il Ministro dell'ambiente, al fine di verificare le preoccupazioni emerse sulla realizzazione dell'opera in oggetto da parte dei Comuni afferenti la sponda bresciana lungo il fiume Chiese, il 20 febbraio scorso ha incontrato alcuni Sindaci e successivamente a tale incontro e a seguito della riunione della Cabina di Regia del 27 febbraio, è stato istituito il 1° giugno 2020 un Tavolo tecnico a latere della stessa Cabina di Regia. Occorre al riguardo precisare che l'obiettivo del Tavolo è stata la verifica dei possibili impatti ambientali delle opere di collettamento e depurazione di Gavardo e Montichiari nella sponda bresciana sui corpi idrici recettori ed in particolare del fiume Chiese, onde individuare eventuali prescrizioni tecniche da riportare in Cabina di Regia e da far recepire nelle successive fasi progettuali delle opere per mitigare gli impatti ambientali e non la verifica circa la correttezza della scelta comparativa effettuata sulla localizzazione dei depuratori, riservata all'ATO di Brescia, in ossequio alla normativa regionale vigente. A questo Tavolo hanno partecipato, oltre ai firmatari della Convenzione Operativa e del Protocollo di Intesa, l'Autorità di Bacino del Distrettuale del fiume Po, l'Arpa Lombardia, il Consorzio di bonifica Chiese, il Consorzio di bonifica Garda Chiese, due rappresentanti designati dai Comuni del bacino del fiume Chiese, nonché i Sindaci dei Comuni di Montichiari, Gavardo e Muscoline.

Al riguardo, il Ministero dell'ambiente, ad aprile scorso, ha richiesto informazioni all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po sulle iniziative in corso, sugli aspetti ambientali che le nuove opere di collettamento e depurazione previste nella parte bresciana avranno sui corpi idrici recettori, in particolare sulla qualità del fiume Chiese

e sulla sua portata, nonché informazioni sugli scarichi abusivi presenti nel territorio. L'Autorità di Bacino ha evidenziato la necessità, di realizzare soluzioni efficaci ed urgenti, in funzione di alcuni aspetti ambientali, ossia: la precarietà dello stato in cui versano le condutture sublacuali dei due collettori; le procedure di infrazione comunitaria per un elevato numero di agglomerati della provincia di Brescia, causate da carenze nel collettamento e nella depurazione, che potrebbero essere risolte anche mediante la riorganizzazione del collettamento in impianti di depurazione progettati o ammodernati secondo le tecnologie più all'avanguardia, a beneficio anche di un miglioramento della qualità delle acque del fiume Chiese; la carenza quantitativa di acqua, soprattutto per uso irriguo, che si manifesta nel periodo estivo nel bacino del fiume Chiese, la quale potrebbe essere in parte compensata dalla progettazione del nuovo impianto di depurazione e del riuso diretto e/o indiretto in agricoltura delle acque depurate, così come già previsto dal progetto e in linea con gli indirizzi strategici della Commissione Europea in merito.

Nel corso dell'ultima seduta del Tavolo tecnico, all'esito degli approfondimenti

istruttori svolti dai tecnici ed esperti del Ministero, sulla base di tutta la documentazione agli atti, è emersa la compatibilità della soluzione adottata dei depuratori a Gavardo e Montichiari per la sponda Lombarda, con il corpo idrico ricettore del Chiese. Dai contributi forniti, in particolare dal Distretto del Po e dai Comuni interessati, sono emerse, comunque, delle criticità dello stato ambientale del fiume Chiese, indipendenti dalla realizzazione dei depuratori, dovute sia alla forte pressione antropica, sia al considerevole utilizzo della risorsa ed alla necessità di dare adeguata sistemazione a tutti gli scarichi sul corso d'acqua nel tratto a valle del lago d'Idro e fino alla posizione prevista dell'impianto di Montichiari. Si è pertanto ritenuto necessario formulare, nel quadro della compatibilità del fiume Chiese a ricevere gli scarichi dei due depuratori in progetto, delle prescrizioni che sono state portate all'attenzione della Cabina di Regia.

Si è dunque all'inizio di un percorso che prevede dei procedimenti autorizzatori all'interno dei quali potranno essere rappresentate e risolte le ulteriori criticità manifestate dai territori.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	145

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria ...	144
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti » .....	144

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancellieri.*

#### La seduta comincia alle 13.25.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,**

**recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.**

**Atto n. 101-bis.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Il Viceministro Giancarlo CANCELLERI prende atto della proposta di parere favorevole del relatore.

Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA) rileva che le modifiche apportate allo schema di decreto rispetto al testo già esaminato risultano coerenti con il parere espresso dalla Commissione in sede di primo esame. Dopo avere rinnovato i ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto, sottolinea l'importanza di un lavoro incentrato soprattutto sui contenuti.

Esprime infine il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il Regolamento della Camera prevede una disciplina particolare per l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea. In questo caso infatti le Commissioni di settore, nel corso del proprio esame in sede consultiva, possono approvare emendamenti che la Commissione Politiche dell'Unione europea può successivamente respingere soltanto per motivi di compatibilità

con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. A tal fine si riserva di proporre nella riunione dell'Ufficio di presidenza convocata nella giornata odierna il termine di presentazione degli emendamenti.

Ricorda altresì che gli emendamenti possono essere presentati anche in un secondo momento direttamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, che provvederà a trasmetterli alle Commissioni competenti per materia per l'esame.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 » (A.C. 2670).

La legge europea rappresenta, ai sensi della legge n. 234 del 2012, che disciplina la partecipazione italiana alle politiche dell'Unione europea, lo strumento normativo con cui l'Italia garantisce l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riferimento ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Nel disegno di legge europea sono dunque inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa UE nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di infrazione oppure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di consultazione tra istituzioni UE e Stati membri « EU-Pilot ». Altro contenuto tipico della legge europea concerne l'introduzione di disposizioni nazionali in adempimento a obblighi previsti da Regolamenti europei.

Il disegno di legge europea in esame – che si compone di 34 articoli e contiene anche un titolo nel quale sono presenti anche alcune misure organizzative per favorire un migliore adempimento delle disposizioni europee – è diretto a conseguire la chiusura di 10 procedure d'infrazione, garantire la corretta esecuzione di 5 direttive già recepite, recepire la rettifica di una direttiva, garantire la corretta attuazione di una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, agevolare la

chiusura di caso EU-Pilot, agevolare la chiusura di un caso ARES, ed attuare 12 regolamenti europei.

Gli articoli di competenza della Commissione, contenuti nel disegno di legge, appartengono a questa ultima tipologia. Si tratta in particolare degli articoli 25 e 26.

L'articolo 25 individua nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno (regolamento (UE) 2017/1128), precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

Tra i poteri di indagine rientrano i poteri di acquisire informazioni, di svolgere attività di ispezione, quello di acquisire elementi anche dai dipendenti del soggetto sottoposto a controllo, ed il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al presente regolamento e raccogliere prove. Tra i poteri di esecuzione figurano, tra gli altri, il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori, informare, con mezzi appropriati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un'infrazione su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale; obbligare per iscritto l'operatore a cessare le infrazioni; far cessare o vietare le infrazioni; rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all'interfaccia *online*.

I poteri sopra descritti sono esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento (direttamente dalle autorità competenti sotto la propria autorità; se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche; incaricando gli organi designati, ove applicabile, o mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche

presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta).

L'Autorità esercita inoltre i poteri previsti dalle disposizioni in esame e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, tra i quali il potere di irrogare sanzioni.

Il termine da cui decorre l'applicazione del Regolamento (UE) 2017/2394, che richiede l'individuazione di un'autorità competente all'applicazione del regolamento (UE) 2017/1128, è stabilito dall'articolo 42, che indica la data del 17 gennaio 2020.

L'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e ai motori di ricerca *online* che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 1, lettera *a*)), ed attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 1, lettera *b*)). A tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrata, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore (comma 1, lettera *c*)). Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta.

Il fondamento dell'intervento normativo in esame si ritrova all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1150, che richiede che gli Stati membri adottino norme che stabiliscono le misure applicabili – efficaci, proporzionate e dissuasive – alle violazioni del regolamento e ne garantiscano l'attuazione. Il regolamento si applica a decorrere dal 12 luglio 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.10.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101-bis)**

## PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (atto n. 101-bis);

rilevato che lo schema di decreto legislativo recepisce tutte le condizioni e diverse osservazioni formulate nel parere espresso dalla Commissione in data 27 maggio 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	146
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	147
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	150
INTERROGAZIONI:	
5-03277 Carrara: Sulla strategia di politica industriale di Alitalia .....	147
ALLEGATO 2 <i>(Testo della risposta)</i> .....	151
5-04257 Novelli: Sulla normativa di attuazione in materia di accesso al registro delle opposizioni anche alle utenze di telefonia mobile .....	147
ALLEGATO 3 <i>(Testo della risposta)</i> .....	153
5-04563 D'Attis Mauro: Sui possibili rischi di chiusura degli stabilimenti industriali del gruppo Dema .....	148
ALLEGATO 4 <i>(Testo della risposta)</i> .....	154
5-03404 Serracchiani: Sullo stato di crisi degli stabilimenti Lavinox e Sarinnox del gruppo Sassoli .....	148
ALLEGATO 5 <i>(Testo della risposta)</i> .....	155
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali dei Commissari straordinari SANAC in amministrazione straordinaria Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA .....	148
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Alessandra Todde, sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza  
del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.**  
(Parere alla XIV Commissione).  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813, approvata dal Senato, e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Andrea GIARRIZZO, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore Gavino Manca, impossibilitato ad essere presente alla seduta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**5-03277 Carrara: Sulla strategia di politica industriale di Alitalia.**

Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SQUERI (FI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata relazione svolta e osserva che il quadro relativo all'Alitalia è assai complesso e, peraltro, aggravato dall'emergenza COVID-19. Ricorda che le indagini della Commissione europea sulle misure di sostegno concesse in passato ad Alitalia sono attualmente in corso e che la questione quindi non è affatto chiusa. Auspica che la creazione della *Newco* controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze possa rappresentare una svolta e assicura che il suo gruppo politico presterà la più determinata attenzione affinché i possibili sviluppi e prospettive siano soddisfacenti e corrispondano agli interessi del Paese.

**5-04257 Novelli: Sulla normativa di attuazione in materia di accesso al registro delle opposizioni anche alle utenze di telefonia mobile.**

Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo ma osserva che la vicenda si presta a talune considerazioni. Rileva infatti che se è vero che l'emergenza COVID-19 ha influito sui tempi di approvazione dello schema di regolamento in materia è anche vero che la legge che ha modificato le norme sul cosiddetto *telemarketing* risale al gennaio del 2018 e che il decreto del Presidente della Repubblica attuativo doveva essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge, in un tempo quindi precedente all'emergenza sanitaria. Ritiene che sia necessario dare un'accelerazione alle predette procedure in quanto il cosiddetto *telemarketing* si sta dimostrando fastidioso; ricorda che recenti rilevazioni indicano che ciascun utente ha avuto almeno undici contatti di *telemarketing* al mese e che tale insistenza a volte ha spinto i cittadini a non rispondere a numeri sconosciuti, per evitare seccature, anche quando questi ultimi appartengono a utenze di servizi pubblici come quelli sanitari o comunque di pubblica utilità. Conclude, pur

comprendendo che gli attuali momenti sono difficili, invitando il Governo a velocizzare i tempi per l'adozione del regolamento in questione e auspicando una rapida conclusione della vicenda.

**5-04563 D'Attis Mauro: Sui possibili rischi di chiusura degli stabilimenti industriali del gruppo Dema.**

Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro D'ATTIS (FI), replicando, ringrazia il viceministro per aver fornito un quadro chiaro della situazione e ritiene che sia corretto renderlo pubblico attraverso il diretto intervento del Ministero dello sviluppo economico. Ricorda tuttavia che la sua interrogazione riguardava un preciso organismo statale e cioè l'Inps e il suo comportamento sul piano proposto per la riduzione dell'esposizione debitoria del gruppo Dema. In proposito rammenta che nella videoconferenza tenutasi il 22 maggio del 2020 l'idea che l'Inps avrebbe approvato il piano di rientro era stata data come assodata mentre ora, dalla risposta del rappresentante del Governo, si viene a sapere che non è così in quanto, pur avendo i rappresentanti dell'Inps dato disponibilità ad individuare una soluzione alla sottoscrizione di un accordo transattivo, questo sarebbe condizionato a una soluzione normativa che il Ministero del lavoro sta cercando ma che non ha ancora definito. Osserva quindi, con rammarico, che dopo mesi di continue videoconferenze non si è ancora risolto nulla. Auspicando che la normativa necessaria arrivi in un prossimo futuro, meglio se entro la fine dell'anno, per salvare le importanti realtà produttive in questione e le loro maestranze, assicura che da parte sua e di Forza Italia sarà esercitata un'incessante vigilanza e, concludendo, invita il Ministero dello sviluppo economico ad intraprendere ogni sforzo necessario per un felice epilogo della vicenda.

**5-03404 Serracchiani: Sullo stato di crisi degli stabilimenti Lavinox e Sarinox del gruppo Sassoli.**

Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Debora SERRACCHIANI (PD), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta fornita su una vicenda che ritiene molto preoccupante per il territorio interessato. Sottolinea, inoltre, che le notizie di questi giorni testimoniano ancor più drammaticamente le difficoltà che stanno vivendo le persone coinvolte. Osserva, quindi, che sono necessari decisi e rilevanti interventi per permettere ai lavoratori in questione di avere certezze occupazionali e prospettive di ricollocazione. Intende ringraziare, altresì, il Ministero dello sviluppo economico per la disponibilità annunciata a prendere in esame le vicende aziendali, ed eventualmente a valutare al meglio le possibili azioni da intraprendere, e da parte sua annuncia che renderà nota tale disponibilità alle parti coinvolte.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Audizioni informali dei Commissari straordinari SANAC in amministrazione straordinaria Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.40.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Audizione informale del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Alessandra Todde, sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, la proposta di legge recante « Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo » (C. 1813, approvata dal Senato, e abb.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-03277 Carrara: Sulla strategia di politica industriale di Alitalia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulle vicende del Gruppo Alitalia, ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria nel maggio 2017, non posso che ribadire quanto già detto recentemente in altre sedi.

A fronte della grave crisi finanziaria della compagnia Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A., si sono avuti diversi interventi normativi, finalizzati a favorirne la cessione di mercato, nonché una serie di interventi di finanziamento essenziali a garantirne la continuità gestionale e operativa, tra cui viene, da ultimo, in considerazione il decreto-legge n. 137 del 2019, con il quale sono stati stanziati tra l'altro 400 milioni di euro.

Inoltre, la crisi conseguente alla diffusione del virus COVID-19 ha determinato una profonda crisi del settore aereo, con la conseguente adozione di misure di supporto per il settore. In particolare, il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27/2020, (cosiddetto DL Cura Italia) ha previsto la possibilità di indennizzo a ristoro dei vettori aerei di cui all'articolo 79, comma 2 (i.e. imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempivano ad oneri di servizio pubblico alla data di entrata in vigore del decreto) per i danni subiti in conseguenza della pandemia COVID-19.

Ai fini della corresponsione dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 79, comma 2, è stato istituito uno specifico fondo con una dotazione complessiva pari ad Euro 350 milioni, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 34, del 19 maggio 2020, il cosiddetto «Rilancio». Sul punto si evidenzia che, come previsto dalla normativa in esame, le modalità di applicazione erano rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e

del Ministro dell'economia e delle finanze), sottoscritto in data 11 settembre 2020.

Sulla base di queste norme, Alitalia, quale vettore operante con oneri di servizio pubblico, ha presentato istanza al Ministero per lo sviluppo economico per avere accesso a tale misura compensativa. Pertanto, è stato avviato subito il necessario iter autorizzativo dell'aiuto in questione davanti alla Commissione europea e il procedimento si è concluso favorevolmente il 4 settembre 2020. È pertanto stato emanato il relativo provvedimento da parte della competente struttura tecnica, riconoscendo ad Alitalia, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea nella propria autorizzazione, un indennizzo pari a circa 199 milioni di Euro a ristoro dei danni subiti in conseguenza del COVID-19 per il periodo dal 1° marzo al 15 giugno 2020.

Sulla situazione occupazionale della società, le società Alitalia e Alitalia Cityliner stanno attualmente fruendo – ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, della legge n. 236 del 1993 – del trattamento straordinario di integrazione salariale, in scadenza il 31 ottobre 2020, e per il quale, a fronte della richiesta di estensione, sono in corso interlocuzioni tra la società, il Ministero competente e le rappresentanze sindacali aziendali.

In aggiunta a quanto sopra, ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e seguenti del DL Cura Italia, è riconosciuta la possibilità di costituire una nuova società nel settore del trasporto aereo, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (la nuova «Italia Trasporto Aereo S.p.A.»). Il piano industriale della nuova società potrà prevedere la costituzione di controllate o partecipate per gestire i singoli rami di attività e sviluppare le opportune sinergie e alleanze (sia con soggetti pubblici che privati), nonché l'affitto o l'acquisto di rami

d'azienda da altri vettori aerei (come individuati dalla normativa di riferimento).

In applicazione del menzionato articolo 79, commi 3 e seguenti, lo scorso 9 ottobre è stato sottoscritto il decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche a valle dell'espletamento e completamento delle attività degli *advisor* e dei neo vertici designati, propedeutiche ed essenziali per definire i futuri assetti della *Newco* stessa.

Ai sensi della normativa vigente, il consiglio di amministrazione della *Newco* dovrà redigere ed approvare il relativo piano industriale, che sarà poi sottoposto ai previsti controlli, sia in ambito nazionale che europeo.

Con la nascita della *Newco*, dunque, saremo di fronte ad una sfida ambiziosa, per dotare il Paese di un vettore aereo competitivo e qualificato, che valorizzi le professionalità e le competenze del settore del trasporto aereo.

## ALLEGATO 3

**5-04257 Novelli: Sulla normativa di attuazione in materia di accesso al registro delle opposizioni anche alle utenze di telefonia mobile.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione riguarda il regolamento di estensione del Registro Pubblico delle Opposizioni alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici (art. 1, comma 14, legge 11 gennaio 2018 n. 5).

Con l'istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici si offrirà, quindi, ai cittadini una soluzione contro il *telemarketing* aggressivo, garantendo un maggiore controllo del trattamento dei dati personali per finalità di *telemarketing*. Gli utenti non saranno obbligati ad esercitare il diritto di opposizione di cui all'art. 21 del Regolamento (UE) 679/2016 solo presso il titolare del trattamento, ma potranno farlo attraverso l'iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni, anche in modalità selettiva.

Orbene, tale regolamento, dopo aver raccolto i pareri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché il concerto delle Amministrazioni competenti, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 2020.

Il 15 giugno scorso il MiSE ha inviato al Consiglio di Stato una relazione in cui rispondeva alle questioni sollevate da quest'ultimo lo scorso aprile, ripercorrendo l'*iter* logico-giuridico che ha condotto alla

stesura del medesimo schema di regolamento.

Attualmente, ricevuto il parere del Consiglio di Stato si stanno recependo ulteriori osservazioni per poi inviare lo schema di regolamento alle Commissioni Parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

In merito alle doglianze espresse dall'Onorevole Interrogante sulla lunghezza dei tempi dell'*iter* di approvazione dello schema di DPR in parola, si può condividere che l'emergenza sanitaria ancora in corso ha di certo influito in tal senso, rallentandone l'emanazione definitiva. Tuttavia, com'è noto, l'emanando regolamento introdurrà un nuovo quadro regolamentare per gli operatori di *telemarketing* e un nuovo strumento di tutela per i cittadini ed ha, pertanto, necessitato di un'attenta e profonda analisi da parte di tutte le Istituzioni competenti (come l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

In conclusione, una volta istituito il nuovo Registro esteso a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, sarà completata la riforma del settore del *telemarketing* con un forte carattere innovativo a livello europeo, che consentirà ai cittadini di esercitare il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie e agli operatori di *telemarketing* di poter agire in un mercato trasparente e regolato da un chiaro quadro normativo.

## ALLEGATO 4

**5-04563 D'Attis Mauro: Sui possibili rischi di chiusura degli stabilimenti industriali del gruppo Dema.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta inserita nell'atto in parola, sentita a riguardo la competente Direzione generale si rappresenta quanto segue. La società DEMA, come noto, è un operatore di rilevanza primaria in ambito nazionale, nel segmento delle aerostutture, basato su quattro siti produttivi in Campania e Puglia; dopo anni di difficoltà finanziarie, nel 2017 la società ha avviato una ristrutturazione, trovando nel fondo inglese « Bybrook Capital » il nuovo socio di maggioranza, salito poi nel 2019 al 100 per cento del capitale societario.

Il piano industriale, presentato a dicembre 2019, evidenziava da subito la forte necessità di arrivare a un significativo abbattimento del debito come presupposto per il riequilibrio economico-finanziario della società, che ha portato a coinvolgere quindi i debitori tra i quali, oltre la società Leonardo e Invitalia, anche l'INPS.

Ciò premesso, informo che nell'ultimo incontro ministeriale dello scorso 14 settembre, che ha visto la partecipazione in videoconferenza della Società stessa, dei vertici politici del Ministero del Lavoro, dell'Inps, delle Istituzioni regionali competenti e delle Organizzazioni sindacali, nonché dei vertici politici del Ministero dello sviluppo economico, la Dema ha sottolineato che l'emergenza epidemiologica ha determinato un forte impatto sul mercato di riferimento: è stata, quindi, formulata la previsione di una perdita di fatturato per l'anno in corso e per il 2021, tali da spingere ad una necessaria modifica del Piano Industriale mediante una rivisitazione al ribasso dei volumi produttivi; aggiungendo, inoltre che, la sostenibilità del *Business Plan* è stata possibile solo grazie al sup-

porto finanziario continuo degli azionisti che negli ultimi mesi hanno apportato ingenti risorse.

Per quanto attiene alla procedura di ristrutturazione, la Società ha evidenziato di aver profuso il massimo impegno per tentare di addivenire ad un accordo con i propri debitori. Precisamente, Dema ha firmato accordi di riscadenzamento del debito con molti dei creditori, spesso prevenendo l'allungamento del periodo e la restituzione in quote crescenti. In particolare, con la società Invitalia ha firmato un accordo di riscadenzamento, con la società Leonardo si appresta a firmare un accordo di stralcio e un accordo di ristrutturazione con gli investitori e le aziende del gruppo. Inoltre, proprio in funzione di una continuità produttiva, ha parallelamente lavorato per mantenere in vita i rapporti di fornitura con i propri clienti.

Sentito il Ministero del lavoro, quest'ultimo ha sottolineato che si sta cercando una soluzione normativa al fine di arrivare alla sottoscrizione di un Accordo transattivo con l'Istituto di previdenza. I rappresentanti dell'INPS hanno dato la propria disponibilità ad individuare una soluzione, sottolineando che la situazione aziendale della Dema sia di massima importanza, visto l'elevato numero di lavoratori impiegati e la strategicità del settore industriale in cui la stessa opera.

Il Ministero dello sviluppo economico auspica che la soluzione, anche normativa, venga individuata quanto prima, al fine anche di non indebolire ulteriormente un tessuto sociale già lacerato dai mesi della pandemia.

## ALLEGATO 5

**5-03404 Serracchiani: Sullo stato di crisi degli stabilimenti Lavinox e Sarinox del gruppo Sassoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto all'Onorevole interrogante, la crisi del gruppo Sassoli –che opera nel settore dell'acciaio e comprende le due proprie società di Lavinox di Chions e Sarinox di Aviano (PN) – è stata seguita, sino ad oggi, a livello territoriale.

Sentita la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, risulterebbe che la Lavinox S.r.l. abbia depositato a gennaio 2020 istanza di cui all'articolo 161 comma 6 della Legge fallimentare, riservandosi di presentare entro il 22 maggio 2020 una delle due opzioni previste dalla citata normativa fallimentare per (ossia l'ammissione al concordato preventivo o la domanda di omologa di accordo per ristrutturazione dei debiti), nominando un commissario giudiziale.

A tal ultimo riguardo, risulterebbe che il 1° ottobre 2020 il tribunale di Milano abbia aperto una procedura di fallimento che coinvolgerebbe la citata società.

Sentito il Ministero del Lavoro, quest'ultimo informa che con proprio Decreto del 28 ottobre 2019 è stata autorizzata per il periodo dal 16 febbraio 2019 al 15 febbraio 2020 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale a seguito di un contratto di solidarietà stipulato in data 23 gennaio 2020. Inoltre, con verbale di accordo stipulato in sede governativa in data 24 marzo 2020, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 106 lavoratori dipendenti presso l'unità produttiva interessata in Villetta Di Chions (PN), a decorrere dal 16 febbraio 2020 sino al 15 febbraio 2021, al fine di garantire i livelli occupazionali.

La Società ha trascritto, altresì, in data 2 marzo 2020 un accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto l'attivazione di una serie di politiche attive del

lavoro e di misure a favore dei lavoratori coinvolti.

Con decreto del Ministero del Lavoro del 24 aprile 2020 è stato autorizzato il trattamento per cessazione dell'attività di cui alla all'articolo 44 del decreto-legge 109 del 2018, per il periodo dal 16 febbraio 2020 al 15 febbraio 2021.

Circa la società Sarinox S.r.l., si informa che anche quest'ultima ha proposto istanza di concordato preventivo l'8 luglio 2020, e che gli è stato concesso termine fino al 4 novembre 2020 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti (*ex art. 161, comma 6 Legge fallimentare*). Inoltre, è stata prevista la nomina di un commissario giudiziale, che dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente dovrà compiere fino al suddetto termine.

Riguardo tale società, il Ministero del lavoro ha informato che è stato autorizzato il trattamento di CIGS per contratto di solidarietà per il periodo 15 gennaio al 31 marzo 2020, per 86 lavoratori di Basiano (MI), che ai fini del riconoscimento della CIG per COVID-19 da parte dell'INPS, è stata sospesa, per i periodi dal 16 marzo al 12 luglio 2020.

Infine, per effetto della presentazione dell'istanza di concordato preventivo e a seguito di accordo sindacale dello scorso 9 luglio, le parti hanno convenuto di interrompere anticipatamente il citato contratto di solidarietà a far data dal 12 luglio 2020 e di ricorrere al trattamento di cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 109 del 2018.

Con successivo decreto del Ministero del Lavoro dello scorso 5 agosto è stato, infatti, approvato il programma di cassa integra-

zione guadagni straordinaria relativamente al periodo dal 20 luglio 2020 al 19 luglio 2021 per le sedi della società site in Basso (MI) e Chions (PN).

Il Ministero dello sviluppo economico, nel prendere atto dell'informazioni pervenute, dà la propria disponibilità a prendere

in esame le vicende aziendali rappresentate, qualora le Parti ne facciano apposita istanza e sussistano le condizioni, al fine di valutare al meglio le possibili azioni da intraprendere in merito a tali vicende nonché al fine di garantire i lavoratori coinvolti.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna .	158
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	158
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	162

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final).	
Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020) 277 final) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	158
ALLEGATO 2 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	163

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	160
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Gianluca Scarponi, direttore generale della direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1423 Costanzo e C. 2604 Ascari, recanti disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori .....	161
--	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione consulenti del terziario avanzato (ACTA) .....	161
Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.**

**C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.10.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che la deputata Rina De Lorenzo ha cessato di far parte della Commissione.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro.**  
(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione

(Finanze), della proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, e abbinata, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, come risultante dall'esame in sede referente, rinviato nella seduta di ieri.

Ricorda che in tale sede la relatrice, onorevole Costanzo, ha svolto la relazione introduttiva. La invita, quindi, a illustrare la sua proposta di parere.

Jessica COSTANZO (M5S), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea GIACCONE (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.30.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione.**  
(COM(2020) 276 final).

**Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Con-**

**siglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani.**  
(COM(2020) 277 final).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame degli atti dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta dello scorso 4 agosto 2020.

Nel frattempo la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, che ha permesso di raccogliere dati e spunti importanti ai fini del proseguimento dell'esame degli atti, che, ricorda, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali atti.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Gribaudo, per l'illustrazione della proposta di documento finale da lei predisposto.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di documento finale, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni (*vedi allegato 2*).

Renata POLVERINI, *presidente*, chiede alla rappresentante del Governo se ha intenzione di manifestare l'orientamento dell'Esecutivo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI esprime parere favorevole sulla proposta di documento finale della relatrice.

Elena MURELLI (LEGA), sulla base degli elementi emersi nel corso del ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione, osserva, in primo luogo, la necessità di giungere all'applicazione uniforme del diritto europeo in tutti gli Stati membri, allo scopo

di superare le attuali notevoli disuguaglianze che riguardano, in particolare, la legislazione fiscale, quella relativa ai salari, nonché quella relativa all'istruzione e alla formazione, che producono ricadute distorsive sui diversi sistemi economici. Inoltre, ritiene necessario che l'Italia riprenda a investire significativamente nella digitalizzazione del Paese, colmando finalmente l'insostenibile divario tra zone del Paese, che penalizza, tra l'altro, le imprese e i giovani. Infine, auspica l'impegno del Governo per riformare il sistema scolastico, valorizzando, in particolare, i percorsi di istruzione tecnica e professionale, che preparino i giovani a entrare nel mondo del lavoro, coinvolgendo le imprese nella formazione e avvalendosi pure dei cosiddetti « maestri del lavoro », anche pensionati, che affianchino i giovani nel loro percorso. In ogni caso, ritiene che qualsiasi intervento del Governo non possa prescindere da una profonda riforma del sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento all'ANPAL e ai centri per l'impiego.

Paolo ZANGRILLO (FI) ritiene particolarmente significativi per l'Italia i contenuti degli atti europei all'esame, vista la drammaticità che il fenomeno della disoccupazione giovanile ha assunto nel Paese. L'Unione europea richiama l'Italia al dovere di investire nei percorsi di formazione dei giovani, superando l'arretratezza tecnologica che caratterizza non solo il mondo della scuola e della formazione lavorativa, ma anche quello delle imprese. Auspica, pertanto, l'impegno del Governo per massicci investimenti, che creino l'ecosistema ideale per il dialogo tra il mondo della scuola e quello delle imprese, interessando anche le regioni e i loro sistemi di agenzie per l'impiego. Infine, esprime apprezzamento per il documento finale proposto dalla relatrice, di cui condivide il contenuto, ad eccezione delle critiche espresse sugli *stage* non retribuiti. Rifacendosi, infatti, alla sua esperienza professionale, ritiene lo *stage* uno strumento che, per la sua flessibilità, è ideale per permettere ai giovani di affacciarsi al mondo del lavoro e alle imprese di conoscerli e valutarli, ai fini

di un loro eventuale inserimento lavorativo sulla base di istituti più stabili. Chiaramente, è necessario scongiurare che il ricorso allo *stage* sia un modo surrettizio per sfruttare il giovane, privandolo della giusta retribuzione e delle necessarie coperture assicurative.

Niccolò INVIDIA (M5S), giudicando favorevolmente i contenuti della comunicazione della Commissione europea e della proposta di direttiva, preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sul documento finale proposto dalla relatrice e, pur condividendo parte delle riflessioni del collega Zangrillo, ritiene necessario condannare esplicitamente il ricorso agli *stage* non retribuiti. Ricordando, quindi, che la Ministra Catalfo, audita dalla Commissione, si è impegnata a implementare Garanzia giovani nel senso richiesto dall'Unione europea, sottolinea che la maggioranza intende lavorare sul problema della disoccupazione giovanile, sostenendo la mozione 1/00392 presentata dal collega Ungaro, che intende impegnare il Governo rispetto a una serie di iniziative, dettagliatamente individuate, utili alla promozione del lavoro dei giovani.

Antonio VISCOMI (PD), richiamandosi alle osservazioni del collega Zangrillo, ritiene che la proposta della relatrice intenda colpire il ricorso patologico all'istituto dello *stage*, riconoscendone appieno la sua funzione, se utilizzato correttamente. In ogni caso, ritiene urgente la mobilitazione delle istituzioni, in particolare della XI Commissione, per l'individuazione degli strumenti più idonei a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai giovani l'accesso al mercato del lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale della relatrice (*vedi allegato 2*).

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento

europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, rinviato nella seduta di ieri.

Chiede se vi siano colleghi che intendono intervenire in discussione.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna, decida in ordine a un possibile rinvio del termine di presentazione delle proposte emendative, già fissato per il prossimo venerdì 30 ottobre, anche alla luce della decisione della XIV Commissione di dedicare ulteriore tempo all'approfondimento dei contenuti del disegno di legge.

Renata POLVERINI, *presidente*, prende atto della proposta del collega Viscomi, di

competenza dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Audizione di Gianluca Scarponi, direttore generale della direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1423 Costanzo e C. 2604 Ascari, recanti disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione consulenti del terziario avanzato (ACTA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro)**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, e abbinata, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo;

considerato che la proposta di legge reca un contenuto analogo a quello di una proposta approvata sia dalla Camera sia dal Senato nella scorsa legislatura, il cui *iter* non è stato completato a causa del rinvio alle Camere da parte del Presidente

della Repubblica e della successiva fine della legislatura;

preso atto che le motivazioni alla base del rinvio sono state superate dall'attuale testo del provvedimento;

condivise le finalità delle disposizioni recate dalla proposta di legge, sebbene queste investano solo marginalmente le competenze della Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione. (COM(2020) 276 final).**

**Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (COM(2020) 277 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione « Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione » (COM(2020)276) e la proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia per i giovani (COM(2020)277), presentate dalla Commissione europea il 1° luglio 2020;

considerato che le iniziative volte a sostenere l'occupazione giovanile in un contesto, come quello attuale, caratterizzato dalla più grave crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra, causata dalla diffusione della pandemia da COVID-19, rivestono un carattere prioritario e costituiscono il doveroso e concreto intervento della Commissione europea in materia;

preso atto che la crisi sta assumendo un impatto drammatico sui giovani, non solo su quelli che fanno il loro ingresso nel mercato del lavoro, che incontrano più difficoltà a trovare il primo impiego, ma anche su quelli che già lavorano e che sono generalmente i primi ad essere licenziati e che più spesso lavorano nell'economia informale o svolgono lavori atipici con copertura sociale scarsa o assente;

rilevata, in tale contesto, la particolare vulnerabilità dei cosiddetti NEET, i

giovani tra i 15 e i 29 anni di età non occupati e non impegnati in istruzione e formazione;

ricordato che la comunicazione e la proposta di raccomandazione forniscono un importante contributo all'attuazione del principio 4 (« Sostegno attivo all'occupazione ») del Pilastro europeo dei diritti sociali, che stabilisce il diritto dei giovani al proseguimento dell'istruzione, al tirocinio o all'apprendistato oppure a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema di istruzione;

considerato che la comunicazione COM(2020)276 preannuncia ulteriori misure a breve e medio termine per sostenere l'occupazione giovanile, come il sostegno alla rete europea dei servizi pubblici per l'impiego o il rafforzamento delle reti per aspiranti giovani imprenditori, il miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone che lavorano attraverso piattaforme digitali, nonché il rinnovo dell'Alleanza europea per l'apprendistato;

rilevato che la proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia per i giovani (COM(2020)276) è volta a sostituire la raccomandazione del Consiglio dell'UE del 22 aprile 2013 che ha istituito tale Garanzia, non solo per contribuire ad attenuare l'impatto della crisi da CO-

VID-19 e prevenire un'ulteriore crisi dell'occupazione, ma anche al fine di integrarvi le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, nonché la duplice transizione verde e digitale;

preso atto, tra le novità introdotte, dell'ampliamento della fascia di età dei beneficiari della Garanzia, per includere i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, e della raccomandazione agli Stati membri di strutturare i loro sistemi di garanzia per i giovani in quattro fasi (mappatura, coinvolgimento, preparazione e offerta) e di organizzarli conformemente alle situazioni nazionali, regionali e locali, tenendo presente il genere e la diversità dei giovani ai quali sono destinate le misure;

considerato che la Commissione fissa precisi obiettivi quantitativi per quanto concerne la percentuale di giovani che devono essere coinvolti nei programmi relativi alla Garanzia giovani, così come per quelli da coinvolgere nei progetti in materia di apprendistato;

rilevato che, alla luce del grave ritardo dell'Italia nell'attuazione della Garanzia, certificato dai dati statistici, tali obiettivi appaiono allo stato lontani dall'essere conseguiti, senza un radicale intervento di riforma e di rilancio delle politiche attive del lavoro;

auspicato che, nel quadro tracciato dalla Comunicazione e dalla proposta di direttiva, l'Italia sappia cogliere anche l'occasione offerta dalle risorse messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito del *Recovery Fund*, per valorizzare il grande contributo che i giovani possono dare alla crescita e allo sviluppo del Paese;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

#### VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

si preveda, nella nuova Garanzia per i giovani, l'impegno, da parte degli Stati

membri, di mettere in atto programmi di orientamento strutturali, in ingresso, *in itinere* e in uscita dai percorsi scolastici superiori nonché dai percorsi universitari, con una rendicontazione dei giovani coinvolti e un tracciamento delle loro scelte di studio e lavoro, anche mettendo a sistema gli attuali strumenti di monitoraggio delle carriere scolastiche, universitarie e lavorative;

si segnali l'esigenza che, nell'ambito di una generale riqualificazione delle modalità di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e di riconfigurazione dei percorsi formativi tecnici di livello superiore in funzione dell'innovazione verde e digitale, nonché in accompagnamento agli strumenti della Garanzia per i giovani, l'Unione Europea adotti una normativa comune per le modalità di tirocinio curriculare ed extra-curriculare, garantendo sempre un compenso ai tirocinanti, così come espresso recentemente nella Risoluzione approvata al Parlamento Europeo nella seduta dell'8 ottobre 2020, nella quale si condanna « la pratica degli *stage*, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti », specificando che la gratuità « costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti »;

si preveda, nella nuova Garanzia per i giovani, una piena integrazione con i sistemi di politiche attive del lavoro, con l'esplicitazione di indicazioni e obiettivi da raggiungere quanto al numero di giovani da inserire nei percorsi di formazione e lavoro, alle modalità di contatto e presa in carico, all'integrazione dei dati raccolti con le piattaforme informatiche per le politiche attive di carattere nazionale e regionale, alla realizzazione di piattaforme di incrocio di domanda e offerta di lavoro, alla formazione e qualificazione del personale impiegato nell'attuazione del programma;

si segnali l'opportunità di integrare i compensi previsti nei percorsi della Garanzia per i giovani con una copertura contributiva, con risorse dedicate e nelle forme e modalità scelte dai Paesi membri, e di indicare strumenti e modalità per raffor-

zare le possibilità di stabilizzazione dei giovani al termine dei percorsi;

si segnali l'esigenza che il percorso di redazione della nuova Garanzia per i giovani veda il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei datori di lavoro riunite a livello europeo, sia sugli obiettivi del programma, sia sulle tutele necessarie per i giovani che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro spostandosi in un altro paese dell'Unione.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04738 Rostan: Sull' <i>iter</i> di adozione del decreto attuativo relativo alle attività di <i>screening</i> per l'individuazione dell'epatite C .....	166
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	170

#### SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile. C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari e C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini e C. 2618 Locatelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	167
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	167
ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti della Relatrice) .....	172

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	168
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169
---	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini .....	169
--	-----

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

**La seduta comincia alle 14.**

**5-04738 Rostan: Sull'*iter* di adozione del decreto attuativo relativo alle attività di *screening* per l'individuazione dell'epatite C.**

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN (IV), replicando, ribadisce la rilevanza in termini di impatto

sulla salute della popolazione dei danni causati dal virus dell'epatite C nel contesto attuale in cui emerge drammaticamente il rischio costituito dalle malattie virali ad alta trasmissibilità.

Evidenza, quindi, l'utilità di compiere ogni azione possibile per conseguire l'obiettivo dell'eradicazione del virus, indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Invita, pertanto, a non vanificare i progressi finora compiuti, osservando con preoccupazione i dati, forniti nella risposta, relativi al decremento dei casi trattati nel 2019 e all'ulteriore decisa contrazione degli stessi in conseguenza della pandemia in atto. Ricorda che l'indagine conoscitiva svolta recentemente dalla Commissione Affari sociali ha consentito di confermare la validità delle nuove terapie per l'eliminazione del virus, sottolineando il notevole impatto sociale delle cure a disposizione. È stato inoltre evidenziato che un investimento nelle attività di individuazione e cura dei malati rappresenta un notevole risparmio economico già sul medio periodo.

Auspica, pertanto, una rapida emanazione del decreto attuativo relativo alle attività di *screening*, al fine di riprendere con solerzia e vigore i trattamenti necessari, anche per l'individuazione dei casi « sommersi ».

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei**

**loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile.**

**C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari e C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini e C. 2618 Locatelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla XII Commissione le proposte di legge C. 2612, d'iniziativa della deputata Termini e altri, recante disposizioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione e all'informazione, e C. 2618, d'iniziativa della deputata Locatelli e altri, recante disposizioni sul riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e disposizioni per la tutela dei diritti delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive.

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda, inoltre, che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di procedere a un ciclo di audizioni informali che sarà avviato nelle prossime settimane.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo ad altra seduta.

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.**

**Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Pannizzut.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice e la rappresentante del Governo hanno espresso i pareri di competenza sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 e che la Commissione ha votato le proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2. Ricorda altresì che la relatrice ha presentato gli emendamenti 4.20 e 5.20 e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti scade alle ore 17 della giornata odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'espressione del parere sulle proposte emendative fino all'articolo 15 e per l'illustrazione dei nuovi emendamenti che ha predisposto (*vedi allegato 2*).

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, illustra il suo emendamento 6.20, volto a prevedere che il nuovo Fondo di solidarietà sia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ne raccomanda l'approvazione. Illustra, poi, il suo emendamento 7.20, relativo ai compiti del Centro nazionale per le malattie rare, raccomandandone l'approvazione.

Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Siani 7.1 e Troiano 7.2.

Illustra, poi, il suo emendamento 8.20, che amplia la composizione del Comitato nazionale per le malattie rare, raccomandandone l'approvazione. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, dell'emendamento Boldi 8.1 ed emendamenti Ianaro 9.1 e Baldini 9.2, che risulterebbero preclusi dall'approvazione del proprio emendamento 8.20, nella parte in cui quest'ultimo sopprime l'articolo 9. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Baldini 9.01.

Illustra altresì il suo emendamento 10.20, raccomandandone l'approvazione. Segnala che con tale emendamento si propone la soppressione degli articoli da 11 a 15, il cui contenuto presenta elementi di sovrapposizione rispetto alle competenze proprie delle regioni. Invita, pertanto, al ritiro degli emendamenti Rizzo Nervo 11.1, Nappi 11.2, Troiano 13.2, Menga 13.1 e Bagnasco 15.1, che si riferiscono ai predetti articoli. Invita, infine, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Nappi

13.01, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sui nuovi emendamenti presentati dalla relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 6.20, 7.20, 8.20 e 10.20 della relatrice alle ore 17 di domani, giovedì 29 ottobre.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in considerazione dei termini pendenti per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato De Filippo, ha svolto la relazione e che è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, per le parti di competenza, alle ore 16 di domani. Se-

gnala che è stata avanzata alla presidenza la richiesta di prevedere un termine più ampio. Non ravvisando problemi in tal senso, propone di differire il termine alle ore 16 di lunedì 2 novembre.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, nel corso della quale si procederà all'esame degli eventuali emendamenti che saranno presentati e, quindi, alla deliberazione della relazione da inviare alla XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.  
C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**5-04738 Rostan: Sull'iter di adozione del decreto attuativo relativo alle attività di screening per l'individuazione dell'epatite C.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'infezione cronica causata dal virus dell'epatite C (HCV) è una delle principali cause di morbilità e mortalità correlate a malattie di fegato.

L'interesse e l'impegno del Ministero della salute nella lotta contro l'epatite virale è sempre stato costante, come comprovano le azioni che sono state intraprese, e che vengono continuamente aggiornate, per aderire al Piano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità « Action plan for the Health sector response to viral hepatitis in the WHO European Region », onde cercare di eliminare l'infezione da virus dell'epatite C e B (HCV e HBV).

Negli ultimi anni, grazie ad una maggior conoscenza e consapevolezza delle vie e del rischio di trasmissione, si è assistito a un profondo mutamento dell'epidemiologia delle epatiti virali.

L'introduzione dei nuovi farmaci ad azione antivirale diretta, caratterizzati da un eccellente profilo di sicurezza e di efficacia, ha reso concreto e raggiungibile l'obiettivo di eliminare il virus che causa l'epatite C.

Ad oggi sono stati trattati, nel nostro Paese, circa 213.730 pazienti; come rilevato nella interrogazione in esame, attualmente si sta registrando una diminuzione del numero di soggetti avviati alla terapia.

Confrontando i numeri riportati nei registri dell'Agenzia Italiana del Farmaco si evidenzia come ad un « trend » crescente di accesso al trattamento, che ha caratterizzato i primi anni, fa seguito una notevole diminuzione dei pazienti avviati alla terapia con i farmaci ad azione antivirale diretta.

Infatti nel 2015 i pazienti avviati al trattamento sono stati 21.575; nel 2016 – 42.652; nel 2017 – 44.660; nel 2018 –

56.499; nel 2019 – 36.351 e nel 2020 (calcolati al 5 ottobre) solo 11,993.

Da quanto sopra riportato, appare evidente come ad un iniziale aumento esponenziale dei pazienti trattati (quasi il doppio dal 2015 al 2016) sia seguito un assestamento con un graduale incremento fino ad arrivare, nel 2019 e nel 2020, ad una drastica riduzione, quasi un dimezzamento dei casi.

Occorre dare una corretta lettura a questi dati: il diminuito accesso alle cure non va interpretato come un'interruzione della circolazione del virus, con conseguente drastica riduzione dei soggetti infettati e da sottoporre a terapia; permangono infatti un gran numero di persone che essendo inconsapevoli di essere infette (il così detto « sommerso ») costituiscono un serbatoio per il virus e la fonte di nuovi contagi.

Nella lotta per l'eliminazione dell'epatite HCV risulta quindi imprescindibile mettere in atto iniziative e politiche sanitarie per far emergere il « sommerso ».

In aderenza a tale reale necessità, è intervenuta la disciplina normativa dettata dall'articolo 25-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, « Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica », come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Infatti, l'articolo 25-*sexies*, nel disciplinare lo *screening* nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV, al comma 1, prevede uno *screening* gratuito anti HCV, a beneficio della coorte di nascita dal 1969 al 1989 e dei soggetti appartenenti a categorie esposte a particolare rischio (coloro che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze-SERT e i soggetti detenuti in carcere).

Ai fini della completa applicazione di quanto disciplinato dal suddetto articolo, il Ministero della salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, acquisito il parere favorevole della Segreteria Tecnica, ha istituito, con decreto dirigenziale del 18 settembre 2020, un Gruppo di lavoro con il compito di redigere la bozza del decreto interministeriale che definirà i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al citato comma 1 dell'articolo 25-*sexies*.

Il Gruppo si è riunito in videoconferenza il 30 settembre 2020 ed ha discusso sulla bozza di decreto interministeriale, approfondendo in particolare vantaggi e svantaggi dei diversi tipi di *test*, il percorso più idoneo per lo *screening* e la successiva presa in carico presso i Centri specializzati.

L'aspetto del riparto dei fondi sarà curato, con uno specifico provvedimento, dalla

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria di questo Ministero, in quanto il riparto ricade nelle procedure di finanziamento degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale.

Relativamente alla revisione del Piano Nazionale Eliminazione Epatiti (PNEV) si segnala che è all'opera un apposito Gruppo di lavoro, con il compito di aggiornare il PNEV, ed in particolare di individuare le strategie praticabili per l'eliminazione dell'HCV.

Il Gruppo ha provveduto a redigere un nuovo PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) nazionale, onde assicurare un equo accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, pronto per essere sottoposto alla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

## ALLEGATO 2

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.**

**NUOVI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE**

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministero della salute *con le seguenti:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**6. 20.** La Relatrice.

ART. 7.

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

Art. 7.

*(Centro nazionale per le malattie rare)*

1. Il Centro nazionale malattie rare, istituito ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità approvato con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016, svolge attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzata alla prevenzione, trattamento e sorveglianza delle stesse.

2. Il Centro è la sede del Registro nazionale malattie rare e promuove attività operative finalizzate al suo mantenimento e sviluppo.

**7. 20.** La Relatrice.

ART. 8.

*Sostituire i commi 1, 2, 3 con i seguenti:*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato « Comitato ».

2. La composizione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti portatori di interesse del settore e, in particolare, rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'AIFA, dell'ISS, dell'Agenas, degli Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e delle associazioni dei pazienti affetti da una malattia rara più rappresentative sul territorio nazionale.

3. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.*

**8. 20.** La Relatrice.

ART. 10.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano nazionale per le malattie rare è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con la procedura di cui al comma 1.

3. Con l'Accordo di cui al comma 1, è disciplinato altresì il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento e dei centri di riferimento.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.*

**10. 20.** La Relatrice.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* ..... 173

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del CNA Agroalimentare, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) ..... 174

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A ..... 174

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2020.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Gagnarli, ha introdotto la discussione. Ricorda altresì che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge in esame è stato fissato alle ore 15 di lunedì 2 novembre.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) osservato che alla seduta odierna partecipano solo deputati del suo gruppo e di Fratelli d'Italia e che non è presente alcun rappresentante delle forze di maggioranza, ritiene che la Commissione si trovi a svolgere un dibattito surreale.

Manifesta l'intenzione del suo gruppo di presentare alcune proposte emendative al disegno di legge europea volte a richiamare l'attenzione del legislatore su alcuni temi agricoli, tra i quali la questione della ge-

stione degli sfalci e delle potature. Invita la relatrice a recepire il contenuto degli emendamenti che saranno presentati nella sua proposta di relazione alla XIV Commissione formulando delle osservazioni.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, accogliendo la sollecitazione dell'onorevole Viviani, invita tutti i colleghi a farle pervenire suggerimenti, a partire dalla questione degli sfalci e delle potature che rappresenta l'aspetto di maggiore interesse per la Commissione, dei quali terrà conto nel predisporre la proposta di relazione.

Susanna CENNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del CNA Agroalimentare, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	175
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	177

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	176
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	178

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione, in videoconferenza, dei presidenti COSAC, del 14 settembre 2020 .....	176
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione della vicepresidente Emanuela Rossini</i> ) .....	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	176

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro.**  
(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2020.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere, favorevole con osservazione, formulata dal relatore.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata (*vedi allegato 2*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, anche in ragione dell'accoglimento nel testo di un'osservazione formulata dalla XIV Commissione nel parere reso il 14 maggio 2020 sulla precedente versione dello schema di decreto legislativo (atto n. 101).

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla riunione, in videoconferenza, dei presidenti COSAC, del 14 settembre 2020.**

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il 14 settembre scorso, si è svolta, in videoconferenza, la riunione dei Presidenti COSAC, cui ha partecipato la vicepresidente Emanuela Rossini. Invita dunque quest'ultima a svolgere una relazione alla Commissione sugli esiti della riunione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) illustra la relazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

## ALLEGATO 1

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 1813, recante « Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo », approvato dal Senato;

ricordato che la disciplina vigente prevede già alcune norme specifiche, anche sanzionatorie, adottate in attuazione di obblighi assunti in sede internazionale, con particolare riferimento alla legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, modificata dalla legge n. 106 del 1999 di ratifica della Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata da 127 paesi nel dicembre 1997, e alla legge n. 95 del 2011, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, adottata il 30 maggio 2008;

rilevato che la proposta di legge interviene sulla predetta disciplina vigente prevedendo, all'articolo 1, comma 1, il divieto totale al finanziamento di società che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle

mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, nonché il divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, e introducendo al contempo le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli intermediari abilitati, nonché dei loro amministratori che non osservano i predetti divieti, salvo che il fatto non costituisca reato;

ricordato altresì che il Parlamento europeo ha sostenuto sia la citata Convenzione relativa alle munizioni a grappolo, sia quella riguardante le mine antipersona, promuovendone l'adozione con apposite risoluzioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio coordinare il contenuto del comma 1 dell'articolo 1, che sembra introdurre un divieto totale di finanziamento e delle altre attività ivi citate valido « *erga omnes* » in coerenza con lo spirito delle Convenzioni internazionali citate in premessa, con il contenuto del comma 4 del medesimo articolo che sembra invece limitare tali divieti ai soli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché alle fondazioni e ai fondi pensione con riguardo al divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al medesimo comma 1.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101-bis).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (atto n. 101-bis),

preso atto che l'articolo 20 dello schema di decreto recepisce quanto sugge-

rito nell'osservazione formulata nel parere reso dalla XIV Commissione il 14 maggio 2020, relativamente all'opportunità, al fine di favorire maggiormente lo sviluppo del settore, di ridurre da 5 a 3 anni il requisito temporale di possesso della patente nautica per il noleggio occasionale delle imbarcazioni da diporto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Comunicazioni del presidente sulla riunione dei presidenti COSAC del  
14 settembre 2020.****RELAZIONE DELLA VICEPRESIDENTE EMANUELA ROSSINI**

La riunione, divisa in due sessioni, è stata l'occasione per affrontare le tematiche relative alle priorità della Presidenza tedesca dell'Unione e alle conseguenze della pandemia da COVID-19.

Nell'ambito della I sessione il dibattito è stato introdotto dal Ministro per gli affari esteri Heiko Maas, il quale ha evidenziato le prime due priorità del programma della Presidenza tedesca, che riguardano i negoziati sul Quadro finanziario pluriennale e sui programmi settoriali, nonché quelli tra l'Unione europea e il Regno unito. Ulteriori priorità attengono alla transizione verde e digitale dell'Unione europea, specie con riguardo all'importanza di consolidare la sovranità digitale dell'UE, e alle politiche di migrazione e di asilo in cui si registrano divergenze tra alcuni Stati membri. Per quanto concerne la politica estera e di sicurezza comune, il Ministro ha parlato della situazione in Bielorussia e nel Mediterraneo orientale, sottolineando l'importanza di prevenire l'*escalation* e di utilizzare tutti gli strumenti possibili per una soluzione diplomatica; ha altresì formulato l'intendimento di definire una strategia comune con l'Africa e sostenere il processo di adesione all'UE per l'Albania e la Repubblica della Macedonia del Nord.

Durante il dibattito sono intervenuti tredici rappresentanti dei Parlamenti nazionali, che hanno espresso il loro supporto alle priorità del semestre di presidenza tedesco plaudendo all'ambizione dimostrata dalla Presidenza nel trattare i vari dossier. Alcuni parlamentari hanno fatto specifico riferimento alla situazione in Bielorussia, sottolineando l'importanza di sostenere il processo democratico (Renhold Lopatka del *Nationalrat* austriaco e Gediminas Kirkilas della *Seimas* lituana), e hanno espresso preoccupazione con riguardo ai

rapporti con la Turchia (Dimitrios Kairidis del *Vouli ton Ellinon* greco).

L'accordo raggiunto nell'ambito del Consiglio europeo di luglio 2020 è stato definito come un passaggio storico dalla maggioranza degli intervenuti; tuttavia, la deputata Dita Charanzova del Parlamento europeo ha rilevato la necessità di destinare adeguati fondi ai programmi « bandiera » (*flagship*) nell'ambito del bilancio, programmi che potrebbero essere penalizzati dall'accordo. L'importanza di un adeguato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella preparazione dei piani di ripresa e resilienza nazionali è stata, invece, sottolineata dal deputato Dragomir Stoynev del Parlamento bulgaro (*Narodno sabranie*).

L'esigenza di un avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa è stata rimarcata in alcuni interventi; a questo proposito, l'eurodeputata Charanzova ha ricordato che le tre istituzioni europee devono lavorare insieme a una Dichiarazione congiunta per definire la tempistica, gli obiettivi e l'organizzazione della Conferenza.

I deputati intervenuti nel corso del dibattito hanno inoltre posto l'accento su altre tematiche, tra le quali: l'attenzione al processo di adesione all'Unione europea da parte di Albania e Macedonia del Nord (Richard Horcsik del Parlamento ungherese); le politiche di migrazione ed asilo, relativamente alla capacità di Frontex di fare fronte alla situazione anche in considerazione degli incidenti verificatisi nelle isole greche (Joris Backer della *Eerste Kamer* olandese); il dialogo tra gli Stati membri sul rispetto dello Stato di diritto (Sabine Thillaye dell'Assemblea nazionale francese).

Al riguardo, segnalo che, nel corso del mio intervento, ho evidenziato il ruolo cruciale delle priorità enucleate dalla Presi-

denza tedesca con particolare riferimento al Pilastro dei diritti sociali, in quanto la crescita non può essere disgiunta dalla coesione sociale. La trasformazione verde e digitale potrà non solo rafforzare l'innovazione e contribuire alla creazione di posti di lavoro, ma anche modernizzare le nostre economie e renderle competitive negli scenari globali. Sul fronte delle misure economiche, ho rappresentato l'urgenza di approvare gli atti normativi sul bilancio e su *Next Generation Eu* (NGEU), necessari per rendere operativo il pacchetto, durante questo semestre di presidenza del Consiglio, in modo che i fondi siano disponibili il più rapidamente possibile agli inizi del prossimo anno. Una revisione delle regole a livello europeo è altresì necessaria per rafforzare la flessibilità e l'adattamento alla nuova situazione. L'allentamento ovvero la sospensione di alcune regole ha evidenziato l'esigenza di un loro superamento o almeno di un loro aggiornamento. La pandemia offre un'occasione unica per un salto di qualità, necessario per affrontare le sfide attuali e future.

In sede di replica, il Ministro Maas ha fatto presente che la Presidenza tedesca sta lavorando ad una dichiarazione congiunta per la Conferenza sul futuro dell'Europa con l'intendimento di avviarla durante questo semestre. A suo avviso, i Parlamenti nazionali dovrebbero giocare un ruolo cruciale e la società civile dovrebbe essere coinvolta. La discussione di questioni di rilievo sociale, quali quelle riguardanti il salario minimo, consentirebbe un dibattito su tematiche di diretto impatto sulla vita dei cittadini. Il Ministro ha poi sottolineato l'impegno della Presidenza tedesca nei negoziati sul QFP e su NGEU.

La II sessione è stata invece dedicata alle conseguenze della pandemia da COVID-19 e alle lezioni apprese. La conferenza è stata introdotta dal Vice presidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, che, dopo aver sottolineato il ruolo cruciale del Parlamenti nazionali nella ratifica delle decisioni concernenti NGEU e nella predisposizione dei programmi nazionali, ha parlato dell'importanza del *Green deal* e dell'esigenza di ristrutturare le so-

cietà e le economie, specie a seguito dell'esplosione della pandemia, a motivo dell'ingente quantità di fondi messi a disposizione dall'Unione europea che offre un'occasione formidabile e irripetibile per la creazione di una società giusta ed equa basata sulla transizione verde. La scelta di pervenire a un'economia climaticamente neutra entro il 2050 rappresenta un modello, che potrà essere seguito a livello globale in quanto le conseguenze del cambiamento climatico stanno colpendo in modo più o meno grave tutte le aree del pianeta: l'Europa quindi può rivendicare sotto questo profilo un ruolo di apripista, che la colloca all'avanguardia.

Nel corso del dibattito, sono intervenuti undici parlamentari, un'ampia maggioranza dei quali ha espresso apprezzamento nei confronti della risposta europea alle conseguenze provocate dal COVID-19; preoccupazione è stata espressa circa le distorsioni che potrebbero essere determinate dalle nuove regole sugli aiuti di Stato, specie nei settori dell'energia e dell'ambiente (Jean Bizet, Senato francese).

L'eurodeputata Charanzova, dopo aver evidenziato l'importanza delle priorità legate alla transizione verde e digitale individuate dalla Commissione europea e la necessità di sostenerle con stanziamenti adeguati, ha sottolineato il ruolo della Conferenza sul futuro dell'Europa, che potrà costituire un'importante sede di riflessione sulle lezioni apprese dalla crisi provocata dalla pandemia.

I parlamentari intervenuti nel dibattito si sono soffermati su svariate questioni considerando il ruolo strategico del mercato interno (Annika Qarlson del *Riksdagen* svedese), l'importanza di preservare la circolazione di beni, servizi e persone (Domađoj Hajduković, dell'*Hrvatski sabor* croato), l'adozione di decisioni e strategie coordinate su più fronti. Una specifica questione è stata posta dalla senatrice polacca, Danuta Jazłowiecka, con riguardo all'implementazione del *Green deal*.

Alla riunione è anche intervenuta la deputata albanese Rudina Hajdari, auspicando che venga fissata al più presto la data della Conferenza intergovernativa per

l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea e dando conto degli sforzi compiuti dal suo Paese nella lotta contro la corruzione.

Il commissario Timmermans, replicando alle questioni poste dai parlamentari, ha dapprima enfatizzato l'importanza dell'integrazione dei Balcani occidentali per la stabilità e la prosperità dell'Europa; sotto questo profilo, l'adozione di misure e azioni per la transizione verde e per il perseguimento della neutralità climatica aiuterà queste aree nel loro processo di adesione all'Unione europea. Per quanto concerne le preoccupazioni espresse sulle possibili divergenze tra gli Stati membri determinate dalle misure di aiuto adottate, sottolinea l'importanza di definire una parità di condizioni a livello europeo (cd. *level playing field*), anche per salvaguardare il mercato interno. Con riguardo alle sfide poste dal *Green deal*, fa presente la diversa posizione degli Stati membri in termini di mix energetico, atteso che alcuni Stati membri sono chiamati ad affrontare sfide maggiori nell'arrestare la produzione e l'utilizzo di carbone e nella direzione di una produzione energetica più sostenibile. Per questa ragione, il Fondo per la transizione energe-

tica assume un'importanza strategica per assicurare una transizione efficace in questi Paesi.

Nel corso del dibattito, ho segnalato che la pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno di un'azione più coordinata tra gli Stati membri a livello europeo. Sono necessari uno sforzo comune per rispondere alla crisi sanitaria, segnatamente per la produzione e l'accessibilità di un vaccino, e una visione strategica comune per utilizzare le risorse economiche che saranno messe a disposizione nell'ambito del QFP. Ciò vale, in particolare, per settori, come l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, le infrastrutture di trasporto ed energetiche in cui un'azione coordinata a livello europeo servirebbe a massimizzare gli investimenti nazionali. Le nuove risorse proprie saranno importanti per ridurre la pressione sui contributi nazionali e per il perseguimento di obiettivi strategici di lungo periodo. La pandemia ci ha insegnato che occorre flessibilità e velocità nell'adozione delle risposte; per questo, un adattamento delle politiche e delle regole europee appare opportuno per essere più pronti ad affrontare le sfide globali future.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA .....	182
Sulla pubblicità dei lavori .....	182
Audizione del prefetto di Enna, Matilde Pirrera .....	182
Comunicazione sui collaboratori della Commissione .....	183

#### COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA

*Mercoledì 28 ottobre 2020. – Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 14.05.

*Mercoledì 28 ottobre 2020. – Presidenza del presidente MORRA indi del vicepresidente PEPE.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

#### **Audizione del prefetto di Enna, Matilde Pirrera.**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla dottoressa Matilde Pirrera, Prefetto di Enna, accompagnata dalla dottoressa Giuseppina Addelfio, capo di Gabinetto, e ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il PRESIDENTE, su richiesta della dottoressa Pirrera, dispone la secretazione dell'intera audizione.

La dottoressa PIRRERA svolge una relazione su alcuni accertamenti relativi a infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito di alcune amministrazioni locali della provincia di Enna.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i senatori CORRADO (M5S) e GRASSO (Misto-LeU) nonché i deputati Davide AIELLO (M5S), MICELI (PD) e ASCARI (M5S).

La dottoressa PIRRERA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazione sui collaboratori della Commissione.**

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 27 ottobre 2020, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale del dottor Pierpaolo Romani, coordinatore di « Avviso Pubblico »,

in passato consulente della Commissione parlamentare antimafia per tre legislature, del dottor Giovanni Paolo Savino, presidente dell'associazione « Il Tappeto di Iqbal » e del dottor Luca Di Donna, avvocato esperto di diritto fallimentare e societario, diritto bancario, finanziario e delle assicurazioni e di internazionalizzazione delle imprese.

Le predette collaborazioni saranno assegnate al Comitato coordinato dall'onorevole Paolo Lattanzio sulle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria.

**La seduta termina alle 15.25.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione sulla tutela degli <i>asset</i> strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	184
---	-----

*Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.*

#### **La seduta comincia alle 10.05.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione sulla tutela degli *asset* strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo.**

*(Esame e rinvio).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono il senatore Francesco CASTIELLO (M5S), il deputato Antonio ZENNARO (Misto), il senatore Claudio FAZZONE (FIBP-UDC), i deputati Enrico BORGHI (PD) e Elio VITO

(FI), e i senatori Adolfo URSO (FdI), Ernesto MAGORNO (IV-PSI) e Paolo ARRIGONI (Lega). Dà, quindi, la parola all'onorevole Borghi, relatore sulla proposta di Relazione sulla tutela degli *asset* strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, illustra la proposta di Relazione, predisposta insieme al collega Castiello, come modificata e integrata a seguito delle indicazioni dei componenti del Comitato.

Dopo un intervento del senatore Paolo ARRIGONI (Lega), Raffaele VOLPI, *presidente*, propone di rinviare il voto conclusivo ad una seduta da convocare entro la prossima settimana.

#### **La seduta termina alle 10.50.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AGEFIS e, in videoconferenza, di Poste Italiane sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 .....	185
AVVERTENZA .....	185

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 28 ottobre 2020.*

**Audizione di rappresentanti di AGEFIS e, in videoconferenza, di Poste Italiane sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.45.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di Giulio Regeni

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	186
Audizione di rappresentanti dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	186
Audizione di rappresentanti della Società italiana del Dottorato di ricerca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	186

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 28 ottobre 2020. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### Audizione di rappresentanti dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia.

*(Svolgimento e conclusione)*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, ringraziando per la disponibilità immediatamente manifestata a collaborare con la Commissione il dott. Federico Dell'Atti, segretario nazionale dell'ADI e il dott. Diego Baldoni, responsabile

per le politiche culturali, che sono collegati da remoto.

Federico DELL'ATTI, *segretario nazionale dell'ADI* e Diego BALDONI, *responsabile per le politiche culturali dell'ADI*, svolgono una relazione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, al quale replicano Federico DELL'ATTI, *segretario nazionale dell'ADI* e Diego BALDONI, *responsabile per le politiche culturali dell'ADI*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il dottor Dell'Atti e il dottor Baldoni, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

#### Audizione di rappresentanti della Società italiana del Dottorato di ricerca.

*(Svolgimento e conclusione)*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, ringraziando per la disponibilità immediatamente manifestata a collaborare con la Commissione il dott.

Antonio De Lucia, presidente della SIDRI, e il dott. Claudio Costantino, vicepresidente, che sono collegati da remoto.

Antonio DE LUCIA, *presidente della SIDRI*, e Claudio COSTANTINO, *vicepresidente della SIDRI*, svolgono una relazione.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il dott. De Lucia, e il dott. Costantino, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Nel prendere atto che è stata oggi diffusa la notizia di un'imminente riunione dei *team* investigativi italo-egiziani che in-

dagano sulla morte di Giulio Regeni, auspica che possa in tal modo aversi completa risposta alla rogatoria indirizzata al Cairo dalla Procura della Repubblica di Roma pur nei termini ormai ristretti a disposizione, augurandosi che il Governo voglia adoperare ogni forma di pressione politica e diplomatica sull'Egitto al fine di conseguire tale obiettivo.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA .....	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti del deputato Stefano Zicchieri (Doc. IV, n. 9) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	3
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
Comunicazioni del Presidente .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 Rizzetto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	9
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04851 Fornaro: Sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza Covid .....	14
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	34
5-04852 Sisto e Vietina: Sulle modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli comunali, delle giunte e delle commissioni a seguito delle disposizioni contenute nel DPCM 24 ottobre 2020 .....	15
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	36
5-04853 Iezzi ed altri: Sull'utilizzo come luogo di culto islamico e come scuola araba di un locale sito nello stabile di via Ricciarelli 43 a Milano .....	16
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	37
5-04854 Ceccanti ed altri: Sull'infiltrazione della criminalità organizzata, di frange di ultras e di gruppi di estrema destra nelle manifestazioni di protesta contro le misure di prevenzione della pandemia da Sars-Cov-2 .....	17
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	38

5-04855 Marco Di Maio: Sul mantenimento dei distaccamenti di polizia stradale di Rocca San Casciano nella provincia di Forlì-Cesena e di Lugo di Romagna nella provincia di Ravenna	18
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	40
5-04856 Prisco ed altri: Sulle misure per tutelare il personale delle Forze di polizia da aggressioni in occasione del servizio prestato presso centri di accoglienza o istituti penitenziari	19
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	41
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00534 Elisa Tripodi: Iniziative per modificare la disciplina che attribuisce le funzioni prefettizie nella Regione Valle d'Aosta al Presidente della Regione (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	20
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Emendamenti testo unificato C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	21
Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. C. 2332 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	21
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	43
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati. C. 1766 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	26
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	44
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. Esame C. 1813, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	28
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	47
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	61
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	48
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 226, C. 227, C. 976, C. 989, C. 1156, C. 1919, C. 1977, C. 2233, C. 2536 e C. 2691)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione di Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di cassazione, e Giovanni Salvi, Procuratore generale della Corte di cassazione ..... 60

**III Affari esteri e comunitari**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione di rappresentanti della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo (*Svolgimento e conclusione*) ..... 82

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Vincenzo Lippolis, ordinario di diritto pubblico comparato, sull'attuale impianto e sulle prospettive di riforma delle disposizioni di rango costituzionale in materia di ratifica di trattati internazionali ..... 82

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione del Direttore Generale del MAECI per la promozione del sistema Paese, Enzo Angeloni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 82

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 83

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 83

ALLEGATO 1 (*Proposta di relazione favorevole del relatore*) ..... 86

## SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri (*Seguito esame e conclusione*) ..... 83

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. C. 1768 Governo (*Seguito esame e conclusione*) ..... 84

ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato*) ..... 87

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ..... 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 85

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 89

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e 11

giugno 2010. C. 2332 sen. Airola, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	89
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	93
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) .....	89
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813 e abb., approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	91
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	94
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa (Deliberazione di una proroga del termine) .....	91
Sull'ordine dei lavori della Commissione .....	91
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04857 Ferrari: In merito alla gestione della didattica negli istituti di formazione delle Forze armate in relazione all'emergenza COVID-19 .....	92
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. S. Giuseppe Cavo Dragone, in ordine agli sviluppi dell'attività della Forza armata, anche con riferimento alle esigenze operative indotte dall'emergenza epidemiologica .....	92
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti) .....	96
Sui lavori della Commissione .....	101
Sui lavori della Commissione .....	102
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	102
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016. C. 2575 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	104
AVVERTENZA .....	106

**VI Finanze**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	108
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	109
5-04858 Fragomeli: Disciplina dei crediti concessi dalle mutue di auto gestione .....	109
5-04859 Giacomoni: Moratoria sulle scadenze fiscali e le rateizzazioni in corso .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	113
5-04860 Bitonci: Iniziative per colmare il <i>deficit</i> di competitività del sistema fiscale italiano .	110
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	114
5-04861 Pastorino: Iniziative per l'introduzione di un tributo sui ricavi delle <i>websoft companies</i>	110
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	115
5-04862 Aprile: Procedure per l'accertamento dell'inagibilità dei fabbricati ai fini dell'applicazione dell'IMU .....	111
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	116
5-04863 Raduzzi: Chiarimenti in ordine ai cessionari del credito d'imposta relativo al <i>bonus</i> fiscale del 110 per cento .....	111
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	118

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120
ERRATA CORRIGE .....	120

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI:

5-04077 Pastorino: Disboscamento della pineta di Procoio, sita nei territori comunali di Roma e Fiumicino .....	122
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	135
5-04333 Viviani: Tempi per la conclusione del procedimento di VIA relativo alla dismissione della centrale a carbone di La Spezia e valutazione degli impatti di una riconversione della stessa in centrale a gas .....	122
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	136
5-04448 Bendinelli: Sistema di depurazione del lago di Garda .....	122
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	138

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	123
---	-----

Sull'ordine dei lavori .....	127
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico. C. 1566 Paita ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00555 Braga: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	130
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
AVVERTENZA .....	134
 <b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	145
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria ...	144
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti » .....	144
 <b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	146
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	147
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	150
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03277 Carrara: Sulla strategia di politica industriale di Alitalia .....	147
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	151
5-04257 Novelli: Sulla normativa di attuazione in materia di accesso al registro delle opposizioni anche alle utenze di telefonia mobile .....	147
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	153

5-04563 D'Attis Mauro: Sui possibili rischi di chiusura degli stabilimenti industriali del gruppo Dema .....	148
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	154
5-03404 Serracchiani: Sullo stato di crisi degli stabilimenti Lavinox e Sarinnox del gruppo Sassoli	148
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	155
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizioni informali dei Commissari straordinari SANAC in amministrazione straordinaria Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA .....	148
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Alessandra Todde, sui risvolti della crisi delle aziende dell'indotto dello stabilimento ex ILVA .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149
 <b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna .	158
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	158
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Parere alla VI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) .....	158
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	162
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final).	
Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020) 277 final) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale) .....	158
ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione) .....	163
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e rinvio) .....	160
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di Gianluca Scarponi, direttore generale della direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1423 Costanzo e C. 2604 Ascari, recanti disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori .....	161

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione consulenti del terziario avanzato (ACTA) ..... 161

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) ..... 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 161

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI:

5-04738 Rostan: Sull'iter di adozione del decreto attuativo relativo alle attività di *screening* per l'individuazione dell'epatite C ..... 166

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 170

## SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile. C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari e C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini e C. 2618 Locatelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 167

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 167

ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti della Relatrice) ..... 172

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 169

## COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini ..... 169

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) ..... 173

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del CNA Agroalimentare, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) ..... 174

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A ..... 174

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	175
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	177
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101-bis ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	176
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	178
--	-----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione, in videoconferenza, dei presidenti COSAC, del 14 settembre 2020 .....	176
---	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Relazione della vicepresidente Emanuela Rossini</i> ) .....	179
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	176
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA .....	182
--	-----

Sulla pubblicità dei lavori .....	182
-----------------------------------	-----

Audizione del prefetto di Enna, Matilde Pirrera .....	182
---	-----

Comunicazione sui collaboratori della Commissione .....	183
---	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione sulla tutela degli <i>asset</i> strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	184
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AGEFIS e, in videoconferenza, di Poste Italiane sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 .....	185
--	-----

AVVERTENZA .....	185
------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	186
-----------------------------------	-----

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	186
--	-----

Audizione di rappresentanti della Società italiana del Dottorato di ricerca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	186
--	-----

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0118990\*